



Gabriele Magrin

Dispotismo democratico e
autocoscienza della rivoluzione.
Percorsi di ricerca

eum

Biblioteca del Giornale di Storia costituzionale
Collana diretta da Luigi Lacchè, Roberto Martucci,
Luca Scuccimarra

17

In copertina: Distintivo della Prima Repubblica francese *Liberté Constitution*, XVIII secolo, Musée de la Ville de Paris, Musée Carnavalet, Paris, FrancePhoto © Photo Josse/Bridgeman Images.

Issn 2421-2865

Isbn 978-88-6056-942-4 (print)

Isbn 978-88-6056-943-1 (PDF)

Prima edizione: ottobre 2024

Copyright: ©2024 Gabriele Magrin

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution-4.0 International CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Il presente volume è stato sottoposto a *peer review* secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Sommario

- 7 1. Introduzione
- 13 2. Equivoci della democrazia commissaria.
Da Rousseau ai Giacobini
- 35 3. La democrazia antidispotica di Condorcet
- 73 4. Purezza popolare e maggioritarismo estremo.
Il caso Babeuf
- 103 5. La democrazia del suffragio.
I progetti di *Législation directe* del 1850-1851
- 121 6. Direttismo, spoliticizzazione, autoritarismo.
Le critiche di Blanc e Proudhon
- 145 7. Conclusioni
- 153 Indice dei nomi

1. Introduzione

Ciò che c'è di veramente unico nella Rivoluzione francese, ha affermato François Furet, è che essa è stata «il primo esperimento storico di democrazia» del mondo moderno¹. Secondo lo studioso che a partire dai tardi anni Settanta del secolo scorso, sulle tracce di Tocqueville e di Cochin, è stato artefice dell'ultimo grande processo di rilettura critica della Rivoluzione si tratta tuttavia di un esperimento fallito, perché incapace di contenere le potenzialità liberticide e le spinte dispotiche generate dalla dialettica democrazia-rivoluzione. Il Terrore e il bonapartismo ne costituiscono l'epitome e non è possibile “pensare la Rivoluzione” senza indagare le ragioni di questo cortocircuito. Sulla scia di questa lettura, negli ultimi decenni del XX secolo, la dimensione politica della Rivoluzione ha assunto, a discapito di quella sociale, una centralità che non aveva avuto nella storiografia patriottica del secondo dopoguerra; e grazie all'opera di autori come Marcel Gauchet, Lucien Jaume, Patrice Gueniffey, la cultura politica giacobina è stata attentamente indagata sotto una lente che ne ha messo in evidenza, a cavallo tra teoria e pratica politica, tensioni interne e contraddizioni insanabili, destinate a generare, auspice Rousseau, esiti illiberali e autoritari. In questo *political turn* storiografico, la decisiva e meritoria messa a fuoco di ampie zone d'ombra presenti nella teoria democratica della Rivoluzione si è compiuta nel segno di un orientamento ideologico ben definito, che ha elevato il connubio di liberalismo e democrazia a criterio di giudizio storico: senza cultura politica liberale, e senza istituzioni liberali, la Rivoluzione e la sua teoria democratica sono costitutivamente esposte ai rischi

¹ F. Furet, *Penser la Révolution française*, Paris, Gallimard, 1978, p. 109.

di degenerazione dispotica. Questa tesi era stata per molti versi già anticipata da grandi Cold War Liberals come Isaiah Berlin, Friedrich Von Hayek, Jacob Talmon – che avremo occasione di richiamare in questo lavoro – ma veniva ora suffragata sul piano teorico e storiografico da una serrata analisi critica dei principali snodi teorici della cultura politica e costituzionale della Rivoluzione francese, i quali – dal concetto di nazione a quello di sovranità popolare, dalla teoria del potere costituente alla dottrina del monocameralismo, dal legicentrismo ai fragili strumenti per la tutela dei diritti – si rivelavano, alla prova dei fatti, del tutto inadeguati a mettere la democrazia al riparo dai suoi propri processi degenerativi.

Questa tesi metteva in discussione la rappresentazione apologetica che della cultura politica rivoluzionaria aveva fatto la storiografia repubblicana e “patriottica”, ma ha finito per dare corpo a sua volta a una Grande Narrazione, ancora oggi egemonica e spesso presente sottotraccia anche nei più recenti sviluppi decostruttivi della storiografia sulla Rivoluzione. Credo quindi che tornare a confrontarsi con essa, e con la centralità che essa attribuisce ai limiti della teoria democratica lasciataci in eredità dalla Rivoluzione, sia un esercizio salutare. Anche perché, in epoca di degenerazioni autoritarie e populistiche della democrazia, ci induce a confrontarci con questioni che continuano a interrogarci.

I saggi che compongono questo volume esplorano un’ipotesi storiografica in gran parte diversa da quella appena tratteggiata, e cioè che l’esistenza di specifiche dinamiche autoritarie nella cultura politica rivoluzionaria francese non impedì affatto il formarsi al suo interno di una consapevolezza circa il potenziale dispotico della democrazia, ma al contrario la facilitò. Ne sono manifestazione evidente alcune originali analisi sviluppate dal personale politico rivoluzionario sui modi con i quali il dispotismo può germinare dalla pianta della sovranità popolare, ma anche articolati tentativi politico-costituzionali di arginare questa minaccia con i soli mezzi della democrazia. Questa “autocoscienza” della cultura rivoluzionaria francese si ripropone nel tempo e costituisce – questa l’ipotesi portante del lavoro – un lascito culturale che meriterebbe di essere recuperato alla riflessione contemporanea sulla democrazia.

Oggetto di attenzione privilegiato, in questo lavoro, sarà quella che le letture revisionistiche della Rivoluzione hanno indicato come la “via maestra”, se così si può dire, della degenerazione autoritaria della democrazia. Mi riferisco a quella assolutizzazione della sovranità popolare che legittima varie forme di appello all’espressione diretta del popolo, a garanzia di una piena e continuativa sussistenza della padronanza di sé del corpo politico. Che si tratti della reiterazione del potere costituente, del diritto di insurrezione, della revoca dei rappresentanti o dell’epurazione del corpo rappresentativo è qui – in questa possibilità sempre aperta di fare appello all’istanza superiore di una sovranità effettiva del popolo – una radice delle involuzioni autoritarie della democrazia. Non l’unica, ma certamente una radice feconda, dato che l’appello al popolo si presta a una grande varietà di declinazioni. In questa prospettiva, un’attenzione privilegiata sarà prestata alle aspettative riposte nella democrazia diretta, alla quale parte cospicua della cultura politica rivoluzionaria guarda ancora come alla “vera” democrazia e rispetto alla quale la democrazia rappresentativa è concepita, tutt’al più, come sostituto funzionale. Il ciclico ripresentarsi nella vicenda rivoluzionaria francese del mito della democrazia diretta sarà quindi il filo rosso dei cinque percorsi di ricerca in cui si articola questo lavoro.

Fin dal secondo capitolo, dedicato al ruolo che prima Rousseau e poi i Giacobini attribuiscono al mandato imperativo, appare evidente che il dispotismo democratico sperimentato dalla Rivoluzione nelle forme del Terrore non può essere ricondotto a una teoria democratica compiuta e in se stessa conclusa, dato che vi svolgono un ruolo rilevante titubanze e incongruenze teoriche; prime fra tutte le aporie presenti nella teoria democratica di Rousseau, che i Giacobini esacerbarono nel tentativo di rispondere alle nuove sfide costituite dalla rappresentanza politica moderna (Cap. 2).

L’idea che, in democrazia, la rappresentanza sia chiamata a far valere la pienezza e l’univocità di una sovranità popolare sempre sussistente è un elemento problematico del pensiero politico giacobino ed è anche un suo gravoso lascito teorico destinato a segnare la cultura politica rivoluzionaria in Francia. Per

mettere alla prova questa tesi e verificare la sussistenza di una tale *longue durée* ideologica, la ricerca si sposta una prima volta sulle forme di democrazia diretta che Gracco Babeuf, durante il Termidoro, pone a salvaguardia della società comunista (Cap. 4) e poi sull'effimero tentativo di dare alla democrazia diretta operatività immediata, in sostituzione delle istituzioni rappresentative: tentativo compiuto, mezzo secolo più tardi in piena Seconda Repubblica, da esponenti dello schieramento democratico e socialista come Moritz Rittinghausen, Victor Considérant e Alexandre Ledru-Rollin (Cap. 5). I percorsi di ricerca appena richiamati mostrano l'esistenza di modi profondamente diversi di intendere la democrazia diretta nelle culture politiche segnate dal retaggio della Rivoluzione francese, tra Prima e Seconda Repubblica. Se i giacobini oscillano tra lo spontaneismo delle sezioni popolari e l'appello al popolo da parte di una minoranza virtuosa di rappresentanti, fuoriuscendo così dal quadro normativo rousseauiano, il disegno istituzionale tratteggiato da Babeuf si rivela invece assai fedele al modello delineato dal *Contratto sociale*, mentre i progetti di *législation directe* concepiti tra il 1850 e il 1851 delineano un modello ancora differente, nel quale l'assolutizzazione del momento del voto e la sacralizzazione degli interessi dell'elettore conferiscono alla democrazia diretta un'inedita curvatura individualistica.

Il quadro disorganico che viene così delineandosi non invalida la tesi di un potenziale dispotico delle ideologie "dirttiste", ma revoca in dubbio la possibilità di ricondurre la cultura politica rivoluzionaria francese a una traiettoria lineare che inizia con Rousseau e prosegue con i giacobini, per poi innervare la teoria democratica contemporanea. La realtà è più composita e sfaccettata. Non solo perché l'appello alla manifestazione diretta della sovranità popolare assume forme diverse. Ma anche e soprattutto perché la cultura politica rivoluzionaria in Francia, contrariamente a quanto sostenuto dalla storiografia "revisionista", fu tutt'altro che incapace di concettualizzare il potenziale dispotico della democrazia. Come si argomenterà, sia nella fase giacobina, sia in quella che immediatamente segue il Quarantotto, il dibattito che accompagna la fase "costituente" di un nuovo ordine repubblicano

è segnato da una contrapposizione aperta tra chi prospetta forme politiche tali da assicurare il primato sempre sussistente della sovranità popolare e chi indica in tale scenario una forte ipotesi dispotica. In quest'ottica, assume un rilievo del tutto particolare la riflessione politica e costituzionale di Condorcet (Cap. 3) che è stata erroneamente considerata dalla storiografia di marca ideologica liberale alla stregua di un corpo estraneo alla Rivoluzione. Come si vedrà, in pieno "momento giacobino", Condorcet non si limitò a denunciare il potenziale dispotico degli appelli allo spontaneismo del movimento popolare, ma nel suo progetto di Costituzione repubblicana seppe far tesoro della lezione del 10 Agosto – il popolo in armi contro il tradimento perpetrato dai suoi rappresentanti –, proponendo istituti di democrazia diretta in funzione di contropotere rispetto ai rappresentanti. Se il pensiero di Condorcet lascia in dote alla teoria democratica una strumentazione costituzionale che cerca nelle manifestazioni della sovranità popolare un rimedio alle sue proprie degenerazioni dispotiche, la critica veemente alla quale Louis Blanc e Pierre-Joseph Proudhon tra il 1850 e il 1851 sottopongono i progetti coevi di democrazia diretta (Cap. 6) ha il merito invece di isolare e di sottoporre a critica serrata una varietà di processi degenerativi del "direttismo". In pagine segnate ancora una volta da una forte tensione rivoluzionaria, i due grandi esponenti del pensiero socialista e anarchico fanno i conti in modi diversi con Rousseau e indicano nel maggioritarismo, negli esiti spolicizzanti, nella manipolabilità dall'alto altrettanti fattori patologici della democrazia diretta. Proprio a ridosso dell'involutione cesaristica di cui avvertono i segni premonitori, i loro testi – che, non è inutile ricordarlo, sono del tutto estranei alla cultura liberale – rivelano piena consapevolezza delle derive autoritarie che possono essere implicate negli appelli alla sovranità "effettiva" del popolo, apportando come vedremo alla teoria democratica una concettualizzazione antidispotica che conserva intatto il suo valore.

I percorsi di ricerca sviluppati in questo volume hanno origine in articoli e saggi precedentemente pubblicati, che sono stati integrati e in alcuni casi fortemente rimaneggiati con l'autoriz-

zazione degli editori, che qui si ringraziano. Riepiloghiamo sinteticamente.

- Cap. 2: *Necessaria ma impossibile. La revoca dei delegati da Rousseau ai Giacobini*, in R. Bufano (a cura di), *La democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza*, Lecce, Milella, 2017, pp. 161-177.
- Cap. 3: *La dialettica costituzionale della democrazia in Condorcet*, «Pandemos», 1, 2023, pp. 1-18.
- Cap. 4: *Se Babeuf è democratico. Attualità di una riflessione storica e teorica sul potenziale illiberale della democrazia diretta*, «Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto», 2, 2021, pp. 97-128.
- Cap. 5: *I progetti di democrazia diretta della Seconda repubblica in Francia. Le derive autoritarie della spoliticizzazione*, in G. Barberis, A. Catanzaro, F. Falchi, C. Morganti, S. Quirico, A. Serra (a cura di), *Libertà, uguaglianza, sicurezza. Un dibattito fra storia del pensiero e teoria politica*, Monticello Conte Otto, Ronzani Edizioni Scientifiche, 2020, pp. 289-302.
- Cap. 6: *Il preludio del dispotismo. Blanc, Proudhon e i progetti di democrazia diretta del 1850-51*, «Studi storici», 4, 2019, pp. 965-992.

Ogni capitolo mette a fuoco sistemi teorici e dinamiche storiche precipue, isolando autori e passaggi storico-politici tra loro anche molto distanti. Le diverse “istantanee” presentano però tratti fortemente comuni e la loro “messa in prospettiva” viene a comporre un fascio di questioni teoriche e storiografiche che ancora ci interrogano.

2. Equivoci della democrazia commissaria. Da Rousseau ai Giacobini

Introduzione

La teoria democratica di Rousseau, la declinazione che ne diedero i Giacobini, il Terrore. Questa successione storica è la chiave di un'interpretazione storiografica, in larga parte condivisibile, che mostra una precisa relazione tra teoria e prassi politica. Imputare alla teoria democratica di cui è portatrice il ceto politico rivoluzionario gli esiti dispotici della Rivoluzione francese è certamente possibile, come diremo, ma prima di provare a ripercorrere questa strada, cerchiamo di individuare, e se possibile rimuovere, alcune ricorrenti semplificazioni. Una prima semplificazione consiste nell'enfatizzare il ruolo paradigmatico di Rousseau, imputandogli una purezza teorica che non ha; una seconda nel disconoscere la modalità spuria e sperimentale con cui i giacobini, a partire da Rousseau, diedero forma alla loro concezione della democrazia (ammesso che possa essere nominata al singolare); una terza consiste nel minimizzare o nell'ignorare tout-court le concezioni della democrazia che non presentano i caratteri e la genealogia di cui si è detto. Su quest'ultimo tema torneremo ripetutamente nei capitoli che seguono. Cominciamo ora a esplorare alcuni aspetti rimasti parzialmente in ombra del problematico lascito rousseauiano alla Rivoluzione.

I Giacobini non sono gli "eredi" né gli interpreti autentici di Rousseau, ma piegano Rousseau alle esigenze politiche della Rivoluzione². Seguendo questo condivisibile assunto, si prenderà ora in analisi la continuità che sembra a prima vista caratteriz-

² Cfr. A.M. Battista, *Introduzione metodologica*, in A.M. Battista *et al.*, *Il Rousseau dei giacobini*, Urbino, Università degli studi di Urbino, 1988, pp. 11-28; A.

zare il pensiero del ginevrino e quello dei leader giacobini nella critica del libero mandato parlamentare e nella configurazione di una “democrazia commissaria”. Preciso subito che con questa espressione mi riferirò qui ad un variegato insieme di concezioni della democrazia che, con gradi diversi di intensità, pone in questione l'autonomia della rappresentanza, invocando forme di controllo degli elettori sugli eletti e, quindi, la possibilità di una revoca dei secondi da parte dei primi³.

La composita galassia concettuale della “democrazia commissaria” che, nella seconda metà del XVIII secolo, trova le sue espressioni maggiori nelle opere di Rousseau e nel pensiero politico giacobino è un insieme disorganico di teorie, pratiche, contesti discorsivi e retorici, che si articolano intorno a due principi ben definiti, che in parte verranno meno nelle riproposizioni ottocentesche. Il primo principio, prodotto di una concezione monistica della sovranità, esige che la legge sia sempre l'espressione dell'interesse comune – dell'unico interesse comune alla collettività – e mai di interessi particolari. Il secondo, eretto a garanzia della sovranità popolare, invoca un'equivalenza *sempre sussistente* tra la volontà dei mandanti e quella dei mandatarî. Il primo principio si è sempre scontrato con le concezioni pluralistiche della democrazia, che ne hanno evidenziato la non desiderabilità⁴. Il secondo ha da sempre attratto le critiche delle concezioni realistiche della democrazia, che ne hanno messo in evidenza l'impossibilità pratica⁵.

Burgio, *Rousseau e gli altri: teoria e critica della democrazia tra Sette e Novecento*, Roma, Derive Approdi, 2012.

³ Nella letteratura politologica, “democrazia commissaria” e “democrazia delegata” sono espressioni pressoché interscambiabili, dato che “commissario” e “delegato” sono termini che implicano nell'uso politico l'idea di un vincolo di mandato (e si contrappongono in ciò a “rappresentante”). La prima presenta però un rimando alla terminologia rousseauiana che in questo contesto si intende preservare.

⁴ La critica pluralistica ha la sua formulazione paradigmatica in Hans Kelsen, per il quale «l'ideale di un interesse generale superiore e trascendente gli interessi dei gruppi [...] è un'illusione metafisica», cosicché la volontà generale «non può essere che la risultante, il compromesso fra interessi contrapposti» (H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia* [1929], in Id., *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 61-62).

⁵ L'idea di un'identità del volere tra i due poli della rappresentanza trova la sua più stringente confutazione in Joseph Schumpeter, nei capitoli XXI e XXII di *Capitalismo, socialismo, democrazia*, dove si legge, tra l'altro: «La volontà della maggioranza è la

Pur condividendo lo scetticismo dei realisti e il disagio dei pluralisti, l'obiettivo che qui mi propongo non è di carattere esclusivamente teorico. Cercherò piuttosto di mostrare come, sul piano storico, alcune incongruità teoriche di Rousseau nell'applicazione di questi due principi orientativi di una democrazia integrale divengano contraddizioni insuperabili per i Giacobini, nel quadro ormai mutato di un sistema parlamentare moderno.

Rousseau e il mandato imperativo. Due contraddizioni irrisolte

La critica della rappresentanza e la prefigurazione di un modello ideale di democrazia, nel quale un ruolo decisivo è attribuito a "commissari" revocabili, sono sviluppate da Rousseau in rapidissima successione, in pagine celeberrime del libro III, Cap. XV, del *Contratto sociale*, intitolato *Dei deputati o rappresentanti*⁶. Rousseau vi formula con toni altisonanti una condanna senza appello della rappresentanza, ravvisandone l'origine nell'«iniquo e assurdo» governo feudale e imputandone la rinnovata diffusione ai costumi moderni, che tengono gli uomini lontani dalle pubbliche assemblee, vuoi per pigrizia, vuoi per amore del denaro. I rappresentanti divengono in tal modo un corpo separato, un «potere intermedio» che svuota di contenuto l'autonomia dei cittadini: «Il popolo inglese crede di essere libero, ma si sbaglia di grosso; lo è soltanto durante l'elezione dei membri del parlamento, appena questi sono eletti, esso diventa schiavo, non è più niente»⁷. Per queste ragioni, l'unica forma di delega adeguata a una Repubblica è quella dei commissari revocabili:

La sovranità non può essere rappresentata per la stessa ragione che non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta, o è la volontà generale o è tutt'altra cosa, non c'è via di mezzo. Sicché i deputati del popolo non sono né possono essere i

volontà della maggioranza, non la volontà del "popolo". Quest'ultima è un mosaico che la prima non può assolutamente "rappresentare"» (J.A. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo, democrazia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1955, p. 255).

⁶ J.-J. Rousseau, *Il contratto sociale*, con un saggio introduttivo di R. Derathé, Torino, Einaudi, 2005, pp. 126-129.

⁷ Ivi, p. 127.

suoi rappresentanti, sono soltanto i suoi commissari, e non possono venire ad alcuna decisione definitiva. Qualsiasi legge che il popolo non abbia personalmente notificata è nulla, non è affatto una legge⁸.

In questo notissimo passaggio, la *deminutio* dei rappresentanti a “commissari” attiene alle questioni di principio. Non si configura cioè come un correttivo tecnico, bensì come la sola alternativa legittima alla rappresentanza: l'unica in grado di porre la sovranità popolare al riparo dall'arbitrio dei rappresentanti. Poiché «personalmente notificata» dal popolo, senza il filtro di un «potere intermedio» di tipo rappresentativo, ogni legge sarà l'espressione della volontà generale⁹.

Quanto più si pensa al ruolo delicatissimo che Rousseau affida ai commissari – *in primis*, l'istruzione dell'agenda e la redazione delle leggi – tanto più sorprende che la figura dei commissari non appaia in nessun'altra pagina del *Contratto sociale* e che restino così del tutto indefinite le modalità della loro nomina, i confini dei loro poteri, le forme della loro destituzione¹⁰. Come spiegare una lacuna così rilevante? Tutto lascia credere che Rousseau demandi la sistematizzazione della sua proposta politica al libro che non ha mai ultimato, le *Institutions politiques*, e che si sia limitato qui all'affermazione di un principio indefettibile: affinché il popolo sia il depositario del potere legislativo, occorre che la decisione di ultima istanza sulle leggi sia affidata ad esso¹¹ e che gli eletti siano revocabili (tali sono i commissari, per definizione), dunque privi di autonomo potere decisionale.

Quanto alle assemblee popolari, Rousseau pensa sul modello dei comizi romani ad assemblee «fisse e periodiche, che niente possa abolire o rimandare, in modo che al giorno stabilito il popolo sia legittimamente convocato» per eleggere i magistra-

⁸ *Ibidem*.

⁹ Sulla distinzione tra commissari e rappresentanti in Rousseau, cfr. V. Mura, *La teoria democratica del potere. Saggio su Rousseau*, Pisa, ETS, 1979, pp. 72-78.

¹⁰ Il capitolo IV del Libro quarto, *Dei comizi romani* (ivi, pp. 148-160), offre un repertorio storico dei modi di raccogliere i voti nelle assemblee popolari nella Roma repubblicana, ma non fornisce alcuna indicazione sull'istituzione dei commissari.

¹¹ «Non essendo le leggi che atti autentici della volontà generale, il corpo sovrano non potrebbe agire se non quando il popolo è adunato» (ivi, p. 121).

ti e approvare le leggi¹². Confortando la tesi ricorrente di un Rousseau largamente indifferente, se non ostile, al pluralismo, le assemblee popolari non sono né un luogo di proposta, né un luogo di discussione. Esse approvano o respingono le leggi sottoposte al voto dai commissari, mediante votazioni il più possibile unanimi¹³.

Rousseau sembra d'altra parte persuaso che la convocazione delle assemblee popolari non sia una prerogativa dei tempi antichi. Delinea nondimeno due scenari di natura fortemente irrealistica. La prima, conforme ai principi, è di non tollerare se non Stati di piccole dimensioni¹⁴. La seconda, in via di compromesso, è di «far risiedere alternativamente il governo in ogni città, e di adunarvi anche le assemblee del paese»¹⁵. Rousseau era un sognatore, ma non un utopista. Nell'ultima riga del capitolo, introduce infatti una considerazione e una nota, che mutano significativamente il quadro di praticabilità di una democrazia commissaria, delineando uno scenario confederale: «Farò vedere più avanti – scrive – come si possa riunire la potenza esterna di un grande popolo con la semplice costituzione politica e il buon ordine di un piccolo Stato». Nella nota, aggiunta posteriormente, si precisa che ciò è quanto l'Autore avrebbe avuto intenzione di fare quando fosse arrivato a discutere delle «confederazioni: materia completamente nuova, nella quale i principî devono ancora essere stabiliti»¹⁶. Proprio sui vantaggi del sistema federale, o confederale (i due termini sono in gran parte sovrapponibili prima della Rivoluzione americana) si baserà Rousseau alcuni anni più tardi, nelle *Considerazioni sul governo di Polonia*, proponendo in una chiave assai mutata il modello della democrazia commissaria.

¹² Ivi, p. 123.

¹³ «Quando il legame sociale comincia ad allentarsi [...] i voti non sono più unanimi [...] sorgono contraddizioni, discussioni e il miglior parere non è approvato senza dispute» (ivi, p. 140).

¹⁴ Ivi, p. 129.

¹⁵ Ivi, p. 124.

¹⁶ Ivi, p. 129.

Secondo Robert Derathé, le *Considerazioni sul governo di Polonia* (1771, pubblicate postume nel 1782)¹⁷ costituiscono non solo una testimonianza del realismo politico di Rousseau, ma anche la prova «che egli avrebbe infine fatto proprio il principio stesso del governo rappresentativo»¹⁸. La prima affermazione è pienamente condivisibile. La seconda merita di essere discussa.

Pur radicale nei suoi obiettivi repubblicani, la riforma della legge fondamentale polacca avanzata da Rousseau è espressamente ispirata a un prudente realismo politico, sotto un aspetto fondamentale: il tentativo di armonizzare i principi con le istituzioni sociali e i costumi politici consolidati dal tempo. Per ciò che qui interessa, ciò è particolarmente evidente quando Rousseau valorizza il carattere storicamente indomito della Dieta polacca di composizione nobiliare, per ridurre il potere del monarca elettivo, conferendo il potere legislativo e, più in generale, la funzione di indirizzo politico ad una Dieta nazionale elettiva (composta da Camera dei Nunzi e da un Senato): i nobili vi avrebbero conservato un ruolo importante, pur nel quadro di un progressivo ampliamento del suffragio e di una modalità graduata per l'accesso alla cittadinanza¹⁹. Risponde a principi di prudenza politica anche la modalità con la quale è operata la trasformazione della Polonia in una federazione: facendo tesoro delle antiche unità amministrative, i palatinati, presso i quali si sarebbero installate le diete locali, composte da tutti i cittadini²⁰. È in questo quadro, come ora vedremo, che il paradigma della democrazia commissaria viene rivisitato, a partire da una figura non compiutamente tematizzata nel *Contratto sociale*: il mandato imperativo.

In una pagina molte volte citata, Rousseau ritorna in termini rinnovati sulla natura e sulle forme della delega:

¹⁷ J.-J. Rousseau, *Considerazioni sul governo di Polonia*, in Id., *Scritti Politici*, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, vol. III (1994), pp. 175-281.

¹⁸ R. Derathé, *Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps*, Paris, Puf, 1950, p. 279.

¹⁹ Cfr. Rousseau, *Considerazioni* cit., pp. 197-222.

²⁰ Ivi, p. 197.

Uno dei maggiori inconvenienti dei grandi Stati, quello fra tutti che fa della libertà la cosa più difficile da conservare, è che il potere legislativo non può presentarsi direttamente, e può agire solo per deputazione. La cosa include aspetti buoni e cattivi, ma il male supera il bene²¹.

Dopo aver rapidamente accennato, forte dell'esempio inglese, al flagello della corruzione che nel sistema parlamentare «dell'organo della libertà fa strumento di servitù», Rousseau prosegue indicando «due mezzi atti a prevenire» questo esito funesto. Il primo è la frequenza delle elezioni. Il secondo mezzo «è di impegnare i rappresentanti a seguire rigorosamente le istruzioni ricevute, rendendo conto in modo rigoroso a chi li ha delegati della condotta tenuta nella dieta»²².

Va subito notato che, a differenza di quanto avveniva nel *Contratto*, non c'è più traccia qui di una ratifica popolare delle leggi: il potere legislativo è integralmente trasferito alla Dieta nazionale, un organismo elettivo. Anche in termini lessicali, Rousseau non contesta più la legittima esistenza di un organo di carattere rappresentativo. L'obiettivo polemico della sua argomentazione è mutato: è *l'autonomia dei rappresentanti*. Per ovviare alla quale si esige ora una precisa corrispondenza tra la volontà dei mandanti e quella dei mandatari: spetterà alle diete locali nominare, *fornire istruzioni* e, in caso di infedeltà, revocare i membri della Camera dei Nunzi.

Contraddicendo l'interpretazione offerta da Derathé – di un Rousseau a un passo dall'accogliere i principi del governo rappresentativo –, una lunga tradizione critica novecentesca, non soltanto di matrice liberale, ha considerato gravido di conseguenze per la storia politica francese l'obiettivo rousseauiano di garantire, attraverso il *mandato imperativo*, una piena corrispondenza tra la volontà dei mandanti e quella dei mandatari²³. Il mandato imperativo di Rousseau interpreterebbe la delega co-

²¹ Ivi, p. 204.

²² Ivi, p. 205.

²³ Per una formulazione paradigmatica di questa tesi, cfr. J.L. Talmon, *The Origins of Totalitarian Democracy*, London, Secker & Warburg, 1952, tr. it. *Le origini della democrazia totalitaria*, Presentazione di C. Galli, Bologna, il Mulino, 2000; J. Juillard, *La faute à Rousseau. Essai sur les conséquences historiques de la souveraineté populaire*, Paris, Seuil, 1985.

me il mero sostituto funzionale della democrazia diretta e non come una relazione di “esteriorità” tra due soggetti differenziati e capaci di reciproche interazioni. Bloccando il rapporto di delega entro gli imperativi dell'*identità* e dell'*unicità* della volontà, Rousseau avrebbe preparato il campo alla concezione monistica e antipluralistica della rappresentanza espressa dal personale politico giacobino²⁴. Questa lettura, come quella di segno opposto di Derathé, “prova troppo”, perché elimina dal campo di osservazione titubanze e contraddizioni intraviste, ma non risolte dall'Autore, che mostrano un Rousseau meno tetragono nella sua proposta teorica di quanto lo abbiano raffigurato apologeti e detrattori novecenteschi.

Nelle *Considérations*, il sistema di delega è articolato in tre momenti. *Primo*: le diete locali devono compilare con gran cura, con l'ausilio di una commissione, le istruzioni da dare ai Nunzi²⁵. *Secondo*: occorre che ciascun Nunzio «ogni volta che dice una parola alla Dieta nazionale, ogni volta che prende un'iniziativa, si veda in anticipo sotto lo sguardo dei suoi elettori», condizione che può essere soddisfatta solo attraverso il voto ad alta voce per tutte le deliberazioni della Dieta nazionale²⁶. *Terzo*: ciascun Nunzio deve periodicamente rendere conto del suo operato alla propria dieta locale e ottenerne l'approvazione, pena l'esclusione da qualunque nunziatura futura²⁷.

Rispetto a una tale configurazione della democrazia commissaria, si pongono almeno due questioni che Rousseau lascia pesantemente inevase. La prima riguarda la possibilità di conciliare un vincolo di mandato istituito *su base locale* con il postulato della legge come espressione della volontà generale. Se il delegato è strettamente vincolato al mandato dei suoi elettori, come escludere che interessi territoriali o corporativi si impongano a lui, *in vece* dell'interesse comune della nazione? Sotto questo

²⁴ Tra i contributi più significativi in questa direzione: L. Jaume, *Le discours jacobin et la démocratie*, Paris, Fayard, 1989; M. Gauchet, *La révolution des pouvoirs: la souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-1799*, Paris, Gallimard, 1995; P. Rosanvallon, *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998.

²⁵ Rousseau, *Considerazioni* cit., p. 205.

²⁶ Ivi, pp. 206 e 215.

²⁷ Ivi, p. 205.

aspetto, la riforma proposta da Rousseau è resa vulnerabile sia dal sistema federale, che rende il delegato responsabile unicamente verso le diete locali, sia dalla composizione prevalentemente nobiliare delle diete locali che, nonostante la graduale ammissione all'elettorato passivo della borghesia, sovrarappresenta gli interessi di ceto. Rousseau sembra aver intuito queste difficoltà teoriche, quando, con un interessante *lapsus calami* afferma che la possibilità di raccogliere in tal modo «*le volontà della nazione*» (al plurale) compensa ampiamente gli inconvenienti di natura particolaristica impliciti nel mandato imperativo. Leggiamo il passo per esteso: «Quand'anche vi fosse qualche inconveniente a tenere i nunzi così soggetti alle istruzioni ricevute, non ci sarebbe lo stesso da esitare, di fronte all'immenso vantaggio che la legge non sia mai se non l'espressione reale *delle volontà della nazione*»²⁸.

La formulazione al plurale della «volontà della nazione» ci presenta un Rousseau quantomeno inedito ed è rivelatrice di una prima grande contraddizione aperta, destinata a produrre esiti deflagranti durante la Rivoluzione: l'estrema difficoltà – forse l'impossibilità – di conciliare il mandato imperativo con una concezione monistica della volontà generale. I mandanti, tanto più in un quadro federale, esprimono volontà (e interessi) plurali; la volontà generale (come l'interesse al quale è rivolta) è una per definizione²⁹.

Il secondo nodo irrisolto riguarda la compatibilità del vincolo di mandato con la presenza di un'assemblea legislativa che si vuole dotata di un pieno potere deliberante. Rousseau si trova a dover fronteggiare qui una sfida teorica che costituirà il rovello dei leader giacobini: come evitare che il mandato imperativo inibisca la discussione e paralizzi l'assemblea al momento del voto? Rousseau sembra consapevole della posta in gioco quando cerca strumenti diversificati per assicurare la capacità della Dieta na-

²⁸ Ivi, p. 206.

²⁹ È stato Carl Schmitt a evidenziare che il mandato imperativo è in contraddizione non solo con la rappresentanza politica, ma anche con la concezione rousseauiana di popolo come unità politica: con il mandato imperativo «il deputato verrebbe a dipendere dalla volontà dei suoi elettori [...], non dalla volontà di tutto il popolo» (C. Schmitt, *Dottrina della costituzione*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 345).

zionale di deliberare, *nonostante* il mandato imperativo. Abolisce innanzitutto il *liberum veto* dei Nunzi, che aveva storicamente condannato alla paralisi l'assemblea polacca, adottando il voto per testa, secondo maggioranze di proporzioni variabili al variare dell'oggetto³⁰. Esige poi il più assoluto rispetto delle decisioni assunte dalla Dieta nazionale, da parte delle diete locali³¹, eliminando così l'obbligo per i mandatari del *referring back*, che nella rappresentanza d'*Ancien Régime* imponeva il ritorno agli elettori per ricevere indicazioni su questioni non previste³². Quest'insieme di misure contribuisce indubbiamente a ridimensionare l'efficacia del mandato imperativo, e parallelamente ad ampliare i poteri dell'assemblea, dato che la revoca degli eletti può compiersi soltanto *ex post*, a deliberazione avvenuta.

Il quadro disegnato da Rousseau non è però così lineare. Potranno i mandatari discutere, e votare, su questioni non previste nelle istruzioni? Su un tema così rilevante, Rousseau vacilla. Per un verso si esprime in favore di un'autonomia limitata del delegato, autorizzandolo a *opinare liberamente* da buon cittadino, «purché il nunzio – ed è una precisazione rilevante – non faccia nulla di contrario all'espressa volontà di coloro che rappresenta»³³. Per altro verso, però, nega ogni rilievo pratico alla questione: poiché la Camera dei Nunzi avrà solo a che fare con questioni di interesse generale, e non avrà alcun ruolo nei particolari dell'amministrazione, «non può mai trovarsi a dover trattare una questione imprevedibile»³⁴. A ciò si aggiunga che le istituzioni sociali e politiche delineate nelle *Considérations* trasformano la fedeltà al mandato in un elemento cardine dell'*ethos* repubblicano e in uno strumento per la coesione della comunità, che vale all'eletto l'ascesa nello status civile e politico. Sono infatti eleggibili al Senato soltanto coloro che, eletti tre

³⁰ Rousseau, *Considerazioni* cit., pp. 222-225.

³¹ «Quando una legge è stata portata in piena Dieta, alle piccole diete non riconosco neanche il diritto di protestare. Puniscano i loro nunzi; li facciano anche decapitare se hanno prevaricato; ma obbediscano, in pieno, sempre, senza eccezione né protesta» (ivi, p. 206).

³² Cfr. N. Zanon, *Il libero mandato parlamentare*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 44-45.

³³ Rousseau, *Considerazioni* cit., p. 206.

³⁴ *Ibidem*.

volte nunzi, abbiano «sempre ottenuto l'approvazione dei loro elettori nelle piccole diete di relazione³⁵.

Ad ogni conto fatto, nelle *Considerazioni sul governo di Polonia*, il vincolo di mandato ha un'effettività limitata, sufficiente però a vanificare la funzione deliberante dell'assemblea. È questa la seconda contraddizione irrisolta che Rousseau consegna in eredità alla leadership rivoluzionaria.

I Giacobini, con e oltre Rousseau

Le diverse declinazioni giacobine della democrazia commissaria danno forma nel loro insieme a un poderoso arsenale di proposte e, al tempo stesso, a uno dei più macroscopici fallimenti di ogni tempo nel tentativo di dare forma compiuta, e un contesto legale, all'organizzazione della sfiducia verso i deputati³⁶. Contrariamente a quanto si è spesso sostenuto, però, un tale fallimento non può essere imputato a Rousseau. Come si è visto, il ginevrino aveva consegnato alla posterità un modello teorico di “democrazia diretta, attraverso i commissari” e una declinazione in chiave democratica del mandato imperativo che poggiavano su due pilastri: il rifiuto dell'autonomia dei delegati e una forte apertura di credito verso una struttura confederale dello Stato. Ebbene, nel momento in cui i giacobini guardano a Rousseau come al nume tutelare di una democrazia integrale, ambedue questi pilastri sono stati sgretolati da un'accelerazione storica imprevedibile.

Come sappiamo bene, i giacobini contribuiscono a dar forma a un sistema parlamentare moderno che, fin dall'estate del 1789, aveva trovato nella rappresentanza della nazione il suo fondamentale elemento di snodo³⁷ e nel rifiuto del mandato im-

³⁵ Ivi, p. 251.

³⁶ Cfr. P. Rosanvallon, *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia* (2006), con un saggio introduttivo di L. Scuccimarra, Roma, Castelvecchi, 2017, pp. 32-46 e pp. 99-102.

³⁷ Su proposta di Sieyès, il 17 giugno 1789 i deputati del Terzo Stato proclamano: «La dénomination d'Assemblée nationale est la seule que convienne», tra gli altri motivi perché «la représentation est une et indivisible» (cit. in Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 283).

perativo la sua condizione di possibilità³⁸. La rappresentanza politica di tipo moderno che per la prima volta nella storia europea prende corpo nell'Assemblea Nazionale costituisce al tempo stesso per i Giacobini una fonte di legittimità, l'arena della loro battaglia politica e il contesto entro il quale essi pensano, e praticano, il rapporto di delega. I Giacobini sono deputati della nazione francese, deliberano in Assemblea e si considerano senza eccezione i mandatari di tutto il popolo francese, del quale ritengono di incarnare la voce più pura. L'indivisibilità della rappresentanza è un principio che difendono a spada tratta e a più riprese, contro le tentazioni federaliste³⁹.

Pur all'interno di questa camicia di forza, almeno fino alla "presa del potere" conseguita con l'epurazione dei Girondini dalla Convenzione, nel maggio-giugno del 1793, i Giacobini operano uno sforzo continuo e articolato contro il libero mandato parlamentare. In quest'opera, il riferimento a Rousseau è costante, ridondante, ma asimmetrico: insistito nella *pars destruens*; pressoché assente nella *pars costruens*, laddove si tratta di individuare forme adeguate ad arginare, o a sostituire, il libero mandato. Il principio rousseauiano più frequentemente evocato contro l'autonomia dei rappresentanti è la necessaria sussistenza di un'identità continuativa e non fittizia tra la volontà popolare e quella espressa dai delegati (un principio che, come abbiamo visto, presentava in Rousseau molte crepe sul piano attuativo). Esemplarmente, tanto Saint-Just, tanto Robespierre nell'aprile del 1793 fanno appello esplicito proprio a questo principio, e in modo particolare a Rousseau, per affossare il modello di democrazia partecipata che nel progetto di Costituzione girondina coesisteva con l'autonomia dei rappresentanti⁴⁰. Saint-Just

³⁸ Così recita la decisione assunta dall'Assemblea Nazionale l'8 gennaio 1790: «Les mandats impératifs étant contraires à la nature du Corps Législatif qui est essentiellement délibérant [...] aucune assemblée d'électeurs ne pourra ni insérer dans le procès verbal de l'élection, ni rédiger séparément aucun mandat impératif» (cit. in Zanon, *Il libero mandato* cit., pp. 51-52).

³⁹ Sul «doppio statuto» che fa dei Giacobini al tempo stesso dei «mandatari e rappresentanti», Cfr. C. Wolikow, *1789-anno III: l'émergence de la démocratie représentative*, in *L'an I et l'apprentissage de la démocratie*, a cura di R. Bourderon, Saint-Denis, Éditions PSD, 1995, pp. 60-66.

⁴⁰ Come si vedrà nel capitolo che segue, il progetto di Costituzione "girondina",

si richiama a Rousseau per rivendicare la necessaria prevalenza della «volontà materiale e simultanea» su quella «speculativa» generata dalla rappresentanza⁴¹. Robespierre invece per rivendicare un integrale dovere di rendiconto da parte dei deputati⁴².

Dei due diversi modelli di delega delineati da Rousseau, rispettivamente, nel *Contratto* e nelle *Considerazioni sul governo di Polonia*, è il secondo a prevalere nel discorso giacobino. L'idea che la ratifica popolare delle leggi possa costituire una modalità *ordinaria* di espressione della sovranità ha un ruolo del tutto marginale: perfino la Costituzione montagnarda del 24 giugno 1793 farà di essa una modalità straordinaria, attivabile solo mediante una procedura aggravata⁴³. Conserva invece piena validità presso i Giacobini il secondo modello, che affida il potere legislativo a un'assemblea di delegati, con un qualche tipo di vincolo di mandato.

Dal dibattito sulla costituzione monarchica del 1791 a quello sulla Costituzione repubblicana del febbraio-giugno 1793, il vincolo di mandato è reclamato ripetutamente e con estrema coerenza da Robespierre, sulla base di due precise istanze: diritto per i cittadini di esprimere un giudizio sui “mandatari”; diritto di revoca dei “mandatari”, sia singolarmente, sia nel loro insieme. Mi limito qui a due citazioni, che ben sintetizzano la prospettiva dell'Incorruttibile. In un discorso tenuto alla Legislativa alla vigilia del 10 Agosto 1792, Robespierre afferma che «i mandatari del popolo sono con il sovrano nel medesimo rapporto che i commessi di un privato con il loro committente, che

e in modo particolare il suo Titolo VIII che regola la *Censura del popolo sugli atti della rappresentanza* prevede forme differenziate di partecipazione popolare al processo legislativo e di controllo democratico sull'operato dell'Assemblea, senza con ciò negare l'autonomia della rappresentanza. In tema, cfr. G. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, Milano, FrancoAngeli, 2001 e C. Cassina, *Piano di Costituzione, 1793. Testo e contesto*, Torino, Giappichelli, 2017.

⁴¹ Saint-Just, *Discours sur la Constitution en France* (1793), in Id., *On ne peut pas régner innocemment*, Paris, Editions Mille et une nuits, 1996, p. 21.

⁴² M. Robespierre, *Sulla proprietà. Seguito dal progetto di Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1793), in Id., *La rivoluzione giacobina*, a cura di U. Cerroni, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 125.

⁴³ L'articolo 60 della Costituzione montagnarda stabilisce che ogni legge «proposta» dal Corpo legislativo è approvata se, «nella metà dei dipartimenti più uno, un decimo delle assemblee primarie non ha reclamato».

il servitore con il padre di famiglia»⁴⁴. L'articolo 26 del progetto di *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, presentato da Robespierre alla Convenzione il 2 aprile 1793, recita: «Il popolo ha il diritto di conoscere tutte le azioni dei suoi mandatari; essi devono dargli un rendiconto fedele della loro gestione e assoggettarsi al suo giudizio con rispetto»⁴⁵.

Si impongono qui due precisazioni. In primo luogo, giudizio e revoca sono strumenti che entrano in azione soltanto *ex post*, legittimando un'autonomia almeno *pro tempore* del mandatario⁴⁶. In secondo luogo, nei discorsi di Robespierre non c'è mai alcun riferimento al momento iniziale da cui sorge la delega: le *istruzioni*, ovvero il trasferimento dei “contenuti” della delega. Ed è questo il segno tangibile di un'emancipazione giacobina da Rousseau nel nome di una “relativa autonomia” dei deputati, o se si vuole di una rilettura contingente di Rousseau, destinata ad acuire in modo esponenziale gli equivoci. In assenza di istruzioni precise e formulate secondo procedure condivise, restano del tutto indefiniti *i soggetti* chiamati a far valere il vincolo di mandato. Indefinito è anche *l'oggetto* su cui far valere il giudizio e il potere di revoca da parte dei mandatari. D'altra parte, nella dottrina per cui ogni deputato rappresenta la nazione intera, la sola idea di istruzioni fornite ai delegati da singole sezioni del corpo politico è una contraddizione *in rebus*, assumendo per i Giacobini stessi il significato di una pericolosa frammentazione della sovranità. In assenza di istruzioni, non deve sorprendere che i principi del giudizio e della revoca dei mandatari, affermati con tutta l'enfasi oratoria possibile, non trovino mai una via di espressione istituzionale. Nemmeno nella Costituzione montagnarda del 24 giugno 1793, che non presenta più alcuna traccia della censura popolare sugli atti del legislativo.

L'impossibilità di tradurre in disposizione costituzionale il principio del vincolo di mandato è d'altra parte riconosciuta

⁴⁴ Cit. in Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 305.

⁴⁵ Robespierre, *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, in Id., *La rivoluzione giacobina* cit., p. 125.

⁴⁶ In tema, cfr. Zanon, *Il libero mandato* cit., pp. 28-29; H.F. Pitkin, *La controversia mandato-indipendenza*, in Id. *Il concetto di rappresentanza*, con una Prefazione di A. Pizzorno, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 211-246.

dallo stesso Robespierre, nel suo intervento alla Convenzione, pochi giorni prima dell'approvazione della Costituzione montagnarda (quando è in discussione quello che sarebbe divenuto l'art. 43 del testo definitivo, relativo all'immunità parlamentare). Per la sua importanza, il brano merita di essere riproposto integralmente:

Avevo ritenuto possibile che alla fine di ogni legislatura i mandatari del popolo fossero tenuti a rendergli conto della loro condotta [...]. Ho tuttavia incontrato in questo strumento una quantità di difficoltà; mi sono reso conto che in alcuni casi si sarebbe pronunciata la giustizia del popolo, in altri casi l'intrigo avrebbe dominato e avrebbe soffocato la verità. Ecco ciò che mi ha impedito di presentarvi un progetto su questo punto⁴⁷.

Alla luce di quanto si è detto, la «quantità di difficoltà» incontrate dall'Incorruttibile può essere facilmente intuita. Restano ora da prendere in analisi le forme *extra legem*, mediante le quali Robespierre e il Club giacobino sperimentano una pratica della democrazia commissaria dai tratti fortemente populistici.

Reductio ad unum

Fin dall'estate del 1789, in club rivoluzionari come il *Cercle social* e il *Club des Cordeliers*, la proposta di istituzionalizzare un potere democratico di tipo «negativo», sul modello del tribunato romano, affiora ripetutamente⁴⁸. L'occasione si ripresenta nel maggio-giugno 1793, quando la Convenzione epurata dai Girondini affida la redazione di un nuovo progetto di Costituzione al montagnardo Hérault de Séchelles, il quale vi inserisce la proposta di un *Jury National* composto da «un eletto per ogni dipartimento», con il compito di «garantire i cittadini dall'oppressione del Corpo legislativo e del Consiglio esecutivo»⁴⁹. È l'ora della verità. I giacobini hanno il pieno controllo della Convenzione e il *Jury National* sembra poter fornire uno strumento legale, democratico, compatibile con l'autonomia della rappre-

⁴⁷ Cit. in Zanon, *Il libero mandato*, cit., p. 15, traduzione mia.

⁴⁸ Cfr. P. Rosanvallon, *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Paris, Seuil, pp. 141-143.

⁴⁹ Cit. *ivi*, p. 142.

sentanza, per contenere il temuto dispotismo dell'assemblea. Eppure, le parole pronunciate alla Convenzione da Robespierre si riveleranno decisive nel determinare l'accantonamento della proposta:

Vi è un solo tribuno del popolo in cui io possa confidare: il popolo stesso. È a ciascuna sezione della repubblica francese che io affido il potere tribunizio, ed è facile organizzarlo in una maniera adeguatamente lontana sia dalle bufere della democrazia assoluta sia dalla perfida tranquillità del dispotismo rappresentativo⁵⁰.

Merita tutta la nostra attenzione il fatto che vigilanza e sorveglianza sull'operato dei deputati siano qui affidati a due soggetti interscambiabili: il popolo nella sua integralità, o ciascuna sezione del popolo. Questa formulazione ancipite dell'espressione della sovranità e indefinita nelle forme è un elemento di lungo corso del discorso politico giacobino⁵¹. Parafrasando Ernesto Laclau, si potrebbe aggiungere che i Giacobini – attraverso l'evocazione di una *parte del popolo* come referente semantico di *tutto il popolo* – sono il primo soggetto politico moderno a fare un uso retorico massiccio, e coronato da successo, della *pars pro toto*, preconditione per l'egemonia di ogni discorso populistico⁵². Un tale procedimento, ha nel discorso giacobino versioni diverse, a seconda che a “simboleggiare” il popolo-tutto siano chiamati il Club dei giacobini, le sezioni parigine, ovvero una leadership che nella sua purezza rispecchia fedelmente la natura incorrotta della volontà popolare.

È importante richiamare a questo riguardo il ruolo che i Giacobini e in modo del tutto precipuo Robespierre attribuiscono all'idea di una «bontà del popolo», contrapposta all'ingordigia dei ricchi e alla corruzione delle élites governanti. In un celebre discorso del marzo 1791 contro il Decreto del marco d'argento (che istituiva un sistema elettorale censitario), Robespierre illustra la dicotomia in questi termini: «Non vi è nulla di tanto

⁵⁰ Robespierre, *Sulla Costituzione*, in Id., *La rivoluzione giacobina* cit., p. 134.

⁵¹ Cfr. Jaume, *Le discours jacobin et la démocratie* cit., e in particolare il capitolo 2 della parte III (*La localisation de souveraineté: une controverse permanente*), pp. 282-323.

⁵² E. Laclau, *La ragione populista*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

giusto e di buono quanto il popolo [...]. Il popolo chiede solo il necessario; i ricchi invece pretendono tutto, vogliono invadere tutto, e dominare tutto. L'interesse del popolo è l'interesse generale, quello dei ricchi è l'interesse particolare»⁵³. In questo come in altri interventi dell'Incorruttibile, che si ripetono con impressionante coerenza, si afferma una concezione al tempo stesso etica e sociologica di popolo, nella quale il popolo buono e giusto coincide con i non-ricchi e i non-governanti. Da qui, il principio che lo stesso Robespierre collocherà nell'art. 25 del suo progetto di *Dichiarazione dei diritti* nel maggio 1793: «ogni istituzione che non considera il popolo come buono e il magistrato come corruttibile è difettosa»⁵⁴.

L'idea del popolo come “sorgente pura” e viceversa dei magistrati come soggetti sui quali vigilare è uno degli assi retorici del “discorso di opposizione” sviluppato dai Giacobini, dall'Ottantanove fino all'estate del 1793. Tanto la componente etica – il popolo buono –, tanto la componente sociologica – il popolo “minuto” – concorrono ad articolare quel campo di tensione tipicamente populistico tra un “noi” e un “loro”⁵⁵ che nel caso dei Giacobini è per molti versi sovradeterminato storicamente: un “noi” costituito dai “patrioti” e un “loro” composto dai “cospiratori”, dai “traditori” o dai “nemici della Rivoluzione”. In assenza di una cornice legale nella quale manifestarsi, la sfiducia verso la rappresentanza sulla base della dicotomia “patrioti-traditori” dispone ora di questo doppio binario, etico e sociologico, per esprimersi: una qualche manifestazione della “purezza” popolare, ovvero una qualche espressione diretta delle componenti più “semplici” del popolo. Proprio in virtù di questa doppia natura, il Club giacobino, terminale e centro

⁵³ Robespierre, *Sulla necessità di revocare il decreto sul marco d'argento*, in Id., *La rivoluzione giacobina* cit., p. 35.

⁵⁴ Robespierre, *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, in Id., *La rivoluzione giacobina* cit., p. 125. In Rousseau non mancano certo le premesse per una concezione della rivoluzione come purificazione. In tema, cf. F. Berti, *Purezza e redenzione. Jean-Jacques Rousseau e il diritto naturale*, Padova, Cedam, 2021.

⁵⁵ Cfr. Y. Mény, Y. Surel, *Populismo e democrazia*, Bologna, il Mulino, 2004; J.-W. Müller, *Che cos'è il populismo*, Milano, Università Bocconi Editore, 2017; N. Urbinati, *Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, Bologna, il Mulino, 2020.

di organizzazione della rete di società popolari diffuse in tutta la Francia rivoluzionaria (oltre 6.000 nel momento di massima espansione) è, nella sua stessa autorappresentazione, la prima e la più importante delle “metafore viventi” del popolo sovrano.

Negli ultimi decenni del Novecento, il dibattito storiografico ha prodotto giudizi fortemente polarizzati sul carattere più o meno democratico del Club giacobino: luogo di «apprendistato della parola» e della cittadinanza⁵⁶, o viceversa macchina implacabile per l'organizzazione del consenso⁵⁷. Queste opposte interpretazioni convergono però nel mettere in evidenza che il Club giacobino presenta quantomeno «forme anticipatrici» del moderno partito politico: sia sotto l'aspetto dell'organizzazione, mediante la rete di società popolari affiliate alla casa-madre; sia come strumento di intermediazione politica, in quanto luogo di confronto tra cittadini e rappresentanti. Come ogni partito, d'altra parte, anche il Club giacobino è costretto a competere con altri centri di formazione dell'opinione: le società di ispirazione monarchica, il Club dei cordiglieri, le sezioni parigine, la sanculotterie. È Danton, nel giugno del 1792, a prendere atto dello scarto tra la realtà e il diritto vigente: «Nous sommes biens sociétés politiques par le fait, mais nous ne le sommes par le droit»⁵⁸. Simile, in tutto e per tutto, al partito politico, il Club giacobino rifiuta tuttavia nel modo più fermo questa definizione, invocando la propria capacità di esprimere nella forma eticamente e sociologicamente più pura la volontà del popolo “incorrotto”.

Come si è detto, questa *reductio ad unum* non è riconducibile a Rousseau. È piuttosto una torsione populistica del suo pensiero. Nel *Contratto sociale*, Rousseau non si era limitato ad affermare che «per avere veramente l'espressione della volontà generale» è necessario «che non ci sia alcuna società particolare». Aveva anche avuto cura di aggiungere due precisazioni. La prima: «quando una di tali associazioni è così estesa da prevalere su tutte le altre [...], allora una volontà generale non esiste

⁵⁶ M. Vovelle, *I giacobini e il giacobinismo*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 48.

⁵⁷ Cfr. F. Furet, voce «Giacobinismo», in F. Furet, M. Ozouf (a cura di), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1988, pp. 676-686.

⁵⁸ Cit. in Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 86.

più e il parere che prevale è un parere particolare». La seconda: «nel caso che vi siano delle società parziali bisogna moltiplicarne il numero e prevenirne la diseguaglianza»⁵⁹. Muovendosi fuori dal quadro normativo delineato da Rousseau, il Club giacobino, in quanto “tribunale dell’opinione” concepisce se stesso, prima di tutto, come il luogo-simbolo della “vigilanza” popolare contro i “nemici della Rivoluzione”.

Nel settembre 1791, nel quadro di una dura opposizione ai decreti restrittivi della libertà di associazione, Robespierre riepiloga davanti all’Assemblea i compiti che il Club giacobino di Parigi, insieme alle società “sorelle”, ha svolto e dovrà continuare a svolgere nel quadro della Rivoluzione: il Club difende la Rivoluzione dagli attacchi portati dai «nemici interni ed esterni»; oppone «la sorveglianza delle persone oneste alla forza degli intriganti, ambiziosi e corrotti». Robespierre ricorda infine, a vanito del Club giacobino, che fin dall’inizio della Rivoluzione, le società «si riunivano innanzitutto per prepararsi a combattere in questa stessa assemblea la lega dei nemici della rivoluzione»⁶⁰.

Che la sorveglianza degli onesti sui deputati corrotti potesse tradursi in un potere di revoca dei deputati, nel 1791 è solo un auspicio. Ma diventerà ben presto una pratica rivendicata come legittima. Nel clima insurrezionale che precede il 10 Agosto 1792 – arresto del re e scioglimento della Legislativa – Robespierre, dopo aver condotto per mesi una battaglia contro i deputati brissottini accusati di proteggere le trame dei ministri girondini e del generale Dumouriez, chiede che «le assemblee primarie possano esprimere il loro giudizio sulla condotta dei loro rappresentanti; o che possano almeno revocare, seguendo le regole che saranno stabilite, coloro che avranno abusato della loro fiducia»⁶¹. Il solo fatto che le assemblee primarie, organismo preposto all’elezione dei rappresentanti, venissero evocate con il compito di sfiduciare i deputati “corrotti” era una forzatura del quadro legale di entità ben minore rispetto a quella che sarà messa in atto per epurare la Convenzione dalla com-

⁵⁹ Rousseau, *Il contratto sociale* cit., p. 43.

⁶⁰ Robespierre, *La rivoluzione giacobina* cit., pp. 52-54.

⁶¹ Cit. in Jaume, *Le discours jacobin* cit., p. 83.

ponente girondina. Nei giorni che precedono il 2 giugno 1793, Robespierre metterà da parte i residui scrupoli legali e dalla tribuna del Club giacobino tuonerà contro i deputati Girondini, invocando direttamente l'insurrezione: «Invito il popolo a mettersi nella Convenzione nazionale in insurrezione contro tutti i deputati corrotti»⁶².

Una volta bonificati il Club giacobino e soprattutto la Convenzione dalle sue componenti impure, il discorso d'opposizione lascia posto al "discorso di governo". La logica della parte per il tutto è ancora in opera, ma i ruoli sono mutati: sono ormai i rappresentanti a dover vigilare su se stessi e sulla propria purezza, a garanzia della loro conformità alla "fonte pura" della legittimità. Il 5 febbraio 1794, poco prima di formulare la famigerata teoria rivoluzionaria del «terrore» come «forza al servizio della virtù», Robespierre cancella ogni residuo margine di dialettica tra cittadini e delegati: «Se esiste un corpo rappresentativo, un'autorità principale, costituita dal popolo, spetta ad essa il compito di sorvegliare e di reprimere, incessantemente, tutti i funzionari pubblici. Ma chi mai reprimerà quell'autorità, se non la sua virtù personale?»⁶³.

Nella forma dell'auto-epurazione, si preannuncia così il *déravage terroristic* che condurrà alla progressiva eliminazione fisica delle minoranze: degli indulgenti, degli hébertisti e infine dello stesso Robespierre. E tramonta al tempo stesso la fallimentare ricerca rivoluzionaria di un antidoto all'autonomia della rappresentanza.

L'epitaffio dell'utopia democratica giacobina è scritto da Collot d'Herbois, giacobino, montagnardo, tra i principali accusatori di Robespierre. Due giorni dopo l'esecuzione dell'Incorruttibile, l'11 termidoro, egli difende ad oltranza la legittimità del Club giacobino con queste parole: «I giacobini sono la Convenzione, la Convenzione è il popolo [...] e la Società è eterna come la Libertà»⁶⁴. Nel nome della purezza e dell'identità

⁶² Ivi, p. 95.

⁶³ Robespierre, *Sui principi di morale politica*, in Id., *La rivoluzione giacobina* cit., p. 166.

⁶⁴ Vovelle, *I giacobini* cit., p. 22.

popolo-rappresentanti, naufraga così, insieme alla Rivoluzione, l'esigenza stessa di una dialettica elettori-delegati.

Questo indubitabile fallimento storico della cultura politica rivoluzionaria non può tuttavia essere imputato in ugual misura a tutte le sue anime. La fase giacobina e il radicalismo democratico legittimato dall'attivismo del movimento popolare conobbero modi molto diversi di interpretare il primato della sovranità popolare, rispetto a quello affermatosi nella leadership giacobina. Il pensiero politico di Condorcet, che ora prenderemo in analisi, ne è forse l'esempio maggiore.

3. La democrazia antidispotica di Condorcet

Condorcet, la democrazia e la Rivoluzione

Il pensiero democratico di Condorcet costituisce un passaggio cruciale per l'interpretazione della Rivoluzione francese e del suo lascito teorico. Per questo non ha mai smesso di suscitare interrogativi e discussioni. Le sue radici risiedono negli esiti dell'aritmetica politica, o vanno cercate piuttosto nell'incontro del razionalismo illuministico con le esperienze delle rivoluzioni americana e francese? Partecipa della cultura politica giacobina o non è in alcun modo riconducibile ad essa? La critica degli ultimi vent'anni è tornata con forza su questi interrogativi, a partire da un superamento di quell'interpretazione marcatamente liberale e antigiacobina del pensiero di Condorcet che, sulla scia della storiografia revisionista, ne aveva affermato l'irriducibile estraneità al radicalismo rivoluzionario⁶⁵. Grazie a riletture della sua opera come quelle proposte da Israel, Urbinati, Kim o Rosanvallon si è recentemente assistito a una ridefinizione del ruolo svolto dal filosofo *nella* e *sulla* cultura rivoluzionaria, e, parallelamente, a un più marcato riconoscimento del rilievo della sua opera per la teoria democratica contemporanea⁶⁶. Sul-

⁶⁵ L'interpretazione liberale di Condorcet ha veicolato l'immagine, non sempre corrispondente alla realtà, di uno scarto incolmabile tra il suo pensiero e la cultura politica rivoluzionaria. Si vedano in questo senso l'imprescindibile K.M. Baker, *Raison et politique* (1975), Presentazione di F. Furet, Paris, Hermann, 1988; ma anche l'inquadramento "fuori campo" di Condorcet in opere di riferimento per la ricostruzione del pensiero politico rivoluzionario, come F. Furet, M. Ozouf (a cura di), *Le Siècle de l'avènement républicain*, Paris, Gallimard, 1993; Marcel Gauchet, *La révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation* (1789-1799), Paris, Gallimard, 1995; Jaume, *Le discours jacobin* cit.

⁶⁶ Cfr. J. Israel, *La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai diritti dell'uomo a Robespierre* (2014), Torino, Einaudi, 2015; N. Urbinati, *Una repubblica*

la scia di queste letture, indicherò qui nell'articolazione di una teoria democratica antidispotica l'aspetto più qualificante del pensiero politico di Condorcet.

Ripercorrendone la formazione nel decennio 1784-1794, cercherò inoltre di mostrare che essa sorge in misura significativa come un tentativo di dare risposta agli interrogativi sollevati da quel maestoso, ma anche disordinato processo di mutamento storico che alcuni hanno chiamato *The age of democratic revolution*⁶⁷. In particolare, mostrerò come al confronto critico con la Rivoluzione americana vada fatta risalire non solo la precocissima formulazione del concetto di democrazia rappresentativa, ma anche il primo delinearci di una strategia democratica per la moderazione del potere; e che la radicalizzazione della Rivoluzione francese rappresentò una *conditio sine qua non* per la compiuta articolazione teorica di un costituzionalismo democratico teso a prevenire, con i soli strumenti della democrazia, il dispotismo prodotto dalla democrazia stessa. Il punto di caduta della riflessione sarà il complesso dispositivo di censura popolare sugli atti del Legislativo, messo in atto da Condorcet nel *Projet de Constitution*, noto come Costituzione girondina, elaborato in forma pressoché esclusiva dal filosofo e presentato alla Convenzione il 15 e 16 febbraio del 1793⁶⁸. Si argomenterà infine che la sconfitta di quella che Israel ha definito a giusto titolo «la prima costituzione repubblicana democratica del mondo»⁶⁹ non è una prova dell'estraneità del filosofo alla cultura

di cittadini: la democrazia indiretta di Condorcet, in Id., *Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri* (2006), Roma, Donzelli, 2010, pp. 169-230; P. Rosanvallon, *La démocratie inachèvement. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000, pp. 52-65; M. Kim, *Condorcet and the Viability of Democracy in Modern Republics, 1789-1794*, «European History Quarterly», 2, 2019, pp. 179-202. In questa direzione, cfr. anche G. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, Milano, FancoAngeli, 2001.

⁶⁷ R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800*, Princeton, Princeton University Press, 1965.

⁶⁸ Sull'attribuzione a Condorcet del *Projet de Constitution*, cfr. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, cit., pp. 137-151; L. Cahen, *Condorcet et la Révolution française*, New York, Burt Franklin, 1904, p. 470; F. Alengry, *Condorcet, guide de la Révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale*, Paris, V. Giard & E. Brière, 1904, p. 228.

⁶⁹ Israel, *La Rivoluzione francese* cit., cap. 13: *La prima Costituzione democratica del mondo*, pp. 385-417.

politica radicale della Rivoluzione francese, ma semmai dell'eterogeneità di quest'ultima, tutt'altro che incapace di tematizzare il problema del dispotismo democratico.

Democrazia rappresentativa. Torsioni semantiche e messe a punto concettuali

La critica ha spesso sottovalutato l'acuto senso della storia di Condorcet, la sua capacità di aggiornare la teoria alla luce delle grandi trasformazioni storiche e di apprendere dagli errori⁷⁰. Basti pensare a quanto egli sia debitore della Rivoluzione americana e poi dell'Ottantanove nel dar forma a una teoria dei diritti e della Costituzione; alla sua repentina conversione al suffragio universale, in occasione del dibattito sul marco d'argento, dopo aver lungamente difeso la proprietà come preconditione per i diritti politici; alla sua svolta repubblicana e alla sua moderna concettualizzazione della Repubblica, all'indomani di Varennes, nell'estate del 1791; e in modo del tutto esemplare, come vedremo, al pieno dispiegamento del suo costituzionalismo democratico nel *Projet de Constitution*, non già in contrapposizione, come si è sostenuto⁷¹, bensì in relazione critica con quella rivoluzione del 10 Agosto che aveva posto all'ordine del giorno la pienezza della sovranità democratica, in forme che Condorcet aveva aspramente criticato⁷².

Lo stesso deve dirsi del suo ideale democratico, che prende forma come ora vedremo tra il 1784 e il 1787, in occasione di un serrato confronto critico con le innovazioni politico-istituzionali introdotte dalla Rivoluzione americana⁷³; anche se come

⁷⁰ Una felice eccezione è F. Alengry, *Le sens de réalité chez Condorcet constitutionnaliste*, «Revue d'histoire politique et constitutionnelle», 1, 1937, pp. 611-612.

⁷¹ La tesi di un'irreversibile divaricazione di Condorcet dalla corrente radicale e illiberale della Rivoluzione nella fase del 10 Agosto è sostenuta in Baker, *Raison et politique* cit., pp. 410 ss. Per una lettura diversa, cfr. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, cit., pp. 127-131.

⁷² Per una contestualizzazione storica della biografia intellettuale di Condorcet, cfr. E. e R. Badinter, *Condorcet. Un intellectuel en politique*, Paris, Fayard, 1988.

⁷³ Cfr. M. Albertone, *Condorcet, Jefferson et l'Amérique*, in A.-M. Chouillet, P. Crépel (a cura di), *Condorcet. Homme des Lumières et de Révolution*, Fontenay Saint-Cloud, ENS Editions, 1996, pp. 187-200 e D. Lacorne, *L'invention de la*

è ben noto, in ossequio a uno spiccato “senso di realtà”, esso conosce un radicale *décalage* sul piano pratico, dato che in consonanza con i fisiocratici e Turgot, le aspettative riformatrici di Condorcet ricadono fino all'Ottantanove sulle riforme operate “dall'alto” da una monarchia éclairée (caso paradigmatico – potremmo dire con Tocqueville – di «imprudenza» della philosophie prerivoluzionaria).

Sulla base della ricostruzione di Minchul Kim e di Linda Gil⁷⁴, possiamo affermare che la riflessione sulla democrazia di Condorcet ha un preciso punto d'avvio nel 1784, in una delle note, avente per oggetto proprio la «democrazia», che egli appose a corredo dell'edizione Kehl delle *Œuvres* di Voltaire⁷⁵. Come evidenziato dallo studioso coreano, il filosofo vi infrange espressamente uno dei *tabù* della cultura d'*Ancien Régime*, largamente condiviso da Voltaire e dagli illuministi: quello relativo all'impossibilità e alla non desiderabilità di una forma di governo democratica in uno Stato di grandi dimensioni.

Si l'on entend par démocratie une Consitution dans laquelle l'assemblée générale des citoyens fait immédiatement les lois, il est clair que la démocratie ne convient qu'à un petit État. Mais si l'on entend une constitution où tout les citoyens, partagés en plusieurs assemblées, élisent des députés chargés de représenter et de porter l'expression générale de la volonté de leur commettants à une assemblée générale qui représente alors la nation, il est aisé de voir que cette constitution convient à des grands États⁷⁶.

Con il pensiero rivolto alla federazione degli Stati americani, Condorcet aggiungeva che questo è il solo modo per perseguire «cette unité de vues si nécessaire, qu'il est impossible d'obtenir

République. Le modèle américaine, Paris, Hachette, 1995, pp. 149-205.

⁷⁴ Cfr. Kim, *Condorcet and the Viability of Democracy in Modern Republics, 1789-1794*, cit., pp. 184-185; L. Gil, *Condorcet, éditeur de Voltaire: une correspondance en réseau*, in *La Correspondance de Condorcet. Documents inédits, nouveaux éclairages. Engagements politiques 1775-1792*, a cura di N. Rieucan con la collaborazione di A. Chassagne e Ch. Gilain, analisi materiale di C. Bustarret, Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIII^e siècle, 2014, pp. 111-138.

⁷⁵ Cfr. Condorcet, nota «Démocratie», in *Notes sur Voltaire*, in Id., *Œuvres*, a cura di M.F. Arago, A. Condorcet 'O Connor, Paris, Firmin Didot Frères, Libraires, 12 voll., copia facsimile, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Fromman Verlag, 1968, vol. IV, pp. 393-394. L'edizione Arago sarà citata nel seguito con la sigla OC.

⁷⁶ Condorcet, *Notes sur Voltaire*, cit., p. 393.

d'une manière durable dans une constitution fédérative» e assicurava che, seguendo questo metodo, si sarebbe garantito

que toute loi, ou de moins toute loi importante, fût aussi réellement l'expression de la volonté générale des citoyens, qu'elle peut l'être dans le Conseil général de Genève; et alors il serait impossible de ne pas la regarder comme une véritable démocratie⁷⁷.

Nemmeno troppo implicitamente, Condorcet prende qui le distanze da Rousseau (pur usandone il lessico) e attraverso una torsione semantica ricca di significato e di sviluppi teorici, imbocca una strada diversa anche rispetto a quella scelta dai costituenti americani, inscrivendo la rappresentanza entro i confini della democrazia e attribuendo a questa forma di governo del tutto inedita il crisma di «vera democrazia»⁷⁸.

Se poi si osserva meglio l'ossatura generale della forma di governo qui sommariamente tratteggiata, emergono già tre momenti destinati ad accompagnare i futuri sviluppi della teoria democratica di Condorcet. Primo: assemblee locali composte da tutti i cittadini, incaricate di eleggere un'Assemblea di rappresentanti. Secondo: un'Assemblea chiamata a rappresentare la nazione. Terzo: un processo legislativo incardinato sul corpo rappresentativo che assicuri la piena corrispondenza delle leggi alla volontà generale (ma ben presto Condorcet dirà alla «ragione collettiva»). Teniamo bene a mente questa struttura a più livelli, perché, dopo esser passata attraverso successive verifiche e aggiustamenti, la ritroveremo al centro del dispositivo democratico e antidispotico messo in atto dal *Projet de Constitution*.

Tre anni più tardi, nel 1787, il confronto critico con il processo costituente d'Oltreoceano è all'origine di un'ulteriore acquisizione teorica. Condorcet comprende che la connessione di democrazia e rappresentanza è soggetta a un principio di legittimazione ben preciso: «l'égalité de la représentation». Attraverso una radicale contestazione del principio della *balance of power*, appena eretta a norma dalla Costituzione americana,

⁷⁷ Ivi, p. 394.

⁷⁸ Sull'assenza di questo processo di risignificazione del termine «democrazia» nei costituenti americani, cfr. Kim, *Condorcet and the Viability of Democracy in Modern Republics, 1789-1794*, cit., pp. 184-191.

nelle *Lettres d'un bourgeois de New-Haven à un citoyen de Virginie*, Condorcet sviluppa una celeberrima critica del bicameralismo, sostenendo che la rappresentanza degli interessi non è in grado di assicurare leggi conformi a ragione e giustizia, dato che riproduce quella sorgente inesausta di «fausses décisions» che è il conflitto eterno tra Grandi e Popolo⁷⁹. È a questo punto della catena argomentativa che fa la sua apparizione l'espressione «democrazia rappresentativa», fino ad allora estranea al lessico europeo.

On en conclut que les anciennes républiques n'ont pas subsisté, parce que l'on n'y connaissait pas l'art d'établir l'équilibre entre les trois pouvoirs; mais on pourrait en conclure également qu'elles ont péri, parce qu'elles ne connaissaient pas les moyens de combiner une *démocratie représentative* où il y eût à la fois de la paix et de l'égalité⁸⁰.

Per Condorcet il principio di legittimazione della democrazia moderna è quella «égalité républicaine» che il mondo antico ha sempre disatteso – con l'eterna contrapposizione di servi e padroni – e che non potrà certo essere garantita ora da quelle «constitutions compliqués», ricalcate sul modello inglese, che ipostatizzando le distinzioni sociali finiscono sempre per sancire «grandes inégalités dans les fortunes, et dès lors entre les hommes»⁸¹. Da qui, la più secca condanna dei sistemi nei quali l'eguaglianza politica è distorta dalle istituzioni, dato che «l'inégalité de la représentation peut, comme en Angleterre, la rendre presque absolument illusoire»⁸². D'altra parte, ritornando sul tema nel 1789 con gli strumenti dell'aritmetica politica, dopo aver precisato che il motivo dell'obbedienza alle leggi non è la sottomissione alla volontà, ma la presunzione che la legge sia conforme «a verità e ragione», si ribadirà che le probabilità di

⁷⁹ Condorcet, *Lettres d'un bourgeois de New-Haven à un citoyen de Virginie*, in OC, vol. IX, pp. 3-5 e 84.

⁸⁰ Ivi, p. 84, il corsivo è mio.

⁸¹ Ivi, pp. 92-93.

⁸² Ivi, p. 20. Cfr. F. Sbarberi, «Égalité du civisme» e «Égalité de la représentation» in Condorcet e Sieyès, in C. Carini (a cura di), *La rappresentanza tra due rivoluzioni (1789-1848)*, Firenze, Centro editoriale toscano, 1991, pp. 39-50; V. Rosenblum, *Condorcet as Constitutional Draftsman: Dimensions of Substantive Commitment and Procedural Implementation*, in L. Cohen Rosenfield (a cura di), *Condorcet Studies*, 2 voll., Atlantic Highland, NJ, Humanities Press Inc., 1984, vol. I, pp. 187-205.

una decisione vera si affievoliscono in un sistema bicamerale nel quale finiscono spesso per assumere rilievo «motifs étrangers à la vérité de la décision»⁸³.

L'égalité de la représentation – con l'estromissione degli interessi particolari dal gioco democratico – è dunque una condizione necessaria affinché le leggi deliberate a maggioranza possano essere conformi a ragione e a giustizia. Non ne è però una condizione sufficiente. La democrazia rappresentativa appare fin dall'inizio strutturalmente esposta al rischio di uno svuotamento dal suo interno che ha come sua manifestazione estrema il dispotismo dei rappresentanti. È quanto si argomenterà con forza in uno scritto che precede di qualche mese la Rivoluzione francese, dedicato a una rilettura in chiave anti-nobiliare e anti-montesquieuiana del termine «dispotismo». Il filosofo ricorderà che il dispotismo più temibile è quello che assume forma «indiretta» e che un dispotismo indiretto del corpo legislativo è sempre in agguato, in particolare «lorsque la représentation du peuple cesse d'être réelle ou devient trop inégale»⁸⁴. L'esigenza di garantire una effettività della rappresentanza assume da questo momento un ruolo decisivo nella teoria democratica di Condorcet.

Come ha ben evidenziato Urbinati, la prima preoccupazione del filosofo, subito dopo aver liberato la democrazia dalla sua cattiva fama e averla rigenerata in forma rappresentativa, è «l'analisi del dispotismo e degli strumenti per evitarlo»⁸⁵. Non è un caso allora se nello stesso scritto al quale si deve la prima concettualizzazione della «democrazia rappresentativa» – *Le Lettres d'un bourgeois* del 1787 – cominciano a delinearsi simultaneamente tre dispositivi di moderazione del potere che andranno in prospettiva a caratterizzare la teoria democratica di Condorcet come eminentemente antidispositica. Il primo è la necessaria integrazione di diritti dell'uomo e democrazia; il secondo è la dislocazione nel tempo della sovranità; il terzo la

⁸³ *Examen sur cette question: est-il utile de diviser une Assemblée nationale en plusieurs chambres?*, in OC, vol. IX, pp. 334-335 e 348.

⁸⁴ *Idées sur le despotisme. À l'usage de ceux qui prononcent ce mot sans l'entendre*, in OC, vol. IX, p. 152.

⁸⁵ Urbinati, *Democrazia rappresentativa* cit., p. 185.

relazione circolare tra cittadini e rappresentanti. Sottoposte a continua verifica nel corso della Rivoluzione francese, approfondite nelle loro determinazioni e interazioni reciproche, queste tre componenti di un costituzionalismo *in nuce* configurano nel loro insieme una profonda reinterpretazione in chiave democratica dell'esigenza di moderazione dei poteri pubblici. Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo con attenzione su ciascuno di questi volti della strategia antidispotica di Condorcet. Ciò che però occorre analizzare preliminarmente è il ruolo cruciale che in questa prospettiva, fin dal saggio "americano" del 1787, viene attribuito ad assemblee locali composte da tutti i cittadini attivi⁸⁶.

Con lo sguardo rivolto al processo costituente in atto sull'altra sponda dell'Oceano, Condorcet propone, come già aveva suggerito nelle *Notes* all'opera di Voltaire, la creazione di assemblee di distretto formate da tutti i cittadini attivi, investite di una duplice funzione: l'elezione dei rappresentanti e, soprattutto, un tipo di compartecipazione al processo legislativo che, come ora vedremo, imprimevano un carattere del tutto particolare alla sua teoria della Costituzione.

La composizione di queste assemblee, in verità, è ancora lontana dal soddisfare i requisiti minimi di democraticità. Prima della Rivoluzione francese, Condorcet fa propria l'equivalenza fisiocratica tra proprietario e cittadino⁸⁷ e per altro verso ritiene che i tempi non siano maturi per il suffragio femminile, di cui

⁸⁶ In una prospettiva molto meno ambiziosa, ma in un progetto così elaborato da poter essere considerato l'esordio della teoria costituzionale di Condorcet, la formazione di assemblee "civiche" locali sarà riproposta un anno più tardi, nell'*Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblées provinciales* (in OC, vol. VIII, pp. 115-659), nel quadro di un disegno riformatore teso ad affiancare alla monarchia francese una struttura gerarchica di assemblee elettive, avente al vertice un'assemblea nazionale con funzioni essenzialmente consultive. In tema, cfr. G. Magrin, *Condorcet: cittadinanza politica e riforma istituzionale nella crisi dell'Antico Regime*, «Il Pensiero politico», 2, maggio-agosto 1996, pp. 215-237. Dopo il 14 Luglio, Condorcet contribuì in modo significativo anche al dibattito su funzioni e "costituzione" del Comune di Parigi. In tema, cfr. M. Albertone, *L'apprentissage de la démocratie représentative à Paris. Brissot, Condorcet et la Constitution municipale (1789-1790)*, in M. Albertone, D. Castiglione (a cura di), *Les Défis de la représentation. Langages, pratiques et figuration du gouvernement*, Paris, Garnier, 2018, pp. 197-222.

⁸⁷ «C'est le territoire qui forme l'Etat; c'est donc la propriété qui doit faire les citoyens» (Condorcet, *Lettres d'un bourgeois* cit., p. 12).

però a titolo individuale è già un aperto e isolato sostenitore⁸⁸. Ne consegue che i cittadini chiamati dal filosofo a sedere nelle assemblee di distretto sono i maschi maggiorenni, possessori di una proprietà terriera che assicuri il necessario per vivere⁸⁹. Attraverso un doppio scrutinio – il primo per stilare la lista degli eleggibili; il secondo per effettuare l'elezione – ogni assemblea è incaricata di eleggere due rappresentanti presso l'Assemblea nazionale; la quale è composta da una sola Camera, resta in carica per due anni e di fatto detiene il potere di indirizzo politico.

L'aspetto più interessante e gravido di sviluppi è tuttavia l'attribuzione alle assemblee locali di un ruolo attivo nel processo di formazione della legge, che le pone in una relazione dialettica e di confronto con il corpo legislativo. Sullo sfondo dell'analisi, c'è la possibilità sempre aperta che l'imparzialità della legge venga messa a repentaglio dall'arbitrio o dallo spirito di corpo dei rappresentanti. Di fronte a questa minaccia, Condorcet mette a punto una strategia articolata per la moderazione del potere dei rappresentanti che fa leva su meccanismi integralmente democratici come le maggioranze qualificate e il rallentamento del processo legislativo, che diventeranno elementi cardine del suo costituzionalismo⁹⁰.

Il filosofo che negli stessi anni riflette sull'applicazione della matematica ai processi elettorali prende in esame due casi diversi. Se il corpo legislativo approva una legge ordinaria con una «très grande pluralité», la legge deve intendersi promulgata *ipso facto*. Solo successivamente, su richiesta anche solo di un singolo cittadino, attraverso un processo ascendente che coinvolge dapprima una e poi tutte le assemblee di distretto, potrà essere innescata una consultazione di tipo referendario per dire se la legge «non contenga nulla di contrario ai diritti del cittadino»⁹¹. In caso di risposta affermativa, il processo legislativo

⁸⁸ Ivi, pp. 15-20. Cfr. Condorcet, *Sur l'admission des femmes au droit de cité*, in OC, vol. X, pp. 93-104.

⁸⁹ Cfr. *Lettres d'un bourgeois* cit., p. 13. Ma non si esclude la possibilità di una «cittadinanza frazionaria» per proprietà inferiori a un valore dato, da esercitare attraverso un rappresentante che possieda «proprietà considerevole» (Ivi, p. 11).

⁹⁰ Ivi, pp. 30-31.

⁹¹ Ivi, p. 31.

dovrà ricominciare, ma nella legislatura successiva, seguendo le indicazioni emerse nel voto delle assemblee.

Se una legge è approvata invece dal corpo legislativo «d'après une pluralité moins grande» essa si intenderà soltanto «proposta» e le assemblee di distretto dovranno necessariamente fornire un'opinione preventiva sul progetto di legge: votando separatamente con sì o con un no ciascuno dei principi fondamentali che la orientano e che sono stati acclusi ad essa; valutando poi se è realmente opportuno legiferare in merito e se le disposizioni contenute nel testo di legge non ledono i diritti dei cittadini. Dopodiché, il processo legislativo potrà essere ripreso dall'Assemblea nella legislatura successiva, recependo le osservazioni dei distretti.

In tal modo, conclude Condorcet:

On a voulu que le corps législatif ne fût proprement chargé que de la discussion, de la composition, de la rédaction des lois; que la totalité du peuple décidât toujours sur ce qui est conforme ou contraire à ses droits⁹².

In questa prima elaborazione costituzionale ci sono già diversi aspetti di originalità teorica destinati a essere messi a punto nel corpo a corpo della teoria con la vicenda politica della Rivoluzione francese: la consapevolezza che la semplice maggioranza è una minaccia potenziale per i diritti; che le maggioranze qualificate sono uno strumento di garanzia prezioso, ma insufficiente; che rallentare il processo legislativo e costringere l'Assemblea a “pensare due volte” può essere un rimedio alla demagogia e al dispotismo; che esistono ambiti nei quali l'ingerenza del Legislatore deve trovare un freno. Ma soprattutto, attraverso gli spazi di immaginazione politica dischiusi dalla Rivoluzione americana, cominciava a farsi strada l'idea che una relazione circolare e mai interrotta tra i due poli della rappresentanza potesse costituire un rimedio al dispotismo democratico. Di fatto, le assemblee locali venivano investite in primo luogo di un potere “negativo”, di interdizione rispetto alle decisioni del corpo legislativo, a conferma della centralità del momento rappresentativo nella

⁹² Ivi, p. 58.

teoria democratica di Condorcet. Su questo punto è utile però una precisazione.

La prospettiva di conferire alle assemblee – o perfino direttamente ai cittadini – un ruolo “positivo”, di approvazione delle leggi, compare a mia conoscenza una sola volta nell’opera del filosofo, nella forma di auspicio per un’epoca futura dell’umanità. All’indomani della convocazione degli Stati Generali, nell’invocare una ratificazione della Costituzione da parte della nazione, Condorcet si spingerà ad affermare:

L'ordre social n'aura atteint le degré de perfection auquel on doit tendre sans cesse, qu'à l'époque où aucun article des lois ne sera obligatoire qu'après avoir été soumis immédiatement à l'examen de tout individu. Je propose, pour cette fois, de borner ce droit individuel aux seuls articles relatifs à la Constitution; mais c'est dans l'espérance que les progrès de la raison [...] permettront à une autre époque d'étendre ce même droit à d'autres classes de lois, et successivement de l'étendre à toutes⁹³.

Sebbene a rigor di termini in questo passaggio si parli di «esame» e non di «approvazione» della legge da parte dei cittadini, il contesto di una necessaria ratificazione della legge (per ora solo costituzionale) da parte dei cittadini rende evidente una certa assonanza con il modello di democrazia diretta illustrato da Rousseau nel *Contratto sociale*. Come si concilia allora un'affermazione di questo tipo con la convinta e reiterata difesa del primato della democrazia rappresentativa da parte di Condorcet? Ci sono a mio avviso due risposte possibili: una forte e una debole. La risposta “forte” rimanda alla fiducia illuministica nella perfettibilità morale e, contemporaneamente, al sovrainvestimento nelle potenzialità euristiche della ragione collettiva e, in ultima analisi, conduce a riconoscere in Condorcet un precursore delle teorie contemporanee della democrazia epistemica⁹⁴. La seconda risposta – la sola che disinnesci il dualismo e rappresenta un

⁹³ *Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par les citoyens*, in OC, vol. IX, pp. 428-430.

⁹⁴ I. McLean, F. Hewitt, *Condorcet. Foundations of Social Choice and Political Theory*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 1994; E. Anderson, *The Epistemology of Democracy*, «Episteme: A Journal of Social Epistemology», 3, 2006, pp. 8-22; D.M. Estlund, *Democratic Authority: A Philosophical Framework*, Princeton, Princeton University Press, 2008.

lascito importante alla teoria democratica – è quella che indica nell'esame/consenso dei cittadini sulle leggi non già un prerequisito per la democrazia, bensì un ideale regolativo (verso il quale bisogna «tendre sans cesse») per l'esercizio della democrazia attraverso la rappresentanza.

Su questa distinzione e sugli aspetti che suggeriscono di tener fede alla seconda di queste interpretazioni torneremo più avanti. È importante aggiungere ora che le assemblee di distretto non fornivano soltanto un mezzo per notificare ai rappresentanti, in modo più o meno vincolante, la volontà della nazione sugli specifici oggetti di legge. Chiamate a verificare la conformità ai diritti delle leggi approvate o anche solo proposte dal corpo legislativo, finivano per esercitare un controllo di costituzionalità *ante litteram*. In altri termini, rispondevano a un'esigenza di mediazione fra diritti e democrazia che, prima e durante la Rivoluzione, come ora vedremo, costituirà l'oggetto privilegiato della riflessione di Condorcet.

Diritti e democrazia. Una reciprocità da assicurare

Condorcet conosce bene l'accusa secondo cui un Parlamento monocamerale può condurre a un accentramento indebito di potere e riconosce che «tout corps qui a le pouvoir illimité de faire des lois est dangereux pour la liberté, quelle que soit sa forme»⁹⁵. È per questa ragione che fin dal 1787 indica come necessarie precondizioni per la rappresentanza democratica una *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* che operi come limite invalicabile per i poteri e una *Costituzione* che dei poteri definisca organizzazione e funzionamento⁹⁶.

Per ragioni filosofiche che non sempre erano portate alla luce con la dovuta chiarezza, ma che apparivano in ultima analisi solide e ben radicate nella cultura illuministica francese, in Con-

⁹⁵ *Letters d'un bourgeois* cit., p. 57. «Le motif le plus fort qu'on ait allégué pour diviser le corps législatif, est la crainte qu'un corps unique ne s'emparât de la souveraineté» (ivi, pp. 78-79).

⁹⁶ Cfr. *Lettres d'un bourgeois* cit., p. 7, 14, 28, 57, 73-74 e *Idées sur le despotisme* cit., p. 165.

dorcet la Dichiarazione (così come la Costituzione) si presenta come un limite esterno rispetto al corpo legislativo⁹⁷, ma non rispetto all'esercizio democratico della sovranità. Tra diritti e democrazia veniva invece istituita una relazione complessa, mediante la quale i primi avrebbero beneficiato dei progressi sociali portati in dote dalla seconda; mentre la seconda avrebbe potuto disporre, grazie ai primi, di un principio di moderazione interno, non eteronomo. Democratizzare i diritti e giuridificare la democrazia: questo doppio movimento troverà un punto di equilibrio nel progetto costituzionale del febbraio 1793, ma come ora vedremo è già implicito nel modo in cui i diritti sono concettualizzati e costituzionalizzati da Condorcet in una serie di scritti che precedono il 26 agosto 1789.

Fin dalle *Lettres d'un bourgeois*, Condorcet si interroga sulle procedure che possono consentire ad assemblee locali composte da tutti i cittadini attivi di integrare o emendare tanto la *Dichiarazione*, quanto la *Costituzione*. Prima di prenderle in analisi, dobbiamo domandarci però che cosa legittimi un tale margine di azione democratica nella sfera dei diritti «naturali». Come ho argomentato in altra occasione, ritengo che la risposta vada cercata nella decisa prevalenza in Condorcet di una concezione “instaurativa” e non “conservativa” dei diritti, nella quale – ad onta di pur frequenti concessioni retoriche all'ipotesi lockeana di un'origine prepolitica dei diritti – i diritti sono interpretati come il frutto di un'azione sociale conforme a ragione. Anche per questo, i diritti appaiono in Condorcet come un catalogo aperto, secondo una linea prevalente nella cultura politica della Rivoluzione francese⁹⁸.

⁹⁷ A tal punto, che nel progetto di *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* dato alle stampe nel 1789, Condorcet si spinge a prefigurare la creazione di un Tribunale per la violazione dei diritti dell'uomo, chiamato a giudicare sulle «atteintes portées aux droits des citoyens par ceux que la société a revêtus d'un pouvoir quelconque» (Condorcet, *Déclaration des droits*, Ph.-D. Pierres, Versailles, s.d. [1789]: article VI della sezione relativa alla *égalité naturelle*).

⁹⁸ Cfr. G. Magrin, *L'Ottantanove di Condorcet*, in G. Magrin (a cura di), *Condorcet. Dichiarare i diritti, costituire i poteri. Un inedito sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 27-31. Sull'instaurazione per via legislativa dei diritti come carattere distintivo della Rivoluzione francese, cfr. M. Gauchet, *La Révolution des droits de l'homme*, Paris, Gallimard, 1989, pp. 75-86 e *passim*.

Nei mesi che precedono il 26 agosto 1789 Condorcet pubblica due *Déclarations des droits* – una più estesa e una concepita a scopo pedagogico –, ma lascia incompiuto in forma manoscritta un vasto trattato sui diritti dell'uomo che fornisce un punto di osservazione privilegiato sulla sua concezione dei diritti⁹⁹. Egli vi sviluppa un'analisi approfondita dell'assunto secondo cui «on entend par droits naturels des hommes les droits qui résultent de leur qualité d'être sensibles, raisonnables, et capables d'idées morales»¹⁰⁰.

I diritti, vi si afferma, sono «naturali» perché prodotto della razionalità umana e in quanto tali non possono essere definiti una volta per tutte, dato che beneficiano della perfettibilità morale che consente alle successive generazioni di pervenire a una comprensione sempre più adeguata di ciò che è vero e giusto. Inoltre essi sono continuamente rimodellati e potenziati dalla convivenza politica, cosicché numerosi bisogni che in uno stato pre-politico troverebbero garanzia malcerta, divengono nello stato sociale diritti effettivi. Condorcet ricorda ad esempio che il diritto di commerciare si moltiplica dove esistono porti, ponti e strade e che nuove generazioni di diritti appaiono solo grazie alla vita associata¹⁰¹. È nell'ambito di questa argomentazione che i diritti all'istruzione e ai *secours publiques* fanno la loro apparizione, già nel 1789, nell'opera di Condorcet:

Si dans l'ordre de la nature le père élève ses enfants, si chaque famille prend soins de ses malades, si chaque homme secourt l'infortuné à qui ni sa propriété ni son travail ne donne une subsistance suffisante, il peut exister des moyens de suppléer par une éducation commune aux défauts de l'éducation domestique [...], de destiner les secours publiques aux malades et aux pauvres¹⁰².

⁹⁹ Si tratta del Ms. B.I., 859.3 («Pièces relatives à un ouvrage sur la Déclaration des droits»), custodito presso la Bibliothèque de l'Institut de France, ora pubblicato in lingua originale con il titolo *Manoscritto inedito sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo*, in Magrin (a cura di), *Condorcet. Dichiarare i diritti, costituire i poteri* cit., pp. 43-88, dal quale si cita.

¹⁰⁰ Condorcet, *Manoscritto* cit., p. 62. Nelle *Lettres d'un bourgeois* si era già precisato: «Nous appelons ces droits *naturels*, parce qu'ils dérivent de la nature de l'homme» (OC, vol. IX, p. 14).

¹⁰¹ Condorcet, *Manoscritto* cit., p. 47.

¹⁰² Ivi, p. 47.

Per Condorcet i diritti hanno in larga parte un'origine sociale, ma retroagiscono anche sulla qualità delle «Costituzioni libere»; sono un limite per il potere, ma anche una precondizione per l'esercizio della sovranità. Una nazione senza diritti, si precisa a ridosso della convocazione degli Stati Generali, non può deliberare:

Des hommes qui ne jouiraient pas de ces droits ne seraient pas libres.

Des hommes qui ne sont pas libres, ne forment pas une nation, mais une multitude d'esclaves.

Des esclaves ne peuvent pas nommer des représentants¹⁰³.

Nessuna sorpresa allora se il filosofo iscrive fin da principio il diritto di voto nel novero dei diritti «naturali»¹⁰⁴; se nel progetto di *Dichiarazione* del febbraio 1793 scompare la distinzione tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino (come rivela il titolo *Déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes*); se i medesimi diritti sono interpretati dal filosofo anche come una guida per l'azione democratica¹⁰⁵. Il fatto è che Condorcet instaura tra diritti e democrazia una dialettica necessaria ed è importante prendere atto che sotto questo decisivo aspetto il suo pensiero, pur nutrito di americanofilia, si iscrive a pieno titolo nella cultura politica della Rivoluzione francese.

Torniamo ora al *Manoscritto* relativo ai diritti del 1789 e alla conclusione – lapidaria e molto rilevante – che Condorcet traeva dalle premesse:

Les droits naturels de l'homme sont modifiés [sottolineato dall'Autore] par ces mêmes pouvoirs institués pour en assurer et en régler la jouissance, comme ils le sont par la nature même de la société. Plus les rapports entre les hommes se multiplient, plus les conséquences de leurs droits primitifs deviennent nombreuses, plus, en perdant de leur généralité, elles acquièrent de précision¹⁰⁶.

¹⁰³ *Réflexions sur les pouvoirs*, in OC, vol. IX, p. 281.

¹⁰⁴ Ancorché limitato fino al 1790 ai soli proprietari. Cfr. *Lettres d'un bourgeois* cit., p. 14; *Déclaration des droits de l'homme*, in OC, vol. IX, pp. 206-207.

¹⁰⁵ «Un guide sûr pour diriger les citoyens dans leurs réclamations» (*Exposition des principes et des motifs du Plan de Constitution*, in OC, vol. XII, p. 354).

¹⁰⁶ Condorcet, *Manoscritto* cit., p. 63.

«I diritti sono modificati» dai poteri: ecco perché la riforma della Dichiarazione – e, si aggiungerà ben presto, della Costituzione – non è in contraddizione con il carattere «naturale» dei diritti. Si tratta soltanto di individuare le procedure democratiche più adeguate per metterla in atto. È ciò che Condorcet si impegna a fare a più riprese – nel 1787, nel 1789, nel 1790, nel 1791 e infine nel *Projet de Constitution* del 1793 – perfezionando progressivamente la risposta, ma mantenendo fermo un punto decisivo: se non si vuole che si trasformi in uno strumento oppressivo, la riforma della Dichiarazione e della Costituzione deve essere sottratta al corpo rappresentativo ed essere rimessa all’iniziativa e alla decisione di ultima istanza dei cittadini attivi, chiamati a deliberare in apposite assemblee locali.

Negli scritti americani Condorcet non usa ancora l’espressione «potere costituente», coniata nel 1789 da Sieyès, ma già prima dell’Ottantanove ha ben chiaro che esso è un potere separato e distinto dai poteri costituiti¹⁰⁷. Ciò che lo differenzia radicalmente da Sieyès, tuttavia, è la ribadita necessità di una sua regolamentazione di tipo costituzionale. Nello scritto del 1787 tale regolamentazione è ancora rudimentale¹⁰⁸, ma assume forma definita in due discorsi del 1791 (il secondo del quale significativamente pronunciato nell’agosto presso il club giacobino)¹⁰⁹. Essa ha un nome unitario, «riforma della Costituzione», e due modalità di esercizio: riforma periodica, ad epoche prefissate; oppure incidentale, quando i cittadini ne facciano richiesta. In ambedue i casi, la decisione di ultima istanza è rimessa al popolo – ovvero all’insieme dei cittadini, raccolti nelle assemblee locali –, ma nel processo di riforma assume ora un

¹⁰⁷ Su questo punto, la sua costante critica al cumulo di poteri posto in essere dall’Assemblea nazionale costituente si prolungherà nella severa condanna della sovrapposizione di funzioni legislative e costituenti che il progetto costituzionale montagnardo prevedeva per la Convenzione (*Aux citoyens français sur la nouvelle Constitution*, in OC, vol. XII, p. 670).

¹⁰⁸ La soppressione di un articolo della Dichiarazione doveva essere approvata dalle assemblee di distretto all’unanimità, mentre per l’aggiunta di un articolo sarebbe stata sufficiente l’approvazione della metà di o di un terzo delle assemblee locali (*Lettres d’un bourgeois* cit., pp. 28-29).

¹⁰⁹ *Des Conventions nationales*, in OC, vol. X, pp. 189-206; *Discours sur le Conventions nationales*, in OC, vol. X, pp. 207-222.

ruolo rilevante una Convenzione elettiva, necessariamente distinta dal potere legislativo¹¹⁰.

Che la riforma periodica fosse espressione somma dell'illuministica fiducia nei progressi morali dell'umanità¹¹¹ e che la riforma «straordinaria» – tesa invece a emendare la Costituzione dalle leggi che si fossero rivelate dannose – esprimesse piuttosto la tensione democratica di Condorcet è stato ripetuto molte volte¹¹². Ciò che invece non è stato sottolineato a sufficienza è il ruolo che questi due istituti svolgono nella moderazione della democrazia.

La riformabilità della Costituzione è per Condorcet una conseguenza necessaria dell'assenza di fondamenta religiose o metafisiche della politica moderna:

La Pythie de Delphes et les tonnerres du Sinaï sont depuis longtemps réduits au silence. Les législateurs d'aujourd'hui ne sont que des hommes, que ne peuvent donner a des hommes, leurs égaux, que des lois passagères comme eux¹¹³.

Ecco perché «une constitution éternelle, des lois fondamentales et irrévocables» sono «une chimère qu'il faut renvoyer aux siècles d'ignorance»¹¹⁴. Così respinta *in ipotesi* la possibilità di una Costituzione rigida, Condorcet ritiene che se l'epoca e le modalità di una riforma costituzionale non fossero predefinite, la Costituzione sarebbe esposta all'azione dispotica delle maggioranze: potrà essere cambiata «dans tous les temps et sous toutes les formes qu'un parti dominant pourra faire adopter» e

¹¹⁰ Le Convenzioni, ricorda Condorcet, sono una «scoperta» della Rivoluzione americana (*Discours sur les Conventions nationales* cit., pp. 209-210).

¹¹¹ Stando a quanto previsto dai progetti di *Dichiarazione* e di *Costituzione* presentati dal filosofo nel 1793, la riforma periodica – idea condivisa con Jefferson e fondata sul principio che «une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures» – avrebbe trovato applicazione allorquando i «nuovi cittadini» fossero diventati più numerosi di quelli che avevano effettivamente votato la Costituzione, ovvero ogni 20 anni (Cfr. *Projet de Déclaration*, art. 33; *Projet de Constitution*, Titre IX, art. 4).

¹¹² Per una ricostruzione complessiva, cfr. P. Persano, *La catena del tempo. Il vincolo generazionale nel pensiero politico francese tra Ancien régime e Rivoluzione*, Macerata, eum, 2007.

¹¹³ *Lettres à M. le Comte Mathieu de Montmorency*, in OC, vol. IX, p. 375.

¹¹⁴ *Ivi*, p. 371.

anziché essere discussa liberamente, lo sarà «tumultuairement» sia da assemblee spontanee di cittadini, sia da assemblee nazionali «agités par les intérêts ou les passions de leurs membres»¹¹⁵.

Predefinire forme e tempi di una revisione della Costituzione avrebbe dunque limitato l'arbitrio dei poteri costituiti. Era necessario però prevedere anche la possibilità per i cittadini di innescare un processo di riforma «extraordinaire», tutte le volte che essi rilevassero un «abus de pouvoir». Ancora una volta, Condorcet è esplicito nel riconoscere la minaccia del tutto peculiare costituita dal dispotismo dei rappresentanti. Esso può insinuarsi attraverso l'«abuso strumental» da parte dell'Assemblea di omissioni presenti nel testo costituzionale o «des défauts qu'elle [la Constitution] renferme», o ancora attraverso un'interpretazione capziosa delle leggi costituzionali, con il solo fine di «augmenter l'autorité du corps législatif». Solo autorizzando i cittadini riuniti nelle assemblee primarie a richiedere in ogni momento la riforma della Costituzione sarebbe stato possibile contrastare tempestivamente questa tendenza a «remplacer l'ancienne aristocratie par une aristocratie beaucoup plus étendue»; questa «usurpation lente et cachée de la souveraineté du peuple» che minaccia le democrazie rappresentative¹¹⁶.

Attraverso queste modalità di «governo del tempo»¹¹⁷, la sovranità popolare di Condorcet trovava la possibilità di manifestarsi con una frequenza tale da costituire un argine robusto all'arbitrio dei rappresentanti. Non solo. Trovandosi ora inscritta «dans un système de temporalités politiques diversifiée», la sovranità usciva «du cadre moniste dans lequel elle était auparavant implicitement appréhendée»¹¹⁸. Le conseguenze devono essere meglio approfondite.

Marcando una netta distanza da Rousseau e da Robespierre, Condorcet sa bene che la relazione tra diritti e democrazia *non* è spontanea e che la democrazia *può* agire contro i diritti. Per questo egli diffida di qualunque manifestazione di sovranità che si presenti con i caratteri dell'assolutezza, mettendo ripe-

¹¹⁵ Ivi, p. 375.

¹¹⁶ *Réponse à l'Adresse aux provinces*, in OC, vol. IX, pp. 527 e 535.

¹¹⁷ Urbinati, *Democrazia rappresentativa* cit., p. 183.

¹¹⁸ Rosanvallon, *La démocratie inachévée* cit., p. 60.

tutamente in guardia non solo contro l'arbitrio dei poteri, ma anche – e questo è un punto decisivo – contro «l'onnipotenza delle maggioranze»:

La majorité, toute-puissante comme interprète de la volonté générale, ne peut d'après les lois universelles de la justice, étendre son pouvoir sur le droit individuel d'un citoyen¹¹⁹.

Ecco allora che, per contrastare il dispotismo democratico, la reiterazione nel tempo della sovranità, inizialmente confinata al momento costituente, diviene nel *Projet de Constitution* il dispositivo che presiede al funzionamento *ordinario* della democrazia rappresentativa; senza con ciò incrinare tuttavia l'idea, che accomuna Condorcet al radicalismo rivoluzionario, di una sovranità «une» e «indivisible», che «réside essentiellement dans le peuple entier»¹²⁰. Quest'esito, solo apparentemente paradossale nel porre in essere una sovranità popolare *una e plurima*, è forse l'elemento più caratteristico del costituzionalismo di Condorcet ed è assicurato come ora vedremo da un processo continuo di scomposizione e di ricomposizione sul piano procedurale della sovranità.

La moderazione per via democratica della democrazia

Oltre alla reiterazione temporale del potere costituente, regolata dal Titolo IX, il *Projet de Constitution* del febbraio 1793 prevedeva un secondo dispositivo di moderazione per via democratica del potere: la «censura del popolo sugli atti della rappresentanza nazionale», organizzata dal titolo VIII. Essa conferiva ai cittadini riuniti in assemblee primarie la possibilità di «exciter la surveillance des représentants» su «toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraires à la constitution»¹²¹.

¹¹⁹ *Exposition des principes et des motifs du Plan de Constitution* cit., p. 381.

¹²⁰ *Projet de Déclaration* cit., artt. 26 e 27.

¹²¹ *Projet de Constitution*, Titre VIII, artt. 1 e 27. Cito qui il progetto costituzionale dal testo in francese, perché l'edizione di riferimento in lingua italiana traduce erroneamente «exciter» con «esercitare», avallando un possibile equivoco su una questione che, come vedremo, ha particolare rilievo. Nel seguito

Un tale istituto innestava forme di democrazia diretta sul ceppo della democrazia rappresentativa, rendendo evidente la forte democraticità di un progetto costituzionale che, come è noto, in piena sintonia con la radicalizzazione rivoluzionaria faceva spazio, oltre al suffragio universale maschile, al riconoscimento dei diritti all'istruzione e ai «secours publiques». Sono convinto però che sarebbe un errore leggere il diritto di censura soltanto come un *surplus* di democrazia. Esso produceva anche un forte effetto moderatore: faceva delle assemblee primarie un contropotere rispetto al corpo legislativo; rendeva possibile un controllo di costituzionalità dal basso sulle leggi emanate dall'Assemblea e, ancora, consentiva di ripristinare il rapporto di fiducia interrotto tra i due poli della rappresentanza. Cominciamo con il richiamarne nei suoi termini più generali le forme di esercizio, previste dal Titolo VIII¹²².

Quando un cittadino avesse voluto «innescare la riforma di una legge esistente o la promulgazione di una nuova legge», o sollecitare l'attenzione su atti amministrativi e perfino di valenza costituzionale, avrebbe dovuto raccogliere l'adesione di altri 50 cittadini e investire della questione la sua assemblea primaria; dopo una settimana di discussione, la proposta «ridotta ai termini più semplici» sarebbe stata sottoposta al voto nell'assemblea primaria, sotto forma di un giudizio di opportunità («c'è o non c'è motivo di deliberare»); se la proposta avesse raccolto la maggioranza dei voti, si sarebbero dovute esprimere, in fasi successive e nella medesima forma, tutte le assemblee primarie di *arrondissement* e poi quelle di dipartimento; se approvata dalla maggioranza dei cittadini di un dipartimento, la proposta di revisione sarebbe giunta all'Assemblea nazionale, alla quale era lasciata facoltà di decidere se legiferare o meno. In ambedue i ca-

di questo paragrafo, le citazioni dall'*Exposition des principes et des motifs du Plan de Constitution*, e dal *Projet de Constitution française* seguiranno la traduzione in lingua italiana: Condorcet, *Piano di Costituzione, 1793. Testi e contesto*, a cura di C. Cassina, Torino, Giappichelli, 2017.

¹²² In tema, cfr. M. Pertué, *La censure du peuple dans le projet de Constitution de Condorcet*, in P. Crépel, C. Gilain (a cura di), *Condorcet. Mathématicien, économiste, philosophe, homme politique*, Montroque, Minerve, 1989, pp. 322-332; L. Jaume, *Condorcet: droit de résistance ou censure du peuple?*, «Le Genre humain», 1, 2005, pp. 59-72.

si, qualora la decisione assunta dal corpo legislativo fosse stata impugnata dalle assemblee primarie di un *altro* dipartimento, si sarebbe innescato quello che oggi chiameremmo un referendum nazionale. Se la maggioranza dei voti espressi su base nazionale avesse censurato la decisione dell'Assemblea, quest'ultima sarebbe stata sciolta e la nuova Assemblea avrebbe avuto l'obbligo di esaminare la questione nei primi quindici giorni.

Come si è visto, la possibilità di un controllo dal basso sulle leggi approvate dal corpo legislativo era già stata ventilata da Condorcet in epoca pre-rivoluzionaria nelle *Lettres d'un bourgeois*, nei termini di un vago orizzonte ideale¹²³. Sono le nuove condizioni storico-politiche create dalla Rivoluzione e per altro verso le richieste di democrazia provenienti dal movimento popolare che spingono ora Condorcet a dare all'ideale normativo una precisa consistenza teorica. Ed è così, in un connubio strettissimo fra trasformazione storica e approfondimento della teoria, che egli propone ora forme di controllo dal basso sull'operato dei rappresentanti attraverso le quali l'esercizio per via rappresentativa della sovranità è completamente ridisegnato.

Il baricentro del potere di censura era costituito da *assemblées primaires*, diffuse su tutto il territorio nazionale e composte da un numero compreso tra 450 e 900 cittadini, alle quali il *Projet* affidava altresì l'elezione di un numero elevatissimo di cariche pubbliche (gli amministratori di dipartimento, i sette ministri, i deputati, i membri delle Convenzioni nazionali, i tre membri della Tesoreria nazionale, i giurati, i censori giudiziari, i membri del Jury nazionale)

Su questo punto, la teoria democratica di Condorcet è un originale *mélange* di innovazione teorica e di empirica messa a frutto dell'esperienza. Come la storiografia ha evidenziato, l'attribuzione di un ruolo politico alle assemblee elettorali nel corso della Rivoluzione fu per un verso un retaggio delle pratiche d'*Ancien Régime* (che talvolta facevano spazio al diritto di voto per le donne capo-famiglia) e per altro verso un esito del movimento popolare che le aveva rese ogni giorno di più luogo di dibattito,

¹²³ Affinché «la totalité du peuple décidât toujours sur ce qui est conforme ou contraire à ses droits» (cfr. *Lettres d'un bourgeois* cit., pp. 31-33 e p. 58).

di protesta, di petizione¹²⁴. L'innovazione di Condorcet, quindi, non consiste tanto nella istituzione in quanto tale di assemblee di cittadini localizzate alla base della piramide istituzionale, quanto piuttosto nel ruolo ad esse attribuito. Da questa angolatura, la discontinuità è duplice. In primo luogo, le assemblee di cittadini cessano di essere concepite come luogo per l'espressione di interessi territoriali e corporativi e divengono un organo della volontà generale¹²⁵. In secondo luogo esse consentono la formazione di una «sovranità complessa» caratterizzata, come ha scritto Rosanvallon, da «un processus continu d'interaction et de réflexions entre le peuple et les représentants»¹²⁶. Il primo movimento compartecipa della tensione universalistica e anticorporativa della democrazia moderna, mentre il secondo come ora vedremo interpreta questa stessa tensione in una forma marcatamente procedurale.

Differenziandosi radicalmente dal filone giacobino erede di Rousseau, Condorcet con il diritto di censura non cerca nelle assemblee primarie una manifestazione sostantiva della volontà generale da contrapporre a quella *ficta* dell'Assemblea. Mettendo in relazione i due poli della rappresentanza in forme che sollecitavano l'approfondimento, il confronto e la discussione pubblica egli persegue piuttosto quella che a più riprese aveva chiamato la manifestazione della «raison collective du plus grand nombre». «Raison» e non «volonté», aveva precisato

car le pouvoir de la majorité sur la minorité ne doit pas être arbitraire; il ne s'étend pas jusqu'à violer le droit d'un seul individu [...] une collection

¹²⁴ Sul «voto individuale in assemblea» come forma privilegiata durante la Rivoluzione, cfr. S. Aberdam (a cura di), *Voter, élire pendant la Révolution française, 1789-1799. Guide pour la recherche*, Paris, Editions du CTHS, 2006, pp. 42-62. È lo stesso Aberdam a sottolineare come nel processo costituente dell'anno I, intorno all'idea di investire di un ruolo politico le assemblee primarie si registra «un réel consensus à la Convention entre Gironde et Montagne» (S. Aberdam, *Délibération en assemblées de citoyens et portions de souveraineté en 1793*, in M. Pertué [a cura di], *Suffrage, souveraineté et révolutions 1789-1848*, Paris, Société des études robespierristes, 2004, p. 17).

¹²⁵ «Ogni singola assemblea non è sovrana»; «queste assemblee non agiscono ciascuna per conto proprio»; «il cittadino che ne fa parte vota non per lui solo, ma per la Nazione intera» (*Esposizione dei principi e dei motivi del piano presentato alla Convenzione nazionale*, in Condorcet, *Piano di Costituzione* cit. pp. 50-51).

¹²⁶ Rosanvallon, *La démocratie inachèvement* cit., p. 61.

d'hommes peut et doit, aussi bien qu'un individu distinguer ce qu'elle veut, ce qu'elle trouve raisonnable et juste¹²⁷.

Il punto è stato colto con forza da Jonathan Israel. Nell'incontro che il *Projet di Constitution* poneva in essere tra esercizio democratico della sovranità e una «ragione universale» tesa a tutelare «i diritti e le libertà fondamentali degli uomini», Israel ha creduto di poter rinvenire non soltanto «il risultato più alto della corrente dell'Illuminismo radicale»¹²⁸, ma anche – tesi che ha un particolare interesse per noi – una concezione della democrazia nella quale la manifestazione della «ragione collettiva» non si consuma in un'espressione di volontà¹²⁹. Come ha osservato Urbinati, infatti, pur servendosi ancora del lessico rousseauiano, Condorcet nel *Projet de Constitution* pone l'accento in particolar modo sui momenti che precedono e che seguono il momento della decisione: formazione delle opinioni, riflessione, revisione, emendamento; cosicché «l'intuizione teorica del suo progetto costituzionale è che la politica è un lavoro di interpretazione, ovvero di giudizio politico»¹³⁰. In Condorcet il giudizio politico precede e sorregge l'espressione della volontà e si forma attraverso un processo che si distende nel corso del tempo. Ciò che in questa prospettiva va ora sottolineato è il carattere fortemente processuale e dialettico attribuito da Condorcet al diritto di censura.

Per evitare che il voto dei cittadini riuniti nelle assemblee primarie si trasformasse a sua volta in un esercizio arbitrario di volontà – per sottrarlo al dispotismo della maggioranza –, il *Projet de constitution* si affidava a un processo riflessivo tra i due poli della rappresentanza che rendeva la riforma di una legge un atto

¹²⁷ *De la nature des pouvoirs politique dans une nation libre*, in *OC*, vol. X, p. 590.

¹²⁸ Israel, *La Rivoluzione francese* cit., p. 388.

¹²⁹ Molto poco fondata mi pare invece la tesi di Israel secondo cui la posizione rousseauiana di Robespierre e dei leader della Montagna costituisce soltanto una variante «minoritaria» del repubblicanesimo rivoluzionario (ivi, p. 404).

¹³⁰ Urbinati, *Democrazia rappresentativa* cit., pp. 181 e 189-190. Con riferimento al *Projet de Constitution* del 1793, Lucien Jaume osserva che qui «le sujet du politique est un être de jugement» (*Condorcet: droit de résistance ou censure du peuple?* cit., p. 63).

complesso, al quale partecipavano, con funzioni diverse, tanto le assemblee primarie quanto il corpo legislativo.

Mediante il diritto di censura, le assemblee primarie presiedevano al processo di formazione delle «réclamations» – ne definivano l’oggetto e sceglievano, con il voto, se dar loro un seguito – ma il loro potere restava di tipo essenzialmente «ostruttivo e negativo»¹³¹, dato che «solo al corpo legislativo appartiene l’esercizio pieno e intero della potenza [puissance] legislativa»¹³². L’Assemblea d’altra parte era responsabile della redazione e della ratificazione finale delle leggi e, soprattutto, era libera di accogliere o di non dar seguito alle «réclamations». Qualora tuttavia, nel quadro di un processo di censura, la maggioranza delle assemblee locali di un Dipartimento avesse impugnato la decisione dell’Assemblea (si trattasse di un decreto di respingimento della proposta o di una legge già ratificata), un referendum nazionale sarebbe stato indetto e se i voti contrari avessero prevalso, l’Assemblea sarebbe stata sciolta e i deputati che avevano sostenuto la decisione non avrebbero potuto essere rieletti¹³³.

In un suo recente saggio, Ettore Rotelli ha contestato l’interpretazione in chiave “negativa” del diritto di censura e ha evidenziato il carattere attivo di quello che ha chiamato «referendum popolare deliberativo»¹³⁴. Sebbene, come ora dirò, il progetto di Condorcet contenga alcune zone d’ombra, continuo ad essere convinto che in ultima analisi il diritto di censura configuri in capo alle assemblee un diritto “negativo”, o di interdizione, rispetto alle decisioni dell’assemblea. Ne fornirò qui di seguito tre ragioni.

¹³¹ Urbinati, *Democrazia rappresentativa* cit., p. 227; Pertué parla di «une capacité d’arrêt» (M. Pertué, *Les projets constitutionnels de 1793*, in M. Vovelle [a cura di], *Révolution et République. L’exception française*, sous la direction de Michel Vovelle, Paris, Kimé, 1994, p. 185).

¹³² Titolo VII, Sezione II, art. 1. Perfino le leggi su cui verteva una *réclamation* confermata da un referendum popolare sarebbero rimaste in vigore, fino a nuova revisione da parte del Legislativo, dato che «l’esecuzione provvisoria della legge sarà sempre obbligatoria» (Titolo VIII, art. 29).

¹³³ Titolo VIII, artt. 17, 18, 19, 22.

¹³⁴ E. Rotelli, *Condorcet 1793: la Costituzione più democratica della Rivoluzione*, «Amministrare. Rivista quadrimestrale dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione pubblica», 1, 2018, pp. 57-104.

In primo luogo, il diritto di censura non configura un autentico diritto di iniziativa popolare sulle leggi, dato che per un verso le assemblee non possono avanzare proposte di legge ma semplicemente sottoporre al corpo legislativo «une proposition reduite à ses termes plus simples» e che, per altro verso, come ha messo in evidenza Pertué, «la requisition d'un département n'avait que la force d'une simple motion sur laquelle le Corps législatif devait nécessairement se prononcer, mais qui n'engageait pas la procédure législative»¹³⁵.

Secondo. La ratio del diritto di censura è illustrata con chiarezza all'articolo 1 del Titolo VIII ed è di essere innescata dalle assemblee primarie, ma di essere esercitata dai rappresentanti, i quali vengono chiamati a una sorveglianza sui loro stessi atti. Il testo, che abbiamo già richiamato, recita:

Lorsqu'un citoyen croira utile ou nécessaire d'exciter *la surveillance des représentants* du peuple sur des actes de constitution, de législation, ou d'administration [...] il aura le droit [...]¹³⁶.

A partire da questa premessa, la censura popolare viene a configurarsi come un atto complesso, nel quale il reclamo dei cittadini raccolti nelle assemblee primarie deve trovare risposta in una nuova legge approvata non già dai cittadini, bensì dal Corpo legislativo.

Terzo. Nel *Projet de Constitution* di Condorcet l'approvazione della legge resta una prerogativa del corpo legislativo, anche in caso di censura e perfino nel caso estremo di scioglimento del corpo legislativo (tanto basta, sul piano procedurale, a tracciare un solco incolmabile con il modello di democrazia diretta delineato nel *Contratto sociale*). È per questa ragione che, dal punto di vista formale, contrariamente a quanto è stato sostenuto¹³⁷, il diritto di censura non conduce mai a una consultazione referendaria, né tantomeno a una decisione, su un testo di legge: i reclami dei cittadini possono «sollecitare» [«exciter», Titolo VIII,

¹³⁵ Pertué, *Les projets constitutionnels de 1793*, cit., p. 194, nota 91.

¹³⁶ Titolo VIII, art. 1, il corsivo è mio.

¹³⁷ Rotelli afferma che «il voto popolare decide in senso positivo sul testo che il corpo legislativo abbia dovuto redigere in sostituzione del precedente contestato» (Rotelli, *Condorcet 1793* cit., p. 82).

art. 1] un intervento di carattere legislativo, ma l'abrogazione e l'approvazione della legge restano di spettanza esclusiva dell'Assemblea.

L'esercizio del diritto di censura è congegnato infatti in modo tale che, nelle consultazioni referendarie, il voto dei cittadini riuniti nelle assemblee primarie non riguarda mai il merito della questione – sulla quale, beninteso, i cittadini sono chiamati a formarsi un'opinione e a discutere per una settimana nelle assemblee primarie, prima di votare – ma sempre e soltanto la questione pregiudiziale se, sul merito della proposta «ridotta ai suoi termini più semplici», «c'è o non c'è motivo di deliberare» (Titolo VIII, artt. 6, 13 e 21). D'altra parte, e non a caso, il fatto di deliberare non sul merito ma sulla questione pregiudiziale caratterizza anche la fase che potremmo chiamare “istruttoria”, durante la quale il reclamo delle assemblee è al vaglio del Corpo legislativo. Quest'ultimo, dopo aver ascoltato il rapporto fatto da appositi commissari, dovrà emanare e notificare alle assemblee di dipartimento un primo decreto, al quale sarà accluso il risultato nominale dei suffragi, esito della deliberazione sulla questione «c'è o non c'è motivo di deliberare» (art. 15); e poi, in caso di accettazione, un secondo decreto, sulla questione pregiudiziale se via sia motivo di deliberare sulla specifica proposta di legge che i commissari incaricati hanno nel frattempo presentato al Corpo legislativo (art. 19). Solo in caso di una duplice deliberazione in senso affermativo, la proposta di legge dei commissari avrebbe iniziato l'iter legislativo e, in tutti i casi, ciascuno dei decreti del corpo legislativo avrebbe potuto essere impugnato dalle assemblee primarie di un dipartimento *diverso* da quello che aveva avanzato la proposta, con l'esito di una necessaria convocazione di un referendum nazionale (art. 20).

Veniamo al punto. Perché costringere il Corpo legislativo e le assemblee primarie a votare sulla questione pregiudiziale, anziché su un testo di legge da emendare o da ratificare? La mia interpretazione è che si tratti, né più né meno, dello stratagemma adottato da Condorcet per evitare che, in caso di consultazione referendaria, l'approvazione della legge venga trasferita dai rappresentanti al popolo: conclusione che sarebbe stata incompatibile con il principio, già richiamato (e infinite volte

contestato sul piano retorico dai Montagnardi), di una pienezza della funzione legislativa in capo al corpo legislativo. A riprova di ciò, l'articolo 21 che definisce le modalità di svolgimento del referendum nazionale non contempla la possibilità di un referendum diretto sulla legge, statuendo invece che nel decreto di convocazione la questione sarà posta nel modo seguente: «vi è motivo per deliberare, sì o no, sulla revoca del decreto del corpo legislativo...»; e l'art. 22 statuisce che se si è deciso a maggioranza dei voti «che vi è motivo di deliberare sulla revoca del decreto, il Corpo legislativo sarà sciolto e i membri che avranno votato per il decreto non potranno essere rieletti».

Si tratta di uno stratagemma fragile, incongruo e decisamente capzioso dato che, in caso di reclamo contro una legge già approvata dall'Assemblea a seguito di un processo di censura (caso previsto dall'art. 20), il referendum avrebbe avuto per oggetto non la legge, bensì verosimilmente il decreto con il quale il corpo legislativo aveva accolto il progetto di legge presentato dai commissari.

Il Progetto di Condorcet è noto per la sua meticolosità, estensione e per il sovrabbondare di disposizioni di carattere regolamentare, redatte con il fine di arginare lo spontaneismo rivoluzionario e l'arbitrio dell'interpretazione. È da escludere quindi che su un punto così rilevante l'estensore abbia voluto lasciare margini di aleatorietà. Se l'eventualità di un referendum sulla legge non è menzionata è perché non può aver luogo. E ne troviamo la definitiva riprova nell'articolo 26 che, in caso di scioglimento dell'Assemblea, impone al nuovo Corpo legislativo, nella nuova legislatura, di rimettere in questione entro i primi quindici giorni non già la legge, ma, ancora una volta, «la questione della revoca del decreto».

D'altra parte, la capziosità del vincolo escogitato da Condorcet merita attenzione, perché è il riflesso di una concezione procedurale della democrazia nella quale gli istituti di democrazia diretta non sono pensati come strumento per una manifestazione sostantiva della sovranità popolare, da imporre a quella soltanto presuntiva dei rappresentanti, ma assumono la funzione, eminentemente "correttiva", di segnalare e ridurre la distanza creatasi tra i due poli della rappresentanza, senza con ciò abo-

lirne né la dialettica, né la necessaria differenza delle funzioni. Per Condorcet, il compito che il diritto di censura attribuisce alle assemblee primarie e ai cittadini attivi non è legiferare, ma perfezionare e controllare l'azione legislativa dei rappresentanti, ricostituendo le condizioni di una fiducia che si è perduta.

Il quadro cambia radicalmente quattro mesi più tardi, dopo l'epurazione della Convenzione dai Girondini. La Costituzione dell'anno I, presentata da Héroult de Séchelles a nome dei Montagnardi e approvata il 24 giugno 1793, esibiva il diritto di «reclamo» come garanzia di un primato sempre sussistente della sovranità popolare. Come è noto infatti, agli artt. 58, 59 e 60 la Costituzione dell'anno I esigeva 40 giorni di assenza di reclami da parte delle assemblee primarie, affinché ogni legge, soltanto «proposta» dall'Assemblea, potesse considerarsi ratificata. Poco importa che nella Costituzione dei Montagnardi il diritto di reclamo fosse sottoposto a vincoli strettissimi¹³⁸. Rilevante è sottolineare piuttosto che mentre nel progetto di Condorcet gli istituti di democrazia diretta sono funzionali al perfezionamento della democrazia rappresentativa, nella Costituzione dell'anno I la democrazia rappresentativa è interpretata invece – e così viene pubblicamente presentata – come un sostituto funzionale della democrazia diretta; con tutte le implicazioni di carattere autoritario che la storiografia della Rivoluzione conosce bene e che abbiamo discusso nel secondo capitolo di questo lavoro¹³⁹.

¹³⁸ Come già ricordato, a norma dell'art. 60, il reclamo avrebbe dovuto pervenire simultaneamente ed entro quaranta giorni, da un decimo delle assemblee primarie della metà dei dipartimenti più uno, condizione pressoché impossibile da soddisfare e tale da configurare quella che un critico non sospetto come Albert Mathiez definirà una «dittatura dell'Assemblea» (A. Mathiez, *La Constitution de 1793*, «Annales Historiques de la Révolution française», 30, 1928, p. 513).

¹³⁹ Nel raffronto tra i due disegni costituzionali del 1793, Marcel Dorigny ha acutamente ravvisato «una logica politica profondamente differente» nel quadro di una «medesima logica repubblicana» (M. Dorigny, *Du projet girondin de février 1793 au texte constitutionnel du 24 juin 1793*, in *L'an I et l'apprentissage de la démocratie*, a cura di R. Bourderon, cit., pp. 115-116). Sull'importanza che la «finta reverenza» della Costituzione montagnarda alla sovranità popolare ebbe «nel dare vita al mito» della Costituzione dell'anno I, cfr. L. Jaume, *La souveraineté montagnarde*, in *La Constitution du 24 juin 1793. L'utopie dans le droit public français?*, a cura di J. Bart et al., Dijon, EUD-Éditions Universitaires de Dijon, 1997, p. 133.

Torniamo rapidamente sul *Projet de Constitution* di Condorcet. Anche se la brevissima durata della legislatura (un anno) ne avrebbe ridotto fortemente l'efficacia, è fuori di dubbio che l'eventualità di uno scioglimento anticipato dell'Assemblea avrebbe esercitato un effetto "persuasivo" presso i rappresentanti. È il referendum quindi l'aspetto che fa del progetto di Condorcet la costituzione «più democratica della rivoluzione»? È questo lo snodo decisivo della censura sugli atti della rappresentanza prevista dal Progetto di Costituzione "girondino"? Ritengo che ad ambedue le domande la risposta debba essere negativa. Ciò che fa del dispositivo di censura un originalissimo contributo alla teoria democratica della Costituzione non è l'*aut aut* referendario in se stesso considerato, ma è il fatto che il referendum è concepito in modo tale da istituire una relazione continuativa tra rappresentanti e rappresentati che eleva la qualità della democrazia rappresentativa, chiamando i cittadini alla pratica democratica nelle assemblee locali e i deputati al dovere di rappresentatività, agendo in tal modo come un freno al dispotismo dei rappresentanti¹⁴⁰.

Come si è cercato di mostrare, gli istituti di democrazia diretta non contrastavano, ma al contrario alimentavano il carattere indiretto e rappresentativo della democrazia, perché creavano un rapporto circolare tra i due poli della rappresentanza, teso

¹⁴⁰ Nel saggio già citato, Rotelli ha sottolineato con forza l'equivalenza tra "censura del popolo" e democrazia diretta e ha respinto l'interpretazione da me avanzata (Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, cit., pp. 152-164) del dispositivo di censura come strumento al servizio di una "democrazia partecipata" (Rotelli, *Condorcet 1793* cit., p. 79 e *passim*). Per la verità non ho alcuna difficoltà a convenire con Rotelli che quelli proposti da Condorcet siano istituti di democrazia diretta e che, come già avevo argomentato, siano più efficaci di quelli presenti nella Costituzione dell'anno I nel conferire ai cittadini un potere effettivo di intervento nella sfera legislativa. A differenza di quanto sostenuto da Rotelli tuttavia, e in sintonia con quanto argomentato da Nadia Urbinati, ritengo che il principale lascito teorico del dispositivo di censura non sia la proliferazione delle opportunità di suffragio popolare alla quale dà luogo, quanto piuttosto il tipo di relazione che esso ingenera tra cittadini e rappresentanti: i processi di natura partecipativa che vengono innescati (la necessità per i cittadini di informarsi, di riunirsi, di formulare giudizi e di confrontare le opinioni nelle assemblee primarie, *prima di votare*), i quali implicano a loro volta il dovere per i rappresentanti di ascoltare i reclami e di tornare a deliberare sulle decisioni già prese. Tutti elementi che, come vedremo nei prossimi capitoli, la democrazia diretta non implica di per sé.

a ricostituire un rapporto di fiducia infranto¹⁴¹. Sotto questo punto di vista, Condorcet dimostra di aver ben compreso la lezione del 10 Agosto. All'indomani della rivoluzione popolare che aveva segnato la fine della monarchia, egli aveva dato atto al movimento popolare che l'autonomia dei rappresentanti non può essere assoluta e che la rappresentanza democratica si basa su un circuito di fiducia che non può essere interrotto: «toute la force des pouvoir délégués – aveva riconosciuto – se réduit a celle du peuple lui-meme, de manière qu'elle tombe nécessairement avec sa confiance»¹⁴². Lo ripeterà ancora alla Convenzione quando, presentando il *Projet de Constitution*, renderà omaggio alla «fiducia, unico potere reale nelle Costituzioni veramente libere»¹⁴³. D'altra parte – lo ha acutamente sottolineato Nadia Urbinati – che altro era il referendum nel quadro del diritto di censura, se non «una sorta di voto di fiducia» che, una volta fallito il tentativo dei cittadini di ottenere *responsiveness*, poteva sanzionare la perdita di rappresentatività dell'Assemblea con la fine anticipata della legislatura?¹⁴⁴

Per altro verso, il diritto di censura agisce espressamente come un dispositivo di tutela della Costituzione, contro le usurpazioni dei rappresentanti. Non è un caso se, istituendo un diritto-dovere in capo ai cittadini si è sentito il bisogno di specificare che «saranno soggette all'esercizio del diritto di censura tutte le leggi e, in generale, tutti gli atti della legislazione che saranno contrari alla Costituzione»¹⁴⁵. Specie in un frangente storico che esigeva la presenza di «une autorité sans cesse agissante» da collocare in un'assemblea monocamerale, era necessario disporre di un rimedio contro la possibilità di «una legge evidentemente ingiusta sebbene regolarmente promulgata da un potere legitti-

¹⁴¹ Il diritto di censura di Condorcet è uno strumento che sollecita la *responsiveness*, preservando le condizioni della rappresentanza politica. Come ha scritto Hanna Fenichel Pitkin, il rappresentante è autonomo, ma «non può essere continuamente in contrasto con il proprio elettorato» (H.F. Pitkin, *La controversia mandato-indipendenza*, in Id. *Il concetto di rappresentanza*, cit., p. 225).

¹⁴² *De la nature des pouvoirs politiques dans un nation libre*, cit., p. 611.

¹⁴³ *Esposizione dei principi e dei motivi del Piano di Costituzione*, in Condorcet, *Piano di Costituzione* cit., p. 93.

¹⁴⁴ Urbinati, *Democrazia rappresentativa* cit., p. 227.

¹⁴⁵ Titolo VIII, art. 27.

mo»¹⁴⁶. Chi avrebbe dovuto giudicare di una tale ingiustizia? E in quale forma? Occorreva forse lasciare libero corso al diritto di resistenza?¹⁴⁷ Nel rispondere a queste domande, Condorcet dimostrava di aver già ben chiara l'esigenza di un controllo di costituzionalità e faceva un'inconsueta concessione all'enfasi oratoria, quando presentando il suo piano di Costituzione alla tribuna della Convenzione affermava «nel nostro caso questo giudice [...] è la maggioranza immediata del popolo»¹⁴⁸. In realtà, come si è visto, il suo progetto costituzionale metteva in atto una complessa strategia per mettere in relazione cittadini e rappresentanti e per affidare ad essi, e non a soggetti esterni alla democrazia, il compito di trovare un rimedio al dispotismo democratico.

Il rinnovo molto frequente del Corpo legislativo, i reclami che il popolo potrà fare contro leggi che giudicherà contrarie alla sua libertà, il rinnovo immediato delle Assemblée che rifiutassero di ascoltare la sua voce, sono precauzioni sufficienti contro tentativi d'usurpazione del potere e attentati alla libertà che una sola Assemblée, unica fonte di tutti i poteri sociali, potrebbe far temere¹⁴⁹.

Le assemblée popolari come metafora

Il diritto di censura delineato nel *Projet de Constitution* fornisce qualche contributo alla teoria democratica contemporanea? È plausibile pensare che forme di compartecipazione dei cittadini alla discussione e alla formazione della legge, efficaci nel produrre *responsiveness* da parte dei rappresentanti, possano agire come un fattore di legittimazione della democrazia rappresentativa?

¹⁴⁶ *Esposizione dei principi e dei motivi del Piano di Costituzione*, in Condorcet, *Piano di Costituzione* cit., p. 64.

¹⁴⁷ Sulle diverse concezioni diritto di resistenza nei due disegni costituzionali dell'anno I, cfr. M. Morabito, *La résistance à l'oppression en 1793*, in *La Constitution du 24 juin 1793. L'utopie dans le droit public français?*, a cura di J. Bart et al., cit., pp. 179-194.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ *Ivi*, pp. 57-58.

Per rispondere a queste domande, comincerò con il riportare due tra le critiche più acuminatae formulate dai leader della Montagna rispetto al diritto di censura proposto da Condorcet. Lo farò astraendo volutamente dal contesto storico, con l'intento di isolare in ciascuna l'argomento portante¹⁵⁰.

La prima critica è stata espressa da Marat – uno dei più viscerali oppositori della Costituzione “girondina” – in un suo intervento alla Convenzione, il giorno dopo la presentazione del progetto costituzionale.

Dans ce plan ce sont les assemblées primaires qui jouent le grand rôle, car elles sont sans cesse en mouvement pour la moindre chose, de sorte que les auteurs du plan de Constitution ne laissent point d'autre occupation aux citoyens que celle de s'assembler et de délibérer [...]. Qui croirait que pour faire proposer une nouvelle loi, ou rappeler une ancienne il tiennent cinq millions d'hommes sur pied pendant six semaines¹⁵¹.

Come è stato appurato in sede storiografica, questo duplice rilievo – la frequenza delle convocazioni delle assemblee e la lentezza del processo deliberativo¹⁵² – ha un'indubbia fondatezza. Lo si ritrova perfino in François Alengry, esponente della storiografia repubblicana che, in piena sintonia di vedute con Condorcet, ci ha lasciato la ricostruzione più accurata della sua teoria costituzionale. La forma di organizzazione del dissenso delineata da Condorcet, scrive Alengry, è «irréalisable» perché richiede «mobilisations quasi-journalières du corps électoral». Facendo eco agli argomenti già usati da Constant sul tentativo rivoluzionario di resuscitare la libertà degli antichi, il biografo ricorda ciò che la storiografia revisionista ha trascurato, ovvero

¹⁵⁰ Il fatto che tali critiche fossero in larga parte strumentali – dato che l'oggetto principale della contesa era il ridimensionamento del peso specifico di Parigi e del movimento popolare determinato dall'istituzione delle assemblee primarie – nulla toglie alla loro pertinenza, come dimostra il fatto che saranno riproposte e riformulate più volte in sede storiografica.

¹⁵¹ J.-P. Marat, *Idées de la nouvelle Constitution. Observations rapides sur ce projet girondin*, «Journal de la République française», 126, 18 febbraio 1793, ora in Id., *Œuvres politiques, 1889-1793*, 10 voll., a cura di J. de Cock, C. Goëtz, Bruxelles, Pôle Nord, 1989-1995, vol. IX, p. 5693.

¹⁵² M. Pertué ha calcolato che il processo di censura avrebbe richiesto «dai sei agli otto mesi» (*La censure du peuple dans le projet de Constitution de Condorcet*, cit., p. 327).

che questa «conception» nasce in Condorcet dalla «observation directe» della realtà rivoluzionaria dei club e delle sezioni, ma resta una «utopia», visto che «non siamo più nell'epoca in cui il popolo passava il suo tempo all'agorà»¹⁵³. A questa osservazione di tipo “quantitativo”, se ne può aggiungere una di tipo “qualitativo” (che infatti emerse nel dibattito alla Convenzione). Se si considera che sulla base del *Projet de Constitution* tutte le cariche pubbliche erano elettive, che le assemblee primarie erano la sede di tutte le elezioni e che non era previsto un *quorum* per la validità del voto, elevato era il rischio che esse si trasformassero in “macchine da voto”, manovrabili con facilità da leader politici o da “minoranze intense”.

La seconda critica, formulata da Saint-Just, ha come bersaglio un aspetto che fin qui non è stato evidenziato a sufficienza: affinché potesse avere per oggetto i principi generali – e non essere “corrotta” da interessi particolari o da motivi contingenti – la discussione nelle assemblee era meticolosamente normata sulla base di una riduzione delle questioni «ai suoi termini più semplici» (Titolo VIII, art. 2); anzi, come Condorcet precisa nell'*Exposition* fatta alla Convenzione, «a un certo numero di questioni più semplici, poste in modo chiaro», sulle quali le assemblee avrebbero poi votato «rispondendo sì o no a ciascuna»¹⁵⁴. Con riferimento ad elementi procedurali come questo, che vincolavano la formazione delle opinioni nelle assemblee a procedure molto precise, in un celebre intervento pronunciato alla Convenzione del 24 giugno 1793, Saint-Just esprime in questi termini la sua severa requisitoria:

Il m'a paru que le comité avait considéré la volonté générale sous son rapport intellectuel; en sorte que la volonté générale, purement spéculative, résultant plutôt de l'interêt du corps social, les lois étaient l'expression du goût plutôt que de la volonté générale. Sur ce rapport la volonté générale est dépravée [...] c'est Athènes votant vers sa fin, sans démocratie, et décrétant la perte de sa liberté¹⁵⁵.

¹⁵³ Alengry, *Condorcet* cit., pp. 853-854.

¹⁵⁴ *Esposizione dei principi e dei motivi del Piano di Costituzione*, in Condorcet, *Piano di Costituzione* cit., p. 46.

¹⁵⁵ Saint-Just, *Discours sur la Constitution de la France*, in *Œuvres complètes*, a cura di A. Kupiec, M. Abensour, Paris, Gallimard, 2004, p. 546.

Ciò che Saint-Just respinge come una contraffazione della volontà generale è il carattere raziocinante e discorsivo che Condorcet imprime alle riunioni delle assemblee civiche, così lontano dalla concezione sostantiva della sovranità popolare di cui il leader della Montagna è fautore¹⁵⁶. Anche questa critica è stata ripresa e approfondita dalla storiografia contemporanea, in termini che proiettano sul diritto di censura di Condorcet i medesimi rilievi di “raffreddamento” dell’oggetto politico e di impoliticità che hanno colpito tante volte le proposte contemporanee di democrazia deliberativa. Secondo Quinn Rosenkranz, il fatto che le assemblee rispondano sempre e solo a una questione per volta, formulata in termini inequivoci, in una forma astratta di tipo platonico del tipo “questo è bene per la nazione?”, riduce la politica a un vano «esercizio di approssimazione alla verità» che non è in grado di far tesoro del pluralismo etico, del radicamento sociologico delle opzioni socio-politiche e, si potrebbe aggiungere, dell’energia portata in dote della partigianeria politica¹⁵⁷. Secondo Victor Rosenblum, poi, l’illuministica tensione a fare delle assemblee civiche il volano di un’imparziale “ragione collettiva” ha distolto Condorcet dal porre in relazione tra loro le assemblee primarie; ma gli ha anche impedito di accorgersi che una consultazione referendaria in opposizione all’Assemblea nazionale avrebbe verosimilmente agito come un potente stimolo alla creazione di partiti e fazioni¹⁵⁸.

Se la prima critica che abbiamo esposto prende di mira con argomenti irrefragabili l’impraticabilità del sistema di democrazia diretta configurato nel *Projet de Constitution*, la seconda evidenzia invece lo svuotamento di contenuti politici prodotto da discussioni che inibiscono la libera espressione di concezioni partigiane del bene comune e di orientamenti ben radicati nelle appartenenze sociali. In ambedue i casi, abbiamo anche visto

¹⁵⁶ «Restreignant donc la volonté générale à son véritable principe, elle est la volonté matérielle du peuple, sa volonté simultanée» (ivi, p. 547).

¹⁵⁷ N. Q. Rosenkranz, *Condorcet and the Constitution: A Response to The Law of Other States*, «Stanford law review», 5, 2007, p. 1296.

¹⁵⁸ V. Rosenblum, *Condorcet as Constitutional draftsman: Dimensions of Substantive Commitment and Procedural Implementation*, in *Condorcet Studies*, a cura di L. Cohen Rosenfield, 2 voll., Atlantic Highlands (NJ), Humanities press, 1984, vol. I, pp. 195-200.

profilarsi un terzo argomento polemico che mette in evidenza la forte sottovalutazione delle derive partitiche e perfino demagogiche che, in modo involontario e con esito paradossale, possono essere innescate da un sistema di mobilitazione dei cittadini come quello proposto da Condorcet.

Pur di fronte alla fondatezza e alla forza persuasiva di queste contestazioni, ritengo che il diritto di censura prospettato da Condorcet fornisca un contributo importante alla teoria democratica. A patto però di non considerarlo un dispositivo costituzionale in se stesso fruibile, bensì come espressione metaforica di una serie di esigenze costitutive delle democrazie rappresentative, perlopiù compresse, che chiedono soddisfazione nella sfera politico-costituzionale. Credo di poter isolare almeno cinque di queste esigenze.

La prima è l'esigenza di radicare la partecipazione politica nelle dinamiche istituzionali, per evitare che l'interesse dei cittadini per la cosa pubblica venga sopraffatto dall'indifferenza o dall'apatia politica¹⁵⁹. Condorcet ne è perfettamente consapevole, perfino in una fase storica contrassegnata da un eccezionale surriscaldamento etico-politico, e lo esprime a chiare lettere nel passaggio finale della sua esposizione alla tribuna della Convenzione, quando ricorda che né «la pace, né la felicità, né tantomeno la libertà» saranno garantiti se «a causa di una imperdabile indifferenza» i cittadini non eserciteranno con zelo «le importanti funzioni che la legge ha riservato loro»¹⁶⁰.

La seconda esigenza che il diritto di censura esprime è di riempire la democrazia rappresentativa di contenuti che abbiano riscontro nei bisogni dei cittadini. A questo scopo, il solipsismo elettorale si rivela sterile. Le assemblee primarie di Condorcet ci ricordano che eleggere i rappresentanti non basta e che la democrazia rappresentativa esige la capacità dei cittadini di istituire forme di comunicazione e di concertazione tra loro, *prima* di

¹⁵⁹ Urbinati, *Democrazia rappresentativa* cit., p. 184. Sul problema dell'apatia e della disillusione politica, ma anche su potenzialità e rischi dei nuovi strumenti partecipativi, cfr. V. Pazé, *I non rappresentati. Esclusi, arrabbiati, disillusi*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2024, pp. 92 s. e *passim*.

¹⁶⁰ *Esposizione dei principi e dei motivi del Piano di Costituzione*, in Condorcet, *Piano di Costituzione* cit., p. 99.

entrare in rapporto – e, quando necessario, in contrasto – con i rappresentanti. Già nell'*Essai sur le despotisme* del 1789, Condorcet aveva fatto notare che la diffusione su tutto il territorio nazionale di assemblee popolari è il miglior modo di combattere quel «despotisme de la populace» che di fatto è sempre «l'agente di un altro potere», sia esso religioso, economico o politico¹⁶¹. Vi aveva aggiunto una riflessione interessante: se si vuole evitare che i cittadini cadano vittima dell'ignoranza e della barbarie che nascono dal circuito asfittico delle piccole appartenenze, occorre istituire assemblee di piccola dimensione e di carattere interclassista (Condorcet precisa: «senza distinzione di rango o di professione»¹⁶²). Fuor di metafora, ciò ci ricorda che per rendere «attivi» i cittadini, occorre che essi preliminarmente incontrino i bisogni e le esigenze di cittadini diversi da loro, in luoghi «politici» che siano il più possibile vicini alle esperienze di vita.

Da qui, il terzo elemento, che ci riconduce al cuore della riflessione svolta in queste pagine sulla matrice antidispotica della concezione della democrazia di Condorcet: è l'esigenza che i diritti trovino tutela non solo nel testo della Costituzione, ma anche nell'attivismo politico di cittadini capaci di orientare e di contrastare l'azione dei rappresentanti. Non si può condividere a questo riguardo l'opinione di Rosenblum, secondo cui la «garanzia sociale dei diritti», in quanto riconnessa alla sovranità popolare, è in Condorcet «somewhat esoteric, amorphous, or even mystical»¹⁶³. La *Dichiarazione dei diritti naturali, civili e politici degli uomini* che accompagnava il piano di Costituzione ricordava in modo solo apparentemente tautologico, all'art. 1, che la «garanzia sociale» dei diritti è uno di questi diritti (insieme a libertà, uguaglianza, sicurezza, proprietà e resistenza all'oppressione). Se all'articolo 29 affermava che una tale garanzia trova il suo primo fondamento nella Costituzione («non può esistere laddove i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinate dalle leggi») e all'articolo 25 aveva cu-

¹⁶¹ *Idées sur le despotisme*, cit., p. 161.

¹⁶² Ivi, p. 163.

¹⁶³ Rosenblum, *Condorcet as Constitutional draftsman* cit., p. 191.

ra di precisare che essa «riposa sulla sovranità nazionale», è pur vero che all'articolo 30 aggiungeva in buona sostanza che per divenire effettiva ha bisogno dell'*ethos* democratico, dato che è dovere dei cittadini «concorrere a questa garanzia e dare forza alla legge, quando sono chiamati in suo nome». Attraverso questa serie di rimandi emerge chiaramente il carattere sociale e pienamente politico dei diritti, destinati per Condorcet a svuotarsi e a deperire se non trovano forza nella pratica democratica.

La quarta esigenza è già stata analizzata e consiste nel forzare il sistema democratico a far tesoro della sfiducia; a non respingerla come un'anomalia distruttrice, ma a incorporarla nel gioco democratico per metterla al servizio della rappresentatività. Da questo punto di vista, la sconfitta decretata dal corso della Rivoluzione delle forme di partecipazione democratica proposte da Condorcet nulla toglie all'acutezza della sua intuizione, nata proprio dall'osservazione diretta delle espressioni rivoluzionarie della sfiducia: sorveglianza, veto, messa in stato accusa¹⁶⁴. Come ha sostenuto Rosanvallon, se non si vuole che l'antipolitica finisca per fagocitare la democrazia rappresentativa – se si vuole alimentare la fiducia come risorsa politica – occorre trovare sistemi che permettano ricostituire il canale di comunicazione interrotto tra rappresentanti e rappresentati.

C'è poi un'ultima esigenza che il progetto di Condorcet sollecita a soddisfare, per cercare di contenere le involuzioni autoritarie della democrazia rappresentativa. È un'esigenza che la filosofia politica tardo-illuministica di Condorcet incarna in sommo grado e che mette in relazione imprudenza teorica e prudenza politica. È per molti versi la premessa di tutte le altre. Mi riferisco al coraggio di esplorare forme politiche nuove, anche a partire da un radicale ripensamento di quelle ereditate dal passato, prestando però molta attenzione al fatto che il rimedio non si riveli all'atto pratico peggiore del male. D'altra parte, la democrazia rappresentativa era nata proprio così sul finire del XVIII secolo¹⁶⁵, come un'improbabile sintesi teorica di forme

¹⁶⁴ Rosanvallon, *Controdemocrazia* cit.

¹⁶⁵ H.F. Pitkin, *Rappresentanza e democrazia: un'alleanza incerta* (2004), ora in Id., *Il concetto di rappresentanza* cit., pp. XXXIII-XLV.

politiche antiche e moderne, messa in opera però attraverso una commistione assai prudente di elementi di conservazione e di innovazione.

4. Purezza popolare e maggioritarismo estremo. Il caso Babeuf

Babeuf, Talmon e noi

In questo capitolo ci fermeremo sull'opera di François-Noël Babeuf (1760-1797), ispiratore e guida della «congiura degli uguali» tentata e fallita, ancor prima di iniziare, insieme a un manipolo di rivoluzionari, nell'anno IV della Repubblica (1796), in pieno autunno della Rivoluzione¹⁶⁶.

Perché soffermarsi qui su una figura a prima vista eccentrica rispetto alla storia e alla teoria della democrazia? Che semmai occupa un posto di primo piano nel pantheon del comunismo moderno, grazie a una pionieristica riformulazione dell'ideale collettivistico e a una influente teoria della rivoluzione? La ri-

¹⁶⁶ La vita e l'opera di François-Noël Babeuf (1760-1797), noto alla posterità come Gracco Babeuf, sono strettamente intrecciate: da quando le modeste condizioni sociali e l'osservazione della povertà dei contadini piccardi lo conducono, prima della Rivoluzione, a concepire l'idea egualitaria; fino a quando, a partire dall'Ottantanove, nelle vesti di attivista rivoluzionario, egli getta le basi teoriche e ideali del comunismo contemporaneo. Babeuf fu pubblicista, direttore e "voce unica" di giornali influenti nell'orientamento dell'opinione pubblica radicale (in particolare il *Journal de la Liberté de la Presse* fondato nel settembre 1794, rinominato un mese più tardi *Le Tribun du Peuple, ou Le Défenseur des droits des l'hommes* e pubblicato fino al maggio 1796); figura di primo piano del movimento sanculotto; agitatore politico più volte sottoposto ai rigori della detenzione e infine promotore, dal maggio 1796 della Congiura degli uguali, che lo condusse all'arresto, al processo insieme ai suoi compagni, e all'esecuzione capitale, nel maggio 1797. L'intreccio in Babeuf di teoria e pratica politica militante si riflette in tutte le biografie intellettuali. Si vedano almeno C. Mazauric, *Babeuf et la Conspiration pour l'Egalité*, Paris, Editions sociales, 1962; M. Dommanget, *Sur Babeuf et la conjuration des Egaux*, Paris, Maspero, 1970, tr. it. *Babeuf e la congiura degli uguali*, Milano, Feltrinelli, 1976; V. Daline, *Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française: 1785-1794*, Mosca, Editions du Progrès, 1976 [1962]; A. Maillard, C. Mazauric, E. Walter (a cura di), *Présence de Babeuf. Lumières, révolution, communisme* (Atti del convegno di Amiens, 7-9 dicembre 1989), Paris, Publications de la Sorbonne, 1994.

sposta fa capo a due ordini di ragioni. Il primo motivo è che Babeuf, come vedremo, è *anche* un teorico della democrazia, al quale si deve un disegno politico-istituzionale pressoché ignorato dalla storiografia. Il secondo è l'esigenza di misurarci con una influente interpretazione, fornita dallo storico polacco Jacob Talmon, che nella progressione Rousseau-giacobinismo-Babeuf indica l'emergere di una matrice illiberale della democrazia, dotata di precise determinazioni teoriche e destinata a ripresentarsi ciclicamente nella vicenda storica delle democrazie¹⁶⁷. Vediamo meglio.

Nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, alcuni tra i più influenti filosofi e politologi liberali espressero in forma composita, ma in ultima analisi coerente, la tesi secondo la quale la democrazia non è autosufficiente, dato che, se non sorretta da forti architravi liberali, è destinata a collassare su se stessa e a produrre le condizioni ideali per il sorgere, sulle sue macerie, di robusti edifici sociali di stampo autoritario. Questa tesi aveva sullo sfondo il totalitarismo stalinista e l'incipiente divisione del mondo in blocchi; era strutturata in forma rigidamente dicotomica e sulla base di parallelismi non sempre rigorosi fra analisi dei tempi presenti e teoria politica, finiva per istituire un rigido *aut aut* tra la democrazia liberale e la democrazia senza aggettivi: la prima, destinata ad accompagnare la vicenda storica della libertà; la seconda, votata a immolare la libertà al *Moloch* del potere. Alla formulazione di questa tesi contribuirono economisti, filosofi e storici del calibro di Joseph Schumpeter, Karl Popper, Friedrich von Hayek, Isaiah Berlin. Ma fu l'ebreo polacco Jacob Talmon nel 1952, a Oxford, a fornirne la configurazione più icastica in un volume intitolato *Le origini della democrazia totalitaria*, destinato a divenire il manifesto di un'intera stagione intellettuale. Sulla fortuna di quest'opera ha riportato recentemente l'attenzione Alessandro Mulieri, in un libro che ricostruisce con pazienza filiazioni intellettuali e relazioni teoriche con le tesi avanzate, negli stessi anni, dagli

¹⁶⁷ J.L. Talmon, *The Origins of Totalitarian Democracy*, London, Secker & Warburg, 1952. Si cita qui dall'edizione italiana: *Le origini della democrazia totalitaria*, Presentazione di C. Galli, Bologna, il Mulino, 2000.

altri *Cold War Liberals* che abbiano appena richiamato: la teoria competitiva della democrazia di Schumpeter, quella della “società aperta” di Popper, quella delle “due libertà” di Berlin, solo per limitarci all’essenziale¹⁶⁸. Il lavoro di Mulieri ha anche e soprattutto il merito, però, di rileggere il dibattito sulla democrazia totalitaria alla luce della vigorosa riproposizione, oggi, della tesi che postula un irriducibile antagonismo tra democrazie liberali e democrazie illiberali, alimentata dalle degenerazioni populistiche della democrazia¹⁶⁹. Siamo in tal modo condotti a interrogarci sul ritorno a paradigmi interpretativi che, un po’ sbrigativamente, credevamo superati con la fine della Guerra Fredda; a rivisarli con occhi diversi e a domandarci se l’originaria e spesso coltre ideologica non celasse, invece, l’individuazione di nodi teorici consistenti destinati a riproporsi ciclicamente. È in ogni caso interessante osservare che, a distanza di settant’anni, la polarità ideologica sembra invertita, dato che il fantasma della degenerazione autoritaria della democrazia, evocato negli anni Cinquanta in funzione anticomunista da teorici liberal-conservatori, è agitato oggi quasi esclusivamente dalle sinistre “costituzionali”; mentre è invece ridotto a orpello ideologico del passato da pressoché tutte le destre. Ma lasciamo per ora sullo sfondo gli interrogativi suscitati dall’attualità, per

¹⁶⁸ A. Mulieri, *Democrazia totalitaria. Una storia controversa del governo popolare*, Prefazione di N. Urbinati, Roma, Donzelli, 2019.

¹⁶⁹ La letteratura contemporanea sul populismo ha confini e dimensioni tali da scoraggiare qualunque tentativo di sintesi. Tra i contributi più recenti nei quali il binomio populismo-democrazia illiberale è teorizzato e/o problematizzato, cfr. C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, *Populism and (liberal) democracy: a Framework for Analysis*, in Id., *Populism in Europe and Americas: Threat or Corrective for Democracy?*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 1-27; J.-W. Müller, *What is Populism?*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016, tr. it. *Che cos’è il populismo?*, Milano, Università Bocconi Editore, 2017; Y. Mounk, *The People vs. Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save it*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2018, tr. it. *Popolo vs democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale*, Milano, Feltrinelli, 2018. I più robusti tentativi teorici di disinnescare questo binomio sono a mio avviso in P. Rosanvallon, *La contre-démocratie: la politique à l’âge de la défiance*, Paris, Editions du Seuil, 2006, tr. it. *Controdemocrazia. La politica nell’era della sfida*, con un saggio di L. Scuccimarra, Roma, Castelvecchi, 2017; N. Urbinati, *Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità*, Milano, Università Bocconi Editore, 2014; Id., *Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, Bologna, il Mulino, 2020.

cominciare a mettere a fuoco alcuni aspetti dell'interpretazione dicotomica della democrazia formulata da Talmon e dai *Cold War Liberals* che sono tornati ad assumere rilievo nel dibattito contemporaneo.

Il primo elemento che merita di essere rimarcato, è la centralità attribuita alle forme politico-istituzionali, intese a loro volta come il precipitato di un dato «clima di idee»¹⁷⁰. Secondo la tesi dello storico polacco, elemento distintivo della democrazia totalitaria è la manifesta condanna delle forme rappresentative e mediate di espressione della sovranità, in nome di un esercizio diretto e plebiscitario della democrazia¹⁷¹. Naturalmente la dimensione istituzionale è lontana dal rendere conto del complesso insieme di fattori, per Talmon prevalentemente culturali e ideologici, che determinano le involuzioni patologiche della democrazia, ma ne è per così dire la cartina al tornasole: in epoca moderna, a partire dalla Rivoluzione francese, tutte le volte che l'assetto politico e istituzionale si orienta verso l'espressione diretta della sovranità popolare, c'è il rischio che la libertà intesa come «spontaneità e assenza di coercizione» lasci il posto alla messianica attesa di un inveroimento della libertà nel «fine ultimo e collettivo»¹⁷². Qualcosa di non molto diverso avrebbe affermato da lì a poco Isaiah Berlin, ma c'è in Talmon un'attenzione accresciuta verso le forme politiche. È interessante, sotto questo punto di vista, la frequente sovrapposizione che egli opera tra la componente diretta e quella plebiscitaria della democrazia, due «modi» dell'espressione della volontà popolare che pur essendo concettualmente distinti finiscono nella sua analisi per svolgere un ruolo complementare nel determinare la degenerazione autocratico/totalitaria del processo democratico. Tra democrazia diretta e democrazia plebiscitaria, Talmon individua una relazione di carattere empirico e di continuità temporale, nel senso che la seconda interviene laddove la prima si rivela impossibile; ma evidenzia anche strette relazioni teoriche,

¹⁷⁰ Come sottolinea Carlo Galli introducendo l'edizione italiana, in Talmon «la differenza tra le due democrazie è prima di tutto istituzionale» (C. Galli, *Presentazione*, in Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria*, cit., p. XIV).

¹⁷¹ Cfr. Mulieri, *Democrazia totalitaria* cit., p. 31.

¹⁷² Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria* cit., p. 8.

dato che ambedue sono espressione di concezioni monistiche della sovranità, nelle quali la tensione della volontà generale all'instaurazione di un ordine giusto si accompagna alla radicale svalutazione del pluralismo, interpretato come fattore di corruzione dell'unità del corpo sociale¹⁷³.

La convinzione di aver individuato una concezione della democrazia costitutivamente anti-pluralistica è il secondo elemento della tesi di Talmon del quale tenere conto. È ben noto il ruolo decisivo che egli attribuisce su questo piano all'illuminismo e a Rousseau, ma ci torneremo più avanti. Per ora è importante rimarcare che l'insofferenza per il dibattito delle idee manifestata in nome di una volontà presuntivamente intitolata al Popolo-Uno è uno snodo dell'analisi di Talmon che si ripresenta nell'odierno dibattito sulle democrazie populistiche. Sotto questo aspetto, anzi, si pone oggi la domanda ricorrente se il populismo sia compatibile con la democrazia o se ne determini invece una necessaria fuoriuscita in chiave autoritaria. La risposta *ante litteram* che Talmon fornisce a questa domanda è nell'ossimoro che dà il titolo alla sua opera più celebre: tali concezioni della democrazia non possono che essere il preludio della distopia totalitaria.

La dinamica di questa fuoriuscita dal quadro normativo del "governo del popolo" è individuata dallo storico polacco in due passaggi pesantissimi, che conducono *sans plus* alle conseguenze estreme e irrimediabili della dittatura e della persecuzione dei dissenzienti. Si tratta di due processi distinti ma intrecciati, ambedue innescati, ancora una volta a suo dire, dalla teoria di matrice rousseauiana della volontà generale; più precisamente dall'idea che la volontà di un popolo non sia quella che si manifesta attraverso una libera espressione di volontà delle parti che lo compongono, e nemmeno una realtà *attuale ed effettuale*, ma piuttosto un fine unitario della collettività, coincidente con un

¹⁷³ In Talmon, la definizione di «democrazia totalitaria» è inversa e speculare rispetto a quella di democrazia liberale: «ambedue gli orientamenti affermano il sommo valore della libertà, ma mentre l'uno [quello liberale] individua l'essenza di tale libertà nella spontaneità e nell'assenza di coercizione, l'altro [quello totalitario] sostiene che essa si può realizzare solo attraverso la ricerca e il conseguimento di un fine assoluto e collettivo» (*ibidem*).

ordine morale giusto¹⁷⁴. Quando il “clima di idee” rispecchia questo sentire fino a diventare una forza sociologica, come accadde nella fase giacobina della Rivoluzione francese, il varco è aperto alla possibilità che una minoranza di uomini puri e illuminati si renda interprete autentico della volontà generale, anche *contro* la volontà effettiva di un popolo ancora incapace di vedere il proprio interesse comune. Già implicita nella «volontà generale come fine», vi è dunque per Talmon la legittimazione di un'avanguardia virtuosa da omaggiare con «devozione fanatica»¹⁷⁵. Parallelamente, quando la volontà generale assume il carattere di un fine da perseguire, «l'idea di popolo si restringe naturalmente a quelli che si identificano con l'interesse generale», mentre «quelli che ne restano al di fuori non fanno realmente parte della nazione. Essi sono estranei»¹⁷⁶. Secondo Talmon si apre propriamente a questo livello l'abisso che conduce a legittimare l'epurazione dal corpo sociale degli elementi impuri, fino alla persecuzione del «nemico oggettivo». E lo avrebbe mostrato per la prima volta ed esemplarmente la Rivoluzione francese attraverso l'anatema politico-morale indirizzato verso settori sociali sempre più estesi: dapprima i privilegiati (Sieyès), poi i non-sanculotti (Robespierre) e infine i non-proletari (Babeuf). La fede democratica nella purezza della volontà generale fornirebbe dunque un contributo rilevante nel mettere in moto quel processo di estrazione del “vero” popolo dalla più ampia *communitas civium* che finisce per condurre alla persecuzione e al genocidio¹⁷⁷.

Non c'è dubbio che in molti passaggi la tesi di Talmon operi un'indebita forzatura ideologica, per esempio quando assimila la logica del conflitto sociale in atto nella Rivoluzione francese

¹⁷⁴ Ivi, p. 319.

¹⁷⁵ Sulla «volontà generale come fine» in quanto elemento distintivo della concezione «totalitaria» della democrazia di Rousseau, cfr. Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria*, cit., pp. 70-71. In tema, cfr. Mulieri, *Democrazia totalitaria* cit., pp. 65-66.

¹⁷⁶ Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria* cit., p. 70.

¹⁷⁷ Sul totalitarismo come perfetta corrispondenza tra popolo-Uno e potere-Uno, nella quale «la definizione del nemico è costitutiva dell'identità del popolo» tornerà in pagine lucidissime, sulle tracce di Arendt, Claude Lefort, in *L'invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire*, Paris, Fayard, 1981, pp. 99-106 e *passim*.

alla sistematica eliminazione del “nemico oggettivo” operata dai regimi totalitari. Sono troppe, e troppo marcate, le differenze storiche per autorizzare un tale anacronismo. Eppure, la tesi secondo la quale nella risostanzializzazione della politica operata da Rousseau e dai Giacobini risiede il germe dell’interdetto nei confronti dell’avversario contiene una traccia feconda.

A partire da qui, è interessante ritornare sullo snodo storico e teorico che secondo Talmon determinò il salto di paradigma, nella fase terminale della Rivoluzione francese, portando a compimento la trasformazione della teoria democratica in strumento al servizio della coartazione della libertà. Mi riferisco, come anticipato, a quella che lo storico polacco chiama la «cristallizzazione babuvista», ovvero all’irrigidimento delle logiche politiche forgiatesi durante la Rivoluzione francese che Gracco Babeuf avrebbe messo in opera con la sua «Congiura degli Uguali»¹⁷⁸.

I due principi inviolabili della società degli Uguali

Qualunque riflessione sulla concezione della democrazia in Babeuf non può prescindere da una sua previa collocazione nel quadro della teoria egualitaria e comunistica della società di cui lo stesso Babeuf e i babuvisti sono i fautori¹⁷⁹. Ce lo ricorda a

¹⁷⁸ Com’è universalmente noto, l’impresa umana e intellettuale di Babeuf è stata sottratta all’oblio e consegnata in eredità al socialismo rivoluzionario degli anni Trenta e Quaranta dal rivoluzionario pisano Filippo Buonarroti grazie allo scritto *Conspiration pour l’Egalité dite de Babeuf* – edito nel 1828 e strumento indispensabile per la ricostruzione della dottrina sociale e politica di Babeuf – che qui si cita dall’edizione italiana: *Cospirazione per l’eguaglianza detta di Babeuf*, Introduzione e cura di G. Manacorda, Torino, Einaudi, 1971. Per brevità, questa fonte sarà richiamata nel seguito con la sigla COSP. Un’interpretazione ormai classica del sodalizio politico e intellettuale fra i due rivoluzionari è in A. Galante Garrone, *Buonarroti e Babeuf*, Torino, F. De Silva, 1948. Sulla Congiura degli Uguali, cfr. R. Legrand, *Babeuf et ses compagnons de route*, Paris, Société des études robespierristes, 1981; A. Saitta, *Autour de la conjuration de Babeuf. Discussion sur le communisme (1796)*, «Annales historiques de la Révolution française», 1960, pp. 426-435; M. Vovelle, *Une troisième voie pour la lecture de la Conspiration des Égaux*, «Annales historiques de la Révolution Française», 312, 1998, pp. 217-227.

¹⁷⁹ Salvo diversa indicazione, le opere politiche di Babeuf sono qui citate dalla raccolta *Il tribuno del popolo*, a cura di C. Mazauric, Roma, Editori Riuniti, 1969, fonte indicata nel seguito per brevità con la sigla TRIB (ed. or. Babeuf, *Textes choisis*, Introduzione e note di C. Mazauric, Paris, Editions Sociales, 1965). Si è tenuto conto

chiare lettere Filippo Buonarroti nell'opera che ha immortalato l'impresa storica e intellettuale di Babeuf: «per il comitato insurrezionale, la felicità e la libertà dipendevano molto più dalla conservazione dell'eguaglianza e dall'attaccamento dei cittadini alle istituzioni che ne sono la base, che dalla distribuzione dei poteri pubblici»¹⁸⁰. Questo preciso ordine di priorità non impedisce allo stesso Buonarroti, qualche riga dopo, di sottolineare la necessaria compresenza dei due momenti nella Repubblica degli eguali. Nell'intenzione dei congiurati, a reggere la società dovevano essere due «dogmi», due «principi inviolabili che il popolo non può intaccare né modificare: la *rigorosa uguaglianza* e la *sovranità popolare*»¹⁸¹. Già in questo inquadramento generale sono presenti alcuni elementi di grande originalità nel modo in cui il babuismo imposta la riflessione sulla democrazia: non solo l'idea che la rivoluzione sociale costituisca un *prius* rispetto alla rivoluzione politica, ma allo stesso tempo anche la convinzione che la prima non cancelli il problema delle forme e delle istituzioni politiche, dato che, al contrario, la società egualitario-comunista costituirà il luogo di un pieno dispiegamento della partecipazione politica. Questa preannunciata persistenza delle istituzioni politiche, e quindi l'esigenza di una teoria dello Stato, costituiscono – sia detto per inciso – un'importante distinzione rispetto al futuro canone marxiano. Ciò che qui importa rimarcare, in ogni caso, è che rigorosa eguaglianza e sovranità popolare costituiscono due cardini inseparabili della dottrina babuista.

Che cosa debba intendersi per «rigorosa eguaglianza», ovvero per «eguaglianza di fatto» è l'interrogativo cruciale da cui muove tutta la riflessione teorico-pratica di Babeuf. Questa domanda esprime un'esigenza morale che assume in Babeuf consi-

anche della ristampa integrale del «Tribun du peuple», pubblicata in Gracchus Babeuf, *Oeuvres*, 2 voll., a cura di P. Riviale, vol. II, tomo 2, Paris, l'Harmattan, 2018.

¹⁸⁰ COSP, p. 192. Nel numero XXXV del «Tribun du peuple» (9 frimaio anno IV; 24 novembre 1795) Babeuf scriveva: «lavoriamo prima di tutto a fondare delle buone istituzioni, delle istituzioni plebee e allora saremo sicuri che subito dopo verrà una buona costituzione» (Babeuf, *Oeuvres*, vol. II, tomo 2, cit., p. 176, la traduzione è mia).

¹⁸¹ *Ibidem*, i corsivi sono nel testo.

stenza politica a partire dalla metà degli anni Ottanta, quando, nello svolgimento della professione di feudista, diviene tangibile per lui la stretta relazione tra la povertà estrema dei contadini piccardi e quei diritti signorili che il suo mestiere gli impone di quantificare, mediante i calcoli dell'agrimensura. Da questo momento, l'esigenza di eguaglianza sociale diviene oggetto di una costante interrogazione teorica, che si alimenta delle lezioni fornite dall'esperienza e, per altro verso, di un'attenta considerazione delle condizioni di praticabilità di un progetto di rinnovamento sociale che, pure, non fa mistero dei suoi obiettivi palingenetici.

Ecco allora l'emergere in Babeuf di forti idealità comunistiche, in sintonia con l'ideale formulato da Morelly nel *Code de la nature*, già negli ultimi anni dell'*Ancien Régime*, in una lettera del marzo 1787, indirizzata a Dubois de Fosseux, Segretario dell'Accademia delle scienze di Arras¹⁸². Babeuf vi manifesta l'intenzione di partecipare al concorso bandito dall'Accademia, per analizzare quale sia «lo stato di un popolo nel quale le istituzioni sociali fossero tali che regnasse [...] la più perfetta eguaglianza, che il suolo da lui abitato non appartenesse a nessuno ma a tutti, che infine tutto fosse in comune, compresi i prodotti di ogni genere di industria»¹⁸³. Gli elementi collettivistici qui tratteggiati in poche righe saranno messi in sordina da Babeuf per quasi un decennio, per prudenza politica, prima di riemergere e assumere una chiara configurazione nella fase cospirativa. Al loro posto subentrano disegni di riforma che pur nella loro radicalità non contemplano la soluzione comunista, bensì la distribuzione delle terre. È così per il progetto di *Cadastre perpétuel* pubblicato nell'estate del 1789, nel quale la (cauta) proposta di istituire la tassazione proporzionale in Francia è concepita come il primo passo della marcia verso una società nella quale la terra sarà un giorno ripartita tra tutti¹⁸⁴. Il medesimo

¹⁸² Sulla rilevante influenza che il *Code de la nature* di Morelly (erroneamente attribuito a Diderot) ebbe nella formazione del comunismo di Babeuf, cfr. G.M. Bravo, *Storia del socialismo, 1789-1848: il pensiero socialista prima di Marx*, Roma, Editori Riuniti, 1976, p. 71.

¹⁸³ TRIB., p. 75.

¹⁸⁴ Ivi, p. 107.

schema si ripete negli scritti di epoca rivoluzionaria, nei quali Babeuf evoca a più riprese la necessità di una «legge agraria», che consenta la distribuzione delle terre secondo criteri di equità, imponendo contestualmente due necessari vincoli ai possessi: l'inalienabilità della terra e la non ereditarietà¹⁸⁵.

Questo paradigma, ispirato a ragioni di cautela e di propaganda insieme, muta radicalmente dopo il Termidoro e in particolare dopo il fallimento delle insurrezioni di germinale e pratelle dell'anno III. Nell'estate del 1795, nel carcere di Arras, Babeuf prende definitivamente commiato dalla strategia gradualista e compie uno sforzo di sistemazione teorica che anticipa di alcuni mesi la fase cospirativa del suo «apostolato» per l'uguaglianza. In una lettera a Charles Germain del luglio 1795, egli dà per la prima volta espressione compiuta ai suoi ideali collettivistici: espropriazione delle terre, magazzini pubblici e distribuzione comune, direzione centralizzata dell'economia, con ripartizione dei cittadini nelle diverse attività produttive, istruzione pubblica, assistenza agli anziani e agli infermi¹⁸⁶. La distribuzione delle terre appare ormai inadeguata, perché «all'indomani della sua istituzione, ricomparirebbe l'ineguaglianza» e perché «la terra non è di nessuno, ma è di tutti»¹⁸⁷. Come ricorderà più tardi Buonarroti, il diritto di proprietà lasciava il posto al «diritto di ogni individuo a un'esistenza felice» e «l'eguaglianza reale» trovava la sua garanzia nel principio «lavori comuni, godimenti comuni»¹⁸⁸.

Prende forma in tal modo un progetto di rivoluzione sociale di tale radicalità da produrre due grandi discontinuità rispetto all'azione politica sviluppata fino ad allora nel *milieu* sanculotto¹⁸⁹. La prima è la rinuncia alla propaganda aperta e allo

¹⁸⁵ Così, per esempio, nella lettera a Coupé de Sermaize del 10 settembre 1791, cit. in TRIB., pp. 162.

¹⁸⁶ Su questo punto, cfr. la lettera a Germaine del 10 termidoro anno III (28 luglio 1795) cit. in TRIB., pp. 210-224 e COSP pp. 146-156.

¹⁸⁷ Così in un articolo apparso sul «Tribun du peuple» nel novembre del 1795, cit. in TRIB., p. 234.

¹⁸⁸ COSP, p. 149 e p. 354.

¹⁸⁹ In una seduta del Direttorio segreto insurrezionale, Babeuf comunica al generale sanculotto Rossignol la necessità di «espropriare generalmente tutta la Francia» (cfr. TRIB, p. 234, nota 1).

spontaneismo insurrezionale, con la conseguente adozione di una strategia cospirativa¹⁹⁰. La seconda è la messa a punto – resa possibile dall’esperienza rivoluzionaria – di un comunismo distributivo che trova il suo centro di propulsione non più nelle piccole comunità economiche locali e familiari, bensì nello Stato¹⁹¹. Anche da qui, l’insuperabile necessità delle istituzioni politiche.

Babeuf e la Costituzione giacobina

Secondo la condivisibile lettura di Talmon, «i babuvisti si sentivano i democratici per eccellenza e usavano la parola democrazia come il loro slogan»¹⁹². Verosimilmente, in Babeuf e nei babuvisti si trattava di una identificazione convinta e solo in parte motivata da finalità propagandistiche. Ce ne fornisce una riprova il documento ufficiale intitolato *Creazione di un Direttorio insurrezionale*, destinato con ogni evidenza alla massima segretezza, nel quale leggiamo quanto segue: «*Alcuni democratici francesi [...] rivoltati dall’inaudito stato di miseria e di oppressione del quale offre spettacolo il loro disgraziato Paese [...] si costituiscono in direttorio insurrezionale, sotto il nome di Direttorio segreto di salute pubblica*»¹⁹³. D’altra parte, l’appellativo «i democratici» ricorre con frequenza anche in Buonarroti, il quale indica nei cospiratori babuvisti i portatori delle «dottrine democratiche» eclissatesi dopo Termidoro o, senz’altro, «il partito democratico»¹⁹⁴. Come è stato tante volte rilevato, in Babeuf la democrazia assume forti coloriture sostanzialistiche, tese a smascherare la frode costituita dalla democrazia elettorale, nel momento stesso in cui si evidenzia l’impossibilità di un gover-

¹⁹⁰ Il Comitato insurrezionale è costituito Il 10 germinale anno IV (30 marzo 1796) ed è composto da Babeuf, Antonelle, Buonarroti, Darthé, Lepeletier e Maréchal.

¹⁹¹ Sul comunismo di Stato promosso da Babeuf in quanto «ideologia forgiata dall’esperienza» rivoluzionaria (e in particolare dall’economia di guerra e dalle nazionalizzazioni dei beni del clero e degli emigrati), cfr. C. Mazauric, *Introduzione a TRIB*, p. 31 e pp. 48-50.

¹⁹² Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria*, cit., p. 278.

¹⁹³ COSP, p. 298, il corsivo è mio.

¹⁹⁴ Ivi, p. 3 e p. 47.

no del popolo al di fuori di uno stato sociale egualitario. Una democrazia «secondo i principi puri», scrive Babeuf, «consiste nell'obbligo da parte di coloro che hanno troppo di dare tutto ciò che manca a coloro che non hanno abbastanza»¹⁹⁵. Resta pur vero, però, che la democrazia in quanto forma politica non scompare mai dall'orizzonte. Anzi, la democrazia politica ha il potere di incorporare il dinamismo sociale e di rivolgerlo verso la meta di una società affrancata dallo sfruttamento e dalla miseria¹⁹⁶. Per questo, l'aperto rifiuto del formalismo democratico non coincide affatto in Babeuf con un disinteresse verso le istituzioni che consentono di veicolare la partecipazione democratica. Né tanto meno con l'abbandono puro e semplice della delega politica. Ne troviamo conferma in un passaggio cruciale della fase cospirativa, quando il Direttorio segreto rifiutò di far proprio e di sostenere pubblicamente il *Manifesto degli Eguali* di Sylvain Maréchal, per il fatto che tra le altre cose vi si auspicava la soppressione delle «ripugnanti distinzioni di governanti e governati»¹⁹⁷; affermazione questa che doveva suonare fuori luogo in una concezione dell'ordine politico che, nella sua più matura formulazione, esigeva la presenza di una forza direttiva centralizzata.

Dal punto di vista della riflessione sulle istituzioni democratiche, il pensiero di Babeuf evolve in parallelo con l'esperienza rivoluzionaria e può essere utilmente suddiviso in tre fasi distinte. La prima è quella che dal 14 luglio 1789 si protrae fino al 9 termidoro (27 luglio) 1794 e che potremmo chiamare del *veto popolare*. La seconda, di più breve durata, è quella che dal Termidoro arriva fino all'inizio della fase cospirativa, nei primi mesi del 1796, contraddistinta dal richiamo alla *Costituzione del 1793*; la terza, coincidente con la cospirazione, è quella nella quale il Direttorio segreto mette a punto un progetto politico

¹⁹⁵ Babeuf, «Tribun du peuple», XXXV, cit. in Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria*, cit., p. 279 e p. 431.

¹⁹⁶ Cfr. Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria*, cit., p. 280.

¹⁹⁷ COSP, pp. 80-81 e p. 312. Sui rapporti di Babeuf con Maréchal, cfr. M. Dommanget, *Sylvain Maréchal: l'égalitaire. "L'homme sans Dieu": sa vie, son œuvre (1750-1803)*, Paris, Spartacus, 1950, pp. 306 ss.; E.J. Mannucci, *Finalmente il popolo pensa. Sylvain Maréchal nell'immagine della Rivoluzione francese*, Napoli, Guida, 2012.

basato sull'estensione degli istituti di *democrazia diretta*, nel momento stesso in cui porta a maturazione una teoria inedita della dittatura rivoluzionaria. La nostra attenzione si fermerà in modo particolare sulla terza fase, ma è bene accennare brevemente ai due momenti che ne costituiscono le premesse, in un processo di evoluzione ideologica che non conosce sostanziali discontinuità.

Fin dalle sue prime manifestazioni, la Rivoluzione si presenta a Babeuf come l'occasione per dotare di soggettività politica gli strati popolari. Ad attrarre la sua attenzione non sono la formazione dell'Assemblea nazionale o la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, bensì gli spazi politici che permettono di veicolare ai rappresentanti le istanze dei distretti elettorali e delle sezioni. Nell'ottobre del 1789, in uno dei primi dispacci fatti ai giornali londinesi, nella sua nuova veste di "gazzettiere democratico", Babeuf critica l'Assemblea del Comune di Parigi per aver emesso un proclama che stigmatizza le voci popolari relative agli accaparramenti di farine e ai rincari dei prezzi. Il linguaggio perentorio usato dai rappresentanti gli pare inadeguato alla condizione di chi è «semplice procuratore» del popolo; «manifesta acredine dei mandatari contro i loro mandanti» e non corrisponde al dovere di «render conto ai propri committenti»¹⁹⁸. Nei ripetuti richiami al mandato imperativo e al dovere dei deputati di rendere conto ai loro elettori, Babeuf si riconnette con ogni evidenza al Rousseau del *Contratto sociale*, anticipa un tratto destinato a caratterizzare da lì a poco la concezione democratica dei sanculotti e a costituire, come si è visto, un elemento di profonda ambiguità nella politica giacobina. L'esigenza espressa da Babeuf in questa fase è duplice: sorvegliare i rappresentanti e controllarne l'operato, ma anche raccogliere la voce delle sezioni, ciascuna delle quali costituisce un'autonoma espressione di sovranità. In una lettera del 10 maggio 1790 al Comitato delle ricerche dell'Assemblea nazionale, nel difendere una petizione popolare contro le imposte indirette, Babeuf illustra il processo cumulativo e ascendente di formazione della volontà generale che a suo avviso fu scoperto dopo il 14 luglio

¹⁹⁸ TRIB, pp. 114-115.

«a Parigi, quando si riacquistò la libertà». Esso consisteva nel condensare le istanze della pubblica opinione in una «mozione», nel darne lettura in un distretto, nel provvedere a che fosse «unanimemente accolta e inviata agli altri distretti», finché «la maggioranza dei distretti l'adottava, e così si giungeva a conoscere la volontà generale»¹⁹⁹. Che la voce delle sezioni non fosse soltanto un potere di controllo e di interdizione sull'azione dei deputati, ma anche un'espressione di sovranità, emerge chiaramente in una lettera inviata a Coupé de Sermaize nel settembre del 1791, nel quadro della crisi politica aperta dalla fuga di Varennes. Babeuf vi propone di conferire il potere di veto, «vero attributo della sovranità», al Popolo raccolto nelle sezioni, affermando con sicurezza che questo solo accorgimento istituzionale sarà sufficiente a innescare la richiesta che condurrà all'approvazione di una legge agraria²⁰⁰. Dal punto di vista del «veto nazionale» che le sezioni sono legittimate a opporre al corpo legislativo, il quadro si radicalizza ulteriormente nel corso della rivoluzione, giungendo al suo apice nella fase terminale della parabola robespierrista, con l'invito al Comune di Parigi a perseverare «in stato d'insurrezione» contro l'Assemblea fino a quando le sussistenze non saranno assicurate e «l'assurdo e rivoltante abuso della proprietà» riformato²⁰¹.

Subito dopo la svolta politica di Termidoro, l'appello alla democrazia diretta in chiave oppositiva lascia il posto a un pieno recupero della Costituzione del 1793, interpretata come argine rispetto al progressivo svuotamento dei diritti sociali e dei diritti politici²⁰². «Mai patto sociale è stato più formalmente e più solennemente approvato» della Costituzione giacobina, scrive ora Babeuf sul «Tribun du peuple»²⁰³. I motivi di questa improvvisa ed esplicita ricongiunzione con i Montagnardi e con la legalità costituzionale giacobina sono ben illustrati da Buonarroti. Egli

¹⁹⁹ TRIB, pp. 122-123.

²⁰⁰ Ivi, p. 164.

²⁰¹ Cfr. Lettera ad Anaxagoras Chaumette del 7 maggio 1794, cit. in TRIB, pp. 167-173.

²⁰² Sull'interpretazione del progetto costituzionale giacobino come mezzo e come fine della rivoluzione in Babeuf, cfr. Dommanget, *Babeuf e la congiura degli uguali*, cit., pp. 154-178.

²⁰³ «Tribun du peuple», 28, 18 dicembre 1794, cit. in TRIB, p. 198.

ricorda che Babeuf e «gli amici dell'uguaglianza», dopo Termidoro individuarono nella Costituzione democratica del 1793 la loro principale rivendicazione politica, per il fatto che «disperando del trionfo dell'eguaglianza, speravano almeno di mettere il popolo in possesso dei suoi diritti politici»²⁰⁴. La Costituzione giacobina diviene da questo momento il «palladio della libertà francese». Certo, essa recava tracce di «vecchie ed estenuanti idee sul diritto di proprietà», ma aveva il merito di esigere «la sottomissione dei mandatari del popolo ai suoi ordini» e di attribuire al popolo «il diritto di deliberare sulle leggi». Per questa ragione essa è assunta come «punto di collegamento» tra tutte le forze rivoluzionarie che erano state demotivate e disperse dal Termidoro²⁰⁵. In effetti, la forza simbolica ed evocativa della Costituzione giacobina giocherà un ruolo rilevante nelle giornate insurrezionali del 12 germinale e del 1° pratile dell'anno III – mosse dalla parola d'ordine “pane e costituzione” – e costituirà per i babuvisti, anche nella fase cospirativa, «il primo punto per l'unione dei patrioti e del popolo»²⁰⁶. Non sorprende dunque il fatto che, nel momento in cui il Direttorio segreto comincia a definire il quadro istituzionale che dovrà caratterizzare la rivoluzione vittoriosa, lo fa a partire dalla Carta del 24 giugno 1793. Nel *Progetto di decreto* che i congiurati avevano intenzione di far proporre dal (*rectius*, di imporre al) popolo parigino insorto, infatti, si ritrova l'imperativo rivolto all'Assemblea Nazionale «di perfezionare la Costituzione del 1793 e di prepararne la sollecita esecuzione»²⁰⁷.

Che cosa precisamente si intendeva «perfezionare»? Sotto quali aspetti le istituzioni democratiche dei babuvisti si sarebbero discostate da quelle previste nella Costituzione giacobina? La risposta a queste domande è solo in parte complicata dal fatto che i documenti che davano conto dell'architettura politica auspicata dagli Eguali sono andati perduti o distrutti²⁰⁸. Ciò

²⁰⁴ COSP, pp. 34-36.

²⁰⁵ Ivi, pp. 23, 62 e 84.

²⁰⁶ Ivi, p. 62. N. Robisco, *Du pain et la Constitution de 1793*, in *L'an I et l'apprentissage de la démocratie*, a cura di R. Bourderon, cit., 1995, pp. 403-416.

²⁰⁷ Ivi, p. 111.

²⁰⁸ Buonarroti afferma che nell'illustrare i «progetti del comitato relativi alla

che sappiamo per certo da Buonarroti è che a ciascuno dei cospiratori venne fornito un chiaro prospetto dell'ordine politico che si intendeva sostituire a quello esistente, anche al fine di evitare al popolo nuove convulsioni politiche all'indomani della rivoluzione imminente²⁰⁹. Possiamo d'altra parte contare sulla sintesi piuttosto dettagliata che ci fornisce lo stesso Buonarroti nel capitolo settimo della sua opera: un passaggio che, con l'eccezione di Talmon, ha attratto poco o nulla l'attenzione dei commentatori. E ciò, senza una plausibile ragione perché, come ora vedremo, vi si delinea un progetto politico-istituzionale nel quale l'esercizio diretto della sovranità da parte del popolo ha ben altra estensione rispetto a quella assunta nel disegno costituzionale del 1793.

Democrazia diretta: le istituzioni dell'autogoverno

Secondo la ricostruzione di Buonarroti²¹⁰, il Comitato segreto era persuaso che le istituzioni politiche avessero un ruolo insostituibile da svolgere nella società egualitaria, di tessitura e di armonizzazione, rispetto alle azioni promosse dalle altre istituzioni sociali. Il «vincolo segreto» fra tutte le componenti della repubblica, che nel nuovo ordine sociale sarebbe stato generato dall'istruzione comune, dalle feste, dalle pubbliche solennità e da una organizzazione comune dell'economia aveva bisogno, per mantenersi, di uno stimolo e di un punto di riferimento unitario. La «più sicura garanzia dell'eguaglianza», scrive Buonarroti, risiede nella «riunione di tutte le forze individuali in una sola grande forza comune sempre pronta a ricondurre alla regola dell'interesse generale quelli che se ne allontanano: il corpo politico»²¹¹. Il fatto che questa riflessione venga sviluppata in un paragrafo intitolato «necessità di una autorità» permette di

pubblica autorità» potrà fare affidamento soltanto sul «debole ed unico soccorso della memoria» (ivi, p. 186).

²⁰⁹ COSP, p. 57.

²¹⁰ L'analisi del progetto istituzionale è in COSP, capitolo settimo, pp. 178-199. Dove non diversamente indicato, questa è la fonte delle citazioni presenti in questo paragrafo.

²¹¹ COSP, p. 185.

cogliere l'ideale normativo che orienta tutto il progetto istituzionale: è l'ideale di un autogoverno integrale che, pur ammettendo come ora vedremo un precisa articolazione dello Stato, esige una profonda compenetrazione tra corpo sociale e autorità. Decisiva è in questa direzione l'istituzionalizzazione della democrazia diretta e numerosi sono, su questo piano, i riferimenti impliciti al *Contratto sociale*. Per i congiurati, la «grande forza comune» che orienta la società verso l'interesse generale, e che sola può annientare la tendenza mai sopita dell'egoismo, deve «emanare direttamente dal popolo»: si trattava in particolare di assicurare che «nessuna obbligazione potesse essere imposta al popolo senza il suo effettivo consenso», facendo valere il principio secondo cui «il popolo delibera sulle leggi». D'altra parte, era questo, secondo Buonarroti il «dogma fondamentale della Costituzione del 1793».

Il progetto degli Eguali restituiva senza eccezioni la prerogativa dell'approvazione di tutte le leggi alle assemblee locali create in ogni «circondario», composte da tutti cittadini, e denominate ora *assemblee di sovranità*. Si trattava in realtà di un ritorno al modello normativo indicato da Rousseau nel *Contratto sociale* e di un superamento delle oscillazioni giacobine, perlopiù rispondenti al criterio dell'opportunità politica, tra i due poli costituiti dalla democrazia diretta e da quella rappresentativa²¹². L'Assemblea legislativa non era abolita, ma la sua azione era limitata e veniva sottoposta ad un controllo assiduo da parte delle assemblee di sovranità. Si componeva di «delegati» nominati direttamente dal popolo, rimuovibili, «responsabili delle loro opinioni» e individualmente sottoposti ad un giudizio alla fine del loro mandato²¹³. Sebbene nella sintesi di Buonarroti non si faccia menzione esplicita di un mandato imperativo, è evidente che insieme ai rappresentanti scomparisse anche ogni

²¹² In tema, l'analisi più approfondita resta Jaume, *Le discours jacobin et la démocratie* cit. Del medesimo autore, si veda anche *Echec au libéralisme. Les Jacobins et l'Etat*, Paris, Éditions Kimé, 1990.

²¹³ Scompare qui l'irresponsabilità politica e giuridica dei deputati che la Costituzione del 24 giugno 1793 preservava all'articolo 43: «I deputati non possono essere ricercati, accusati, né giudicati in nessun momento per le opinioni pronunciate in seno al Corpo legislativo».

traccia di autonomia nell'azione dei delegati. La forma di Stato che andava delineandosi era quella di una democrazia commissaria, ovvero una democrazia diretta coadiuvata da commissari revocabili, incaricati della proposta delle leggi.

Erano previsti due modi di fare la legge, a seconda che l'iniziativa provenisse dall'Assemblea centrale o da quelle di sovranità. Nel primo caso, la proposta di legge veniva sottoposta al voto delle assemblee di sovranità di tutta la nazione; nel secondo caso, quando la proposta di un'assemblea di sovranità avesse ottenuto l'approvazione della maggioranza delle assemblee del Paese, l'Assemblea legislativa sarebbe stata tenuta a redigere una proposta di legge (o di riforma di una legge) da sottoporre al voto delle assemblee locali²¹⁴. In questo modo, il *referendum* si configura come modalità ordinaria per l'abrogazione, per la proposta e per la ratificazione di tutte le leggi. Nelle intenzioni dei proponenti, a rendere plausibile una tale proposta è l'idea di ascendenza rousseauiana e destinata a successivi sviluppi nelle teorie "direttiste", secondo la quale «poche leggi bastano a un popolo che gode l'eguaglianza»²¹⁵. La deflazione legislativa generata da una società armonizzata e frugale diviene garanzia di praticabilità di un modello che altrimenti esigerebbe il "plebiscito di ogni giorno".

Inoltre, anche il progetto babuvista, come la Costituzione giacobina (art. 53) prevede la distinzione tra leggi e decreti: generali le prime, particolari e attuativi i secondi. Affidando all'Assemblea centrale non solo il compito «di proporre le leggi», ma anche quello «di emanare i decreti» sembrerebbe a prima vista dotare l'Assemblea legislativa di qualche margine di autonomia e di discrezionalità²¹⁶. Ad evitare questo esito, provvedeva uno snodo rilevante del disegno istituzionale: un corpo di *Conservatori della volontà nazionale* incaricato principalmente di evitare

²¹⁴ COSP, pp. 189-190.

²¹⁵ COSP, p. 193.

²¹⁶ Come vedremo nel prossimo capitolo, la questione tornerà a riproporsi in Francia nei dibattiti sul «gouvernement direct» del 1850-1851, in particolare nelle aspre critiche che Louis Blanc e Pierre-Joseph Proudhon muoveranno al progetto di democrazia diretta avanzato da Ledru-Rollin in *Du gouvernement direct du peuple* (Paris, Chez tous les libraires, 1851).

che l'Assemblea dei legislatori emanasse «sotto forma di decreti, atti legislativi contrari alle leggi esistenti»²¹⁷. Buonarroti ha cura di precisare che si trattava di «una specie di tribunato», i cui poteri di interdizione e di controllo rispetto all'Assemblea legislativa non furono mai definiti in dettaglio dal Direttorio segreto: «tutto rimase nell'incertezza, salvo il timore reale delle usurpazioni dell'assemblea centrale»: timore così forte che si pensò perfino di dividere l'Assemblea in due rami, per affidare all'uno dei due il compito di dirigere le azioni dell'esecutivo, sotto il controllo dei Conservatori stessi. Per meglio comprendere la natura dell'organo dei Conservatori è importante ricordare però che esso era a sua volta un'emanazione dei *senati* che, in ogni circondario, avrebbero affiancato le assemblee di sovranità, portandovi «l'esperienza e la prudenza della vecchiaia».

Si veniva in tal modo a creare un doppio strumento di “tutela” della sovranità popolare nell'esercizio del potere legislativo. Così come i Conservatori avrebbero esercitato un controllo sull'attività dell'Assemblea centrale, allo stesso modo, su più piccola scala, nessuna deliberazione avrebbe potuto essere assunta da un'assemblea locale, senza aver prima sentito il parere del senato «composto dagli anziani nominati dalla stessa assemblea». Quest'organo diffuso avrebbe coadiuvato il popolo con «illuminati consigli», dato che «il popolo può ingannarsi ed è nel suo interesse prendere precauzione per garantirsi dagli errori»²¹⁸. Nel ruolo di orientamento etico-politico attribuito a organi istituzionali incaricati di garantire la congruenza delle leggi con l'ethos collettivo, Babeuf si spinge ben oltre Rousseau, che non apprezzava il tribunato e che invocava la saggezza del Legislatore solo per i momenti straordinari²¹⁹. In sintonia con il *Contratto sociale*, sono invece gli stretti confini tracciati intorno alla funzione esecutiva, che è limitata alla meccanica messa in opera delle disposizioni legislative ed è attribuita, come nella

²¹⁷ COSP, p. 190.

²¹⁸ Ivi, pp. 188 e 191.

²¹⁹ Con riferimento al tribunato, Rousseau afferma che «per poco che abbia più forza di quanta ne deve avere, travolge ogni cosa», talché il miglior mezzo per prevenirne le usurpazioni, se proprio lo si volesse istituire, sarebbe «di non renderlo permanente» (*Il contratto sociale* cit., pp. 162-163).

Carta giacobina, a un consiglio nominato dall'Assemblea sulla base di liste nominative proposte delle assemblee locali, e rinnovato per metà ogni anno. Un organo – piuttosto una funzione che un potere – rispetto al quale la sfiducia arriva fino al punto di prevedere «una pena ad ogni infrazione»²²⁰.

Rispetto all'architettura istituzionale qui tratteggiata, la principale obiezione formulata da Talmon è che «tale democrazia plebiscitaria diretta costituisce la premessa della dittatura», dato che ad un partito di opposizione il sistema permette di organizzare il malcontento attraverso petizioni di massa, mentre per un partito al governo il sistema si configura come «incoraggiamento a progettare referendum e decisioni di massa a suo favore»²²¹. La spiegazione fornita Talmon appare speciosa. Che la pratica referendaria possa piegarsi, se promossa dall'alto, a degenerazioni plebiscitarie è fuori di dubbio. Al contrario però, l'organizzazione di petizioni o di consultazioni di massa da parte di un'opposizione politica, che effettivamente le assemblee di sovranità autorizza ed enfatizza, sembra preludere piuttosto alla paralisi delle istituzioni rinnovate, che non al loro potenziamento dittatoriale²²². Talmon elude poi un elemento rilevante, che sembra in parte incrinare la tesi di un contributo babuvista alla degenerazione totalitaria della democrazia. Mi riferisco al ruolo del tutto inadeguato della struttura istituzionale qui delineata al fine della meticolosa direzione delle attività sociali ed economiche, richiesta dalla collettivizzazione. Secondo Buonarroti, l'intenzione principale degli Eguali è di far sì che «l'impulso impresso dai primi depositari delle leggi si propaghi rapidamente ed uniformemente sino ai confini della repubblica», in modo che il Paese «sia avvolto da una lunga catena, ogni anello della quale risponda immediatamente alla scossa impressa dal vertice». Si trattava di creare una «scala di magistrature discendente», che va «dal consiglio esecutivo, fino ai magistrati che formano il

²²⁰ COSP, p. 195.

²²¹ Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria*, cit., pp. 284-285.

²²² Sul carattere «irreale» delle concezioni integrali della democrazia diretta e sull'implicita esigenza per la loro «tenuta teorica» di dinamiche e di strutture organizzative di tipo rappresentativo, cfr. E.-W. Böckenförde, *Democrazia e rappresentanza*, «Quaderni costituzionali», 2, V, 1985, pp. 227-263.

punto di contatto tra il sovrano e i sudditi»²²³. Il riferimento, come si può constatare, è a una forte capacità di coordinamento della funzione esecutiva nella trasmissione del comando dal centro verso la periferia: obiettivi rispetto ai quali il progetto istituzionale è assolutamente deficitario.

Come spiegare questo difetto di capacità direttiva nelle istituzioni di una società che si riteneva al contrario dover essere fortemente indirizzata nel perseguimento del suo progetto paliniettivo? In questa divaricazione, il progetto di Babeuf non fa che enfatizzare elementi presenti in tutta la tradizione politica che ha la sua ascendenza in Rousseau e nei giacobini²²⁴: riducendo – ben più di quanto facesse il *Contratto sociale* – il potere esecutivo a una mera funzione, nell'applicazione “meccanica” di quanto disposto dal potere legislativo; ma soprattutto ritenendo che la qualità morale di un popolo proteso verso l'interesse generale fosse una condizione sufficiente ad assicurare l'immediata trasmissione di un chiaro indirizzo di governo in tutti i meandri della vita associata.

Di un tale affidamento alla risostanzializzazione della politica, i *Conservatori della volontà nazionale* sono un evidente riflesso istituzionale. Nella vigilanza sulla “purezza” della volontà popolare, le loro attribuzioni si spingevano d'altra parte fino ad assicurare, mediante la censura, che nessuno esprimesse «opinioni direttamente contrarie ai sacri principi dell'uguaglianza e della sovranità popolare»²²⁵. Se questa disposizione bastava a proiettare sulla società l'ombra lugubre dell'ortodossia, per altro verso su un piano più generale la garanzia di realizzabilità e di “tenuta” dell'ordine politico era interamente affidata a requisiti di carattere metagiuridico, e per certi versi anche metapolitico, relativi alla “vera” natura del popolo, alla sua sostanza morale, alle qualità etiche necessarie per interpretarne il volere.

²²³ COSP, p. 195.

²²⁴ Sul tema, cfr. R. Martucci, *L'ossessione costituente. Forme di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino, 2001; A. De Francesco, *Il governo senza testa: movimento democratico e federalismo nella Francia rivoluzionaria, 1789-1795*, Napoli, Morano, 1992; M. Morabito, *Il comando negato. Rivoluzione Francese e potere esecutivo*, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1997.

²²⁵ COSP, p. 209.

Ancor prima che nella possibile identificazione del popolo con una minoranza virtuosa, in questi elementi vanno ricercate le più persistenti ipoteche autoritarie del pensiero democratico di Babeuf.

La parte per il tutto

Talmon ha sicuramente sopravvalutato il carattere messianico dell'illuminismo nel suo insieme, ma non ha fatto ricorso ad alcuna forzatura quando ha indicato nel messianesimo uno degli elementi distintivi dell'ideologia politica di Babeuf²²⁶. Colui che a buon diritto può essere considerato il primo rivoluzionario di professione dell'epoca contemporanea si autodefinisce il «Salvatore del mondo» e concepisce se stesso come un profeta²²⁷; esorta gli altri cospiratori a «catechizzare» il popolo e ad avere «coscienza di essere lo strumento invisibile attraverso il quale agiscono grandi forze». Egli è d'altra parte persuaso che la rivoluzione dell'eguaglianza, «benefica catastrofe», sarà l'ultima, perché saprà «cambiare il peggio in meglio», fino al giorno in cui restituito il potere a tutti i membri del corpo sociale «non mancherà loro più nulla»²²⁸.

Messianesimo e millenarismo spesso si sorreggono nella sua retorica ampollosa:

Affrettiamoci a grandi passi per arrivare al termine fortunato della rivoluzione che condurrà con sé i giorni di una felicità generale [...]. Filantropi! Vi annuncio il libro dell'*Eguaglianza* di cui intendo far dono al Mondo. Sofisti! Con esso distruggerò tutti i paralogismi in virtù dei quali avete fuorviato...²²⁹.

Si tratta ora di capire in che modo la convinzione di operare in vista di un fine supremo e incompressibile si saldi con il credo

²²⁶ Sul fatto che questa sia «una delle chiavi per comprendere l'azione di Babeuf» conviene anche Albert Soboul, in Id., *Babeuf, le babouvisme et la conjuration des Égaux*, in *Oeuvres de Babeuf*, a cura di V. Daline, A. Saitta, A. Soboul, Paris, Bibliothèque de France, 1977, p. 14.

²²⁷ TRIB, p. 161.

²²⁸ COSP, p. 309 e pp. 327-332.

²²⁹ Lettera ad Anaxagoras Chaumette del 7 maggio 1794, cit. in TRIB, p. 173.

democratico. L'analisi di Talmon ci conduce a individuare nel sovrainvestimento fideistico il viatico alla legittimazione della dittatura di una minoranza di soggetti virtuosi, incaricati di porre in essere la volontà generale del popolo. L'insistenza dello storico polacco sulla relazione che dal messianesimo conduce alla dittatura, passando per la teoria democratica, è basata su solidi elementi, ma è indebolita dal fatto di sovrapporre osservazione storica e analisi teorica, dato che individua nel ricorso alla cospirazione la conferma di una tensione dispotica della loro teoria democratica. Entro una certa misura, i due piani possono e devono essere invece tenuti distinti. In Babeuf c'è d'altra parte una fortissima consapevolezza del fatto che la rivoluzione imponga metodi non democratici che diverrebbero illegittimi in una democrazia compiuta. L'incipit della *Prima istruzione del Direttorio segreto diretta a ciascuno degli agenti rivoluzionari principali* è eloquente.

Nei tempi di crisi le cose non vanno come nei tempi ordinari. Quando il popolo gode dei suoi diritti [...] nessuno può prendere un'iniziativa di interesse generale senza consultare il popolo intero e senza aver ottenuto il suo consenso [...]. Ma non è così quando il popolo è incatenato, quando la tirannide lo ha messo nell'impossibilità di esprimere la propria opinione [...]. Allora è giusto, è necessario che i più intrepidi, i più capaci di sacrificarsi [...] s'investano da se stessi della dittatura dell'insurrezione²³⁰.

La tesi di Talmon di una necessaria concatenazione in Babeuf tra messianesimo, democrazia e dittatura, può quindi essere integrata e in parte corretta a partire da un'analisi più attenta del progetto babuvista di democrazia diretta. In questo tentativo di correzione di rotta, propongo di concentrarci su una successione diversa: manicheismo, democrazia diretta, maggioritarismo. Più precisamente, ritengo che la presenza in Babeuf di una concezione manichea di popolo, passando per il volano dell'espressione diretta della sovranità popolare, produca un maggioritarismo dispotico, aprendo alla possibilità – che è soltanto tale – di una degenerazione autocratica. Vediamo meglio.

Per Babeuf il popolo non è l'*universitas civium* (un'entità discreta) e non è neanche la nazione intera (un corpo organico),

²³⁰ COSP, pp. 302-303.

ma è la «parte buona» della società, ovvero la «parte plebea», che da sempre sopporta il peso delle privazioni materiali e della miseria. È importante notare che a suo giudizio essa è anche «la parte più numerosa»²³¹. In un articolo del «Tribun du peuple» che precede di poco la fase cospirativa e sul quale ora ci soffermeremo, Babeuf individua due blocchi politico-sociali contrapposti. Il primo è il partito del «milione dorato», «oppressore e sanguisuga degli altri ventiquattro»; il secondo è «il partito dei ventiquattro milioni [...] che nutrono, sostengono, provvedono la patria di tutti i suoi bisogni»²³². Questa rappresentazione dualistica dello spazio sociale attinge da un abbozzo di filosofia della storia per la quale un ruolo rilevante, nei secoli, è stato svolto dalla «discordia sempre esistente tra i partigiani dell'opulenza e delle distinzioni, da una parte, e gli amici dell'eguaglianza o della numerosa classe dei lavoratori dall'altra»²³³. Una lotta che è andata acuendosi nel corso della Rivoluzione francese, fino a precipitare nella contrapposizione irriducibile tra due entità politico-morali: «i cuori corrotti sostennero il sistema d'egoismo, i cuori puri il sistema d'eguaglianza»²³⁴.

Ciò che importa sottolineare qui è che il popolo-classe costituisce agli occhi di Babeuf, al tempo stesso, la *maior pars* e la *sanior pars* del popolo sovrano ed è per questo titolato ad assumerne le prerogative. Anticipando un celebre argomento formulato in tempi recenti dal filosofo marxista Laclau, il principio della «parte per il tutto» costituisce secondo Babeuf la quintessenza della democrazia²³⁵. Il gioco democratico è svolto per lui da *parti*, sempre raccolte intorno a due poli, una sola delle quali

²³¹ Queste espressioni, delle quali sono costellati gli scritti di Babeuf, ricorrono tutte insieme nel n° 41 del «Tribun du peuple» (10 germinale anno IV, 30 marzo 1796), nel quale si espongono i motivi per i quali egli si è insignito del titolo di «tribuno» (cfr. COSP, pp. 340-341).

²³² TRIB, p. 199.

²³³ COSP, pp. 9-10.

²³⁴ Ivi, p. 14.

²³⁵ L'opera di Babeuf è una perfetta esemplificazione, ma anche un precorrimiento teorico, di quanto argomentato da Laclau in *La ragione populista*, circa il ruolo performativo svolto nei processi democratici dal significante «popolo», tutte le volte che esso ha come referente reale «la parte per il tutto» (Laclau, *La ragione populista*, cit.).

ha compito e il dovere di «volere per tutti»: i ruoli non sono intercambiabili.

Nel già citato articolo intitolato *Milione dorato e pance vuote*, il tribuno del popolo introduce a questo riguardo alcune osservazioni molto interessanti:

essendo l'uomo un composto di passioni contrarie, risulta che in ogni assemblea riunita per fare delle leggi è assolutamente impossibile che tutti le vogliano buone, cioè più conformi all'interesse generale che all'interesse particolare. Da qui, la prova inconfutabile dell'impossibilità che non esistano in ogni assemblea due partiti, uno che vuole il bene [...], l'altro che vuole il male²³⁶.

Com'è evidente la divisione partitica è dicotomica e traccia una netta linea di distinzione tra maggioranza e minoranza, che è al tempo stesso etica e politica. Ancora: questa distinzione per Babeuf è necessaria e benefica, sia nella forma incompiuta della democrazia rappresentativa, sia nella forma realizzata della democrazia diretta: «questa necessità insormontabile che esistano due partiti in un'assemblea rappresentativa è un bene», perché grazie alla forza organizzativa dei (due) partiti, le questioni saranno discusse a fondo e «il buon partito [sic] prevarrà perché avrà dalla sua il grande sostegno dell'opinione del popolo il quale non vuole, non può mai volere, che il suo bene»²³⁷. Questa caricatura del ragionamento rousseauiano vale, a maggior ragione, per la società comunista, nella quale secondo Babeuf «la maggioranza sarebbe sempre sicura di venire a capo della minoranza refrattaria quand'anche questa ostentasse la più grande energia e tutta l'astuzia possibile»²³⁸.

L'idea che esista nel popolo – o che addirittura il popolo sia – una maggioranza costitutivamente orientata al bene, al quale la democrazia diretta consente finalmente un esercizio di sovranità pieno e incontrastato, esprime da sé sola, a mio avviso, tutto il

²³⁶ TRIB, p. 200.

²³⁷ Ivi, p. 201.

²³⁸ Ivi, p. 155. Come osserva Francesco Pallante, richiamando Kelsen e Lijpart: «La democrazia diretta ci affascina perché permette di realizzare l'ideale dell'autogoverno. In realtà espone ciascun cittadino al rischio del dominio di una maggioranza avversa» (F. Pallante, *Contro la democrazia diretta*, Torino, Einaudi, 2020, p. 127).

potenziale dispotico della teoria democratica di Babeuf. Ritengo che su questo piano vadano anche ricercate le persistenze storiche più robuste e più preoccupanti tra passato e presente. Da questa idea discendono spesso insofferenze verso le minoranze che possono giungere fino alla persecuzione; da qui, può trovare giustificazione l'affidamento di un popolo alla guida di un leader popolare e virtuoso, fino al limite della degenerazione autocratica. Su queste possibili derive mi soffermerò tra poco. Vorrei prima domandarmi però se su questo punto, che ritengo cruciale, c'è come suppone Talmon un chiaro lascito rousseauiano e giacobino. In realtà, l'idea che una *parte* della società possa essere la depositaria autentica della volontà generale non ha riscontro nel pensiero di Rousseau. Inoltre, nella società del *Contratto sociale*, cementata da un *ethos* comune, il principio di maggioranza svolge una funzione di supporto, ben diversa dalla ferrea logica dell'*aut aut* fatta propria da Babeuf²³⁹. È difficile negare tuttavia che proprio la concezione sostanzialistica della democrazia di Rousseau – nella quale il fine rivendica un primato sui mezzi – abbia autorizzato il travisamento della teoria operato dalla Rivoluzione francese, prima con il giacobinismo, poi con il movimento sanculotto, di cui il babuvismo è un prolungamento. D'altra parte, il modello normativo del *Contratto sociale* conteneva troppi elementi di indeterminazione per poter essere assunto come guida nel processo di edificazione delle istituzioni politiche.

Purezza e maggioritarismo

La lettura della teoria democratica di Babeuf che fin qui si è proposta, si colloca – nonostante alcuni importanti *distinguo* – nel solco delle categorie interpretative di Talmon e ridotta ai suoi termini essenziali, può essere così sintetizzata: per Babeuf

²³⁹ Come ha sottolineato Claude Mazauric, Babeuf ci pone di fronte a un ribaltamento della concezione rousseauiana della volontà generale, tale per cui «il popolo diviene un partito e la volontà generale l'appannaggio di una setta» che parla a nome della maggioranza (C. Mazauric, *Le rousseauisme de Babeuf*, «Annales Historiques de la Révolution française», XXXIV, 170, 1962, p. 462).

la democrazia diretta è la migliore garanzia per l'affermazione di una volontà generale concepita in termini sostantivi e coincidente con il volere di una parte maggioritaria della comunità politica, denominata con il nome di "popolo". Come Talmon ha correttamente evidenziato, i caratteri salienti di questa idea della democrazia sono una concezione monistica della sovranità e un radicale antipluralismo, che tuttavia si esprimono, come si è visto, nella forma di un maggioritarismo estremo. In questi snodi concettuali risiedono d'altra parte le forti ipoteche illiberali di tutte le concezioni della democrazia che fanno appello, oggi come ieri, al primato dell'espressione diretta e "autentica" della sovranità popolare. Da qui, l'interesse di un ritorno alle categorie interpretative proposte da Talmon; ma anche la necessità di confrontarsi con la sua tesi più provocatoria, che istituisce un rapporto pressoché necessitato tra questo tipo di concezione democratica e la deriva autocratico/totalitaria.

Nell'affrontare questo tema, con riferimento all'opera di Babeuf, è importante cominciare a sgombrare il campo da un primo errore di prospettiva che consiste nell'imputare alla concezione della democrazia ciò che è proprio della concezione della società. Chi ha cercato di individuare nel modello organicistico di società disegnato da Babeuf il primo passo verso un ordine sociale totalitario non ha incontrato eccessive difficoltà. Nella società degli Eguali vagheggiata dai cospiratori e poi tratteggiata da Buonarroti, «la patria si impadronisce dell'individuo appena nato per non lasciarlo fino alla morte»; nell'educazione, «la repubblica è il solo giudice competente dei costumi e delle nozioni che si debbono dare ai giovani»; nelle apparenze esteriori nulla deve tradire «mai il minimo segno di una superiorità, sia pure apparente»; le feste, i giuramenti e le altre forme di «esaltazione patriottica» completano il quadro di un ordine sociale nel quale la volontà degli individui è forgiata sul modello della volontà collettiva²⁴⁰. Se questo non è totalitarismo, poco ci manca. Nessuna di tali istituzioni sociali "totalitarie", tuttavia, trova un così forte equivalente nel modello di democrazia. In

²⁴⁰ COSP, pp. 203, 201 e 160.

altri termini, ad approssimarsi all'incubo totalitario è la società degli Eguali, non il suo assetto democratico.

Un secondo fraintendimento ingenerato da Talmon consiste nel desumere la necessità del *dérápage* autocratico/totalitario dalla sovrapposizione *sic et simpliciter*, in Babeuf, di teoria della rivoluzione e teoria democratica. In base a questa seconda strategia argomentativa, il fatto stesso che Babeuf affidi la discontinuità storica all'intervento rivoluzionario di una minoranza illuminata basterebbe a dimostrare l'esito autoritario inscritto nel suo ideale democratico. Anche in questo caso, si tratta di una forzatura. Sotto questo punto di vista, "il caso Babeuf" è particolarmente eloquente. Com'è universalmente noto, nessuno più di lui ha contribuito nel corso della Rivoluzione francese a legittimare l'idea di un rinnovamento sociale e politico guidato dall'alto, con mezzi dirigistici che anticipano la teoria marxista e poi leninista della dittatura del proletariato. Nel XVIII secolo, nessuno più di lui, potremmo dire in termini cari a Norberto Bobbio, ha contribuito a legittimare una contraddizione così stridente tra mezzi violenti e fini democratici della rivoluzione. Eppure, la proiezione sull'ideale democratico della teoria rivoluzionaria resta un errore metodologico. Per rendersene conto, torniamo a considerare nuovamente il luogo di massima concentrazione dell'autorità presente nel progetto istituzionale. Mi riferisco all'organo dei *Conservatori della volontà nazionale*, quella «specie di tribunato» che in assenza di un centro direttivo svolge una funzione indubbiamente autoritaria, di sorveglianza sulla democrazia diretta vagheggiata dagli Eguali. In questa magistratura, composta da uomini «puri», chiamata a custodire i principi della società egualitaria e a esercitare un controllo sul potere legislativo del popolo si può ben individuare, come è stato detto, «un embrione di ferrea legge dell'oligarchia»²⁴¹. Constatata la riproposizione nella democrazia diretta di dinamiche elitistiche resta tuttavia cosa diversa dal considerarla una «premessa della dittatura».

²⁴¹ E. Vitale, *Eguaglianza e egualitarismo oggi. Da Bobbio a Babeuf e ritorno*, «Teoria politica», IX, 2019, p. 311, nota 21.

Ciò che voglio sostenere è che perfino nella concezione democratica di un rivoluzionario di professione come Babeuf – come d'altra parte in molte rivendicazioni contemporanee di un esercizio diretto della sovranità del popolo – la deriva autocratica non è inesorabile e non discende dall'esplicita invocazione di un capo. È piuttosto una possibilità sempre presente, che deriva dai presupposti fortemente autoritari della teoria. La tensione a risostanzializzare la politica, attribuendo un contenuto etico alla volontà generale; l'insofferenza per la discussione; l'idea che il popolo sia una maggioranza virtuosa le cui aspirazioni sono calpestate dalle élites sono elementi sufficienti a ingenerare da sé sole gravi degenerazioni dispotiche. Il monopolio autocratico del potere ne è un semplice corollario. Da questo punto di vista, il ricorso alla cospirazione guidata da un manipolo di congiurati è meno eloquente in Babeuf di quanto non sia l'ossessivo appello al popolo francese, affinché affidi democraticamente le sue sorti a «repubblicani puri, energici, illuminati», nella convinzione che «alle più pure, alle più coraggiose virtù spetta l'iniziativa di vendicare il popolo»²⁴².

E tuttavia, l'idea che nel popolo risieda una volontà costitutivamente orientata al bene non può mai essere del tutto scorporata dal processo storico della democrazia. Essa accompagna da sempre gli sviluppi del pensiero democratico e si ripresenta spesso nelle invocazioni di una espressione non mediata della volontà popolare. Il potere dispotico della maggioranza ne è il principale esito perverso; l'investitura democratica di un capo, una drammatica possibilità.

La minaccia costituita da tali «paradossi della democrazia» è governabile dalla democrazia stessa? Fino a che punto le democrazie costituzionali possono incorporare nel gioco democratico concezioni politiche di questa natura, senza scoprire il fianco a derive autoritarie? Questi interrogativi formulati dai *Cold War Liberals* conservano tutta la loro attualità.

²⁴² COSP, p. 295 e p. 298. I due passaggi citati ricorrono significativamente in due importanti documenti ufficiali, rispettivamente della «Société du Panthéon» e del Direttorio segreto.

Come ora vedremo, le medesime questioni si riproporranno in Francia mezzo secolo più tardi, durante la breve esperienza della Seconda Repubblica. Più che un marxiano ripresentarsi in forma di farsa, si tratta di una riproposizione attraverso categorie rinnovate che presenta sorprendenti analogie con le urgenze dei tempi presenti.

5. La democrazia del suffragio. I progetti di *Législation directe* del 1850-1851

La «solution». Il rimedio alla rappresentanza infedele

La democrazia *mediante* il suffragio universale maschile e la rappresentanza: era stato questo il mito animatore di tutto il fronte repubblicano, all'indomani della vittoriosa rivoluzione del febbraio 1848²⁴³. Dalla seconda metà del 1850, però, agli occhi di repubblicani e socialisti francesi la democrazia rappresentativa diviene bruscamente un ostacolo e un problema, rispetto al quale l'approdo alla democrazia diretta appare a molti come un esito necessitato o, per usare un'espressione assai ricorrente nel dibattito pubblicistico del tempo, «la solution». Nella stagione politica che precede il colpo di Stato bonapartista del 2 dicembre 1851, il dibattito pubblico del fronte democratico e socialista è improvvisamente catalizzato da alcuni progetti di democrazia diretta che animano un serrato confronto tra modelli di statualità alternativi.

Il progetto che apre la discussione è opera del socialista tedesco Moritz Rittinghausen (1814-1890), esule in Francia dopo essere stato deputato al parlamento di Francoforte. La sua proposta si intitola *La législation directe par le peuple, ou La véritable démocratie*, appare in tre puntate su «La Démocratie pacifique», organo ufficiale fourierista, nel settembre 1850, e verrà raccolta a più riprese in volume²⁴⁴. Alla formula del *gouverne-*

²⁴³ Sul punto, la storiografia concorda: cfr. Ph. Vigier, *La Seconde République*, Paris, Puf, 1970, pp. 75-79; M. Agulhon, *1848 ou l'apprentissage de la République*, 1848-1852, Paris, Seuil, 1973, tr. it. *La Francia della seconda repubblica, 1848-1852*, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp. 102-103.

²⁴⁴ M. Rittinghausen, *La législation directe par le peuple, ou la véritable démocratie*, Paris, Librairie Phalanstérienne, 1851. Si cita, salvo diversa indicazione, dalla

ment direct, che finirà ben presto per affermarsi nel dibattito pubblicistico, si appellano invece gli altri due progetti: quello formulato da Victor Considérant (1808-1893), il principale custode dell'insegnamento di Fourier, in *La Solution, ou Le gouvernement direct du peuple*, apparso tra novembre e dicembre del 1850 in tre diversi numeri de «La Démocratie pacifique», di cui lo stesso Considérant è il direttore²⁴⁵; e quello del leader dello schieramento repubblicano, Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874), illustrato in *Plus de Président, plus de Représentants!* e in *Du gouvernement direct du peuple*, articoli apparsi, nel febbraio e nell'aprile 1851 su «La Voix du proscrit. Organe de la République universelle», l'organo degli esuli repubblicani a Londra²⁴⁶.

Perché questa brusca virata delle componenti democratiche e socialiste verso la democrazia diretta?

È bene ricordare che a scalfire la fedeltà alle istituzioni rappresentative del fronte democratico-socialista non erano bastate le successive ondate di repressione che – prima sotto l'azione di Cavaignac, poi sotto quella del presidente della Repubblica Luigi Napoleone – avevano decapitato il fronte della sinistra radicale, con gli arresti tra gli altri di Barbès, Raspail, Blanqui, Albert (maggio 1848), e subito dopo il fronte socialista e repubblicano, con l'esilio di Blanc, Ledru-Rollin e l'uscita di scena di Lamartine; e nemmeno le sconfitte subite nelle prime tre tornate elettorali, che avevano condotto Luigi Napoleone alla presidenza della Repubblica e portato al governo il «partito dell'ordine»²⁴⁷.

traduzione italiana: Id., *La legislazione diretta del popolo, o la vera democrazia*, a cura di F. Proietti, Torino, Giappichelli, 2018, con un denso saggio introduttivo di F. Proietti – *La Législation directe par le peuple di Moritz Rittinghausen: testo e contesti della sua diffusione*, ivi, pp. 1-154 – che ne ricostruisce con scrupolo filologico genealogia e diffusione in Europa e Stati Uniti fino alle soglie del XX secolo. Si farà qui riferimento anche all'edizione francese che ricomprende le repliche di Rittinghausen ai suoi critici, pubblicate sulla «Démocratie pacifique» tra maggio e novembre del 1851: M. Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, Bruxelles-Gand-Leipzig, C. Muquardt, 1852.

²⁴⁵ V. Considérant, *La Solution, ou Le gouvernement direct du peuple*, Paris, Librairie Phalanstérienne, 1851.

²⁴⁶ Si cita qui dalle ristampe in *brochure*: A. Ledru-Rollin, *Plus de Président, plus de Représentants!*, Paris, au bureau de «La Voix du Proscrit», 1851; Id., *Du gouvernement direct du peuple*, Paris, Chez tous les libraires, 1851.

²⁴⁷ Il riferimento è qui alle elezioni per l'Assemblea costituente (23 aprile 1848); a quelle per la presidenza della Repubblica, nella quale Luigi Napoleone raccolse

Fino ai primi mesi del 1850, tutte le aspettative del composito schieramento denominato «Montagna» erano anzi proiettate sulle elezioni politiche del 1852, nella certezza di un'affermazione elettorale che, grazie all'apprendistato democratico delle classi popolari, avrebbe ripagato, da sola, le frustrazioni subite nei primi anni della Repubblica.

A porre oggettivamente sotto scacco la strategia legalitaria dei *democ-soc* erano stati però due fatti nuovi. Il primo è l'approvazione, il 31 maggio 1850, ad opera di un'assemblea dominata dal «partito dell'ordine», di una legge elettorale che da un giorno all'altro privava dei diritti politici tre milioni di francesi – una sezione cospicua del bacino elettorale della sinistra – con lo stratagemma di esigere come prerequisito per l'elettorato attivo un obbligo di residenza continuativo di tre anni e l'assenza di condanne penali²⁴⁸. Il secondo è il proposito sempre più manifesto del principe-presidente Luigi Napoleone di riformare il dettato costituzionale che impediva la rielezione del presidente della Repubblica; o in alternativa di forzarlo, con «la prospettiva di un colpo di Stato» che comincia ad aleggiare già a partire dall'autunno 1850²⁴⁹. Le istituzioni repubblicane, la rappresentanza, si erano rese protagoniste di una brusca torsione autoritaria.

Di fronte alla politica del *fait accompli* – praticata dai rappresentanti e per ora soltanto minacciata da Luigi Napoleone – la svolta di carattere “direttista” che conquista ampi settori della sinistra ha dunque prima di tutto il senso, nella stessa autogiustificazione dei proponenti, di trovare una via d'uscita democratica, una «solution», rispetto al tradimento della so-

il 75% dei suffragi, con oltre 5 milioni di voti (10 dicembre 1848) e alle elezioni legislative del 13 maggio 1849. In tema, cfr. R. Huard, *Le suffrage universel en France, 1848-1946*, Paris, Aubier, 1991; F. Salmon, *Atlas électoral de la France (1848-2001)*, Paris, Seuil, 2001.

²⁴⁸ Cfr. R. Balland, *De l'organisation à la restriction du suffrage universel en France (1848-1850)*, in *Réaction et suffrage universel en France et en Allemagne (1848-1850)*, a cura di J. Droz, Paris, Rivière, 1963, pp. 67-173.

²⁴⁹ Cfr. Agulhon, *La Francia della seconda repubblica*, cit., pp. 141-144.

vrantà popolare consumatosi all'ombra della rappresentanza. Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, questi progetti e il vigoroso dibattito politico innescato nel fronte democratico e socialista, chiamano in causa direttamente l'eredità politico-costituzionale della Rivoluzione e la lacerante contrapposizione tra Girondini e Montagnardi²⁵⁰. La dimensione politica torna ad assumere un'inconsueta centralità in tutto il fronte democratico e socialista, perfino nelle correnti societarie e fourieriste, rimaste fino a quel momento relativamente agnostiche rispetto alla forma di governo²⁵¹.

È interessante notare innanzitutto che nessuno dei tre principali progetti intorno ai quali si sviluppa il confronto politico si serva in forma primaria dell'espressione «democrazia diretta»²⁵². Si contendono il campo, invece, due espressioni alternative: «législation directe» e «gouvernement direct». È stato

²⁵⁰ Un contributo decisivo alla ricostruzione di questo dibattito è venuto negli ultimi decenni dalla storiografia italiana. Carattere pionieristico ha avuto lo studio di F. Bracco, *Democrazia diretta e democrazia rappresentativa nel dibattito tra democratici e socialisti in Francia, 1850-1851*, in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-VV)*, Atti del Convegno internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982, vol. II, Rimini, Maggioli, 1983, pp. 579-614. Approfondendo questa traccia di ricerca, nell'ultimo ventennio Fausto Proietti ha avviato uno stratificato cantiere di ricerca, che ha tra i suoi esiti più pertinenti: F. Proietti, *Comuni e federalismo in Francia (1848-1851)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1999; Id., *Due lettere del 1851 a Considérant sulla législation directe*, «Il Pensiero politico», XXXVII, 2004, 3, pp. 413-423; Id., *La proposta politica della «législation directe» (1851): un'utopia democratica?*, in *La democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza*, a cura di R. Bufano, Lecce, Milella, 2017, pp. 27-43; *La Législation directe par le peuple di Moritz Rittinghausen: testo e contesti della sua diffusione*, cit. Altre interpretazioni storiografiche sono in M. David, *Le «gouvernement direct du peuple» selon les proscrits de la seconde république*, in *La pensée démocratique*, Atti del convegno di Aix-en-Provence (21-22 settembre 1995), Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1996, pp. 153-165; Rosanvallon, *La démocratie inachevée*, cit., pp. 157-179; A.-S. Chambost, *Proudhon et l'opposition socialiste à la loi du 31 mai 1850 face à la trahison des représentants*, «Revue française d'histoire des idées politiques», 2010, 31, pp. 81-107 e in particolare pp. 102-103.

²⁵¹ Sull'oscillazione tra indifferentismo e opportunismo politico della «Démocratie pacifique» (terzo organo ufficiale del fourierismo, dopo «Phalanstère» e «La Phalange»), cfr. P.-L. Abramson, *L'idée démocratique dans «La démocratie pacifique»*, *journal de Victor Considérant*, in *La pensée démocratique* cit., pp. 201-206; Agulhon, *La Francia della seconda repubblica*, cit., p. 27.

²⁵² La medesima omissione caratterizza anche i progetti di François Coignet, Émile de Girardin e Charles Delescluze, che qui non prenderemo in considerazione.

Fausto Proietti a evidenziare, anche con gli strumenti dell'analisi lessicografica, il carattere innovativo di queste espressioni che prendono implicitamente congedo dal modello classico (lasciato volutamente sottotraccia anche nei contenuti) e rispondono a esigenze di efficacia propagandistica, dislocando il discorso in un orizzonte di sperimentazione politica. I progetti che ora ci apprestiamo a esaminare non sono disegni di repubbliche immaginarie, né tantomeno intendono riproporre la «retrotopia» costituita dalle pratiche democratiche del mondo antico. Nelle intenzioni dei loro estensori, sono concepiti con una finalità di riforma immediata, ovvero con l'obiettivo molto prosaico di porre un rimedio ai danni prodotti dalla democrazia rappresentativa²⁵³. In questa prospettiva furono considerati anche dai loro critici e saranno qui nel seguito presi in considerazione.

Cominceremo con il tratteggiarne l'architettura generale in forma comparativa (cfr. tabella 1), soffermandoci in rapida successione su tre dimensioni che riprendono, in alcuni casi espressamente, questioni rimaste irrisolte in Rousseau e nei Giacobini: la forma da dare alla partecipazione diretta del popolo al processo legislativo; i limiti entro i quali può operare la delega politica nell'esercizio della funzione legislativa; i poteri, o le funzioni di carattere residuo, che dovranno essere assicurati agli altri organi dello Stato.

²⁵³ Cfr. Proietti, *La législation directe par le peuple* di Moritz Rittinghausen, cit., pp. 18-19 e *passim*. D'altra parte, il rifiuto di una qualificazione «utopica» dei progetti e il riconoscimento del loro carattere sperimentale si ritrovano anche in un critico inflessibile come Louis Blanc (cfr. *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, in Id., *Questions d'aujourd'hui et de demain*, Prima serie, Paris, Dentu, 1873, pp. 129-130). Per un'interpretazione diversa, che individua invece nei disegni di democrazia diretta una ripresa dell'utopia politica illuministica della legislazione perfetta, cfr. Rosanvallon, *La démocratie inachevée*, cit., pp. 167-170.

Le assemblee di un popolo legislatore

In tutti i progetti presi in considerazione, estesi poteri in ambito legislativo vengono formalmente conferiti ad «assemblee primarie» (o «sezioni»), istituite su base comunale o subcomunale, aventi una dimensione indicativa di 1.000 cittadini e stabilmente costituite in tutto il Paese. Sono chiamati a farne parte tutti i cittadini maschi maggiorenni, ma – elemento degno di nota – *Considérant* prevede l'estensione del suffragio anche alle donne²⁵⁴. «L'assemblea primaria sarà la cattedrale moderna, l'altare vivente elevato al culto della fraternità», scrive Ledru-Rollin²⁵⁵. Per tutti i proponenti, essa è l'unità politica che assicura la partecipazione popolare alla funzione legislativa, attraverso quello strumento di raccolta dei suffragi che solo alcuni decenni più tardi assumerà il nome di *referendum*. Al di là di questo elemento comune, va subito tracciata una netta linea di demarcazione tra i progetti di Rittinghausen e *Considérant*, che puntano al superamento della delega e prevedono l'abolizione del Parlamento, e quello di Ledru-Rollin che, radicalizzando alcune istanze giacobine confluite nella Costituzione del 24 giugno 1793, persegue invece l'obiettivo di una correzione del sistema parlamentare mediante la ratificazione popolare di tutte le leggi e un controllo «dal basso» sull'attività dei delegati. Una tale differenziazione si manifesta in modo decisivo in due momenti del processo di produzione della legge: l'iniziativa legislativa e la definizione dell'oggetto del *deliberandum*.

Rittinghausen e *Considérant* affidano *in via esclusiva* l'iniziativa legislativa all'azione congiunta di «un certo numero di cittadini», sia che si tratti di proporre, sia che si tratti di emendare una legge²⁵⁶. Una volta raggiunto il *quorum* necessario ad avviare il processo legislativo, le assemblee elettorali della nazione sono investite del compito di deliberare simultaneamente

²⁵⁴ Cfr. *Considérant*, *La Solution* cit., p. 25. Sulla specifica valenza societaria che *Considérant* attribuisce alle assemblee popolari, in tendenziale coincidenza con la *commune sociale*, cfr. Proietti, *Comuni e federalismo* cit., pp. 18-19 e *passim*; Bracco, *Democrazia diretta e democrazia rappresentativa* cit., p. 595.

²⁵⁵ Ledru-Rollin, *Plus de Président* cit., p. 8.

²⁵⁶ Rittinghausen, *La legislazione diretta* cit., p. 174. *Considérant* fissa il quorum a 500 mila (cfr. *La Solution* cit., p. 25).

	RITTINGHAUSEN	CONSIDERANT	LEDRU-ROLLIN
INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM	Solo su richiesta di «un certo numero di cittadini», eccetto in politica estera	Solo su richiesta di 500 mila cittadini	Su proposta dell'Assemblea nazionale, o su richiesta di un certo numero di cittadini
ASSEMBLEE ELETTORALI	Composte indicativamente da 1000 cittadini	Formate su base comunale e sub-comunale e composte da «tutti i francesi maggiorenni dei due sessi»	Formate su base comunale
DISCUSSIONE NELLE ASSEMBLEE	Sì, ma solo nella fase ascendente; moderata da un Presidente	Assente	Sì, ma solo nella fase discendente e solo su proposte di legge che possono essere approvate o respinte, mai emendate
FASE ASCENDENTE: SU COSA VOTANO I CITTADINI NELLE ASSEMBLEE	Sui principi e sulle clausole di dettaglio di una legge da istituire o da emendare	Sui principi di una legge da istituire o da emendare	Assente
CHI ELABORA IL TESTO DI LEGGE	Una «commissione di redazione» facente capo a un Ministero elettivo, sulla base del conteggio aritmetico dei voti espressi nelle assemblee (il testo elaborato dalla commissione è legge)	Commissioni speciali sotto la direzione di un Ministero del Popolo elettivo e revocabile o, in via di compromesso, di un “organo centrale”	L'Assemblea nazionale, composta di Commissari, eletti per un anno
FASE DISCENDENTE. APPROVAZIONE DELLA LEGGE: CHI E COME	Assente	In via ordinaria, il Ministero o l'organo centrale. Tutte le assemblee elettorali se, entro un certo lasso di tempo, un certo numero di assemblee elettorali avanza contestazioni	Le leggi sono approvate dalle assemblee elettorali; i decreti dall'Assemblea nazionale

Tabella 1. I progetti di democrazia diretta del 1850-1851

e autonomamente sul principio al quale la futura legge dovrà essere improntato e poi – ma solo nel caso di Rittinghausen – anche sui dettagli applicativi della legge. Si noti di passaggio che in questa fase «ascendente» di definizione del *deliberandum* soltanto Rittinghausen prevede la possibilità di una discussione nelle assemblee, moderata da un presidente²⁵⁷. I voti espressi *per sí o per no* in ciascuna delle «sezioni» vengono successivamente accorpati, mediante sommatoria aritmetica, prima su base comunale, poi di dipartimento e infine a livello nazionale. I risultati dei suffragi vengono a questo punto trasmessi a un organo centrale elettivo: un ministero elettivo, organizzato per commissioni, che per *Considérant* è anche revocabile. Sarà questo organismo centrale a desumere meccanicamente dagli esiti inequivocabili del voto un testo di legge, che per Rittinghausen avrà *ipso facto* forza di legge, mentre invece per *Considérant*, in caso di contestazione formale presso un certo numero di assemblee, dovrà essere sottoposto all'approvazione di tutte le assemblee della nazione, mediante referendum²⁵⁸.

Rispetto a una tale ridefinizione del processo legislativo limitiamoci per ora a evidenziare la fiducia riposta dai proponenti nell'emersione «dal basso» di chiari indirizzi legislativi. E da qui, per altro verso, la ferma convinzione che il ruolo delle commissioni ministeriali deputate alla redazione delle leggi sarebbe stato del tutto neutrale, impolitico: quello di un semplice trascrittore delle chiare indicazioni emerse dai suffragi. Come vedremo, sono questi gli elementi che molti commentatori di parte democratica e socialista denunceranno come mistificatori.

Il grande modello al quale invece espressamente si rifà il progetto di Ledru-Rollin è la Costituzione giacobino/montagnarda del 24 giugno 1793, che pur non essendo mai stata applicata,

²⁵⁷ Proietti (in Rittinghausen, *La legislazione diretta* cit., p. 89) fa tuttavia notare che lo scrittore tedesco cambierà opinione nel 1870, ammettendo la possibilità che l'iniziativa legislativa possa essere affidata a una commissione legislativa: una modifica che avrebbe cambiato radicalmente il senso della sua proposta.

²⁵⁸ In ambedue i progetti, l'articolazione della nuova forma di governo, ancorché inserita in un ampio contesto argomentativo, è volutamente ridotta all'essenziale e schematizzata in poche pagine: cfr. Rittinghausen, *La legislazione diretta* cit., pp. 174-176; *Considérant*, *La Solution*, cit., pp. 49-52. Per facilitare l'esposizione, alle sezioni dei testi qui indicate si farà implicito riferimento nel seguito.

continua ad apparire a vasti settori del Quarantotto democratico e socialista come il paradigma di una democrazia integrale. Ledru-Rollin vi si attiene fedelmente, sia nell'attribuire all'Assemblea l'iniziativa legislativa (senza che l'iniziativa popolare fosse esclusa), sia nell'affidare ad essa la redazione dei progetti di legge. Se ne discosta tuttavia in un aspetto rilevante, sufficiente da sé solo a sollevargli contro l'accusa infamante di «girondinismo» da parte di Louis Blanc. Laddove la Costituzione dell'anno I vincolava l'attivazione del referendum alla tempestiva richiesta di un certo numero di assemblee primarie della nazione²⁵⁹, Ledru-Rollin esigeva che *ogni* legge proposta dall'assemblea fosse obbligatoriamente sottoposta all'approvazione di tutte le assemblee popolari. Il suo progetto, pur riservando un ruolo alla delega politica, assumeva in tal modo una forte valenza anti-rappresentativa²⁶⁰.

È importante sottolineare fin d'ora che nei progetti di democrazia diretta del 1850-1851, il ruolo prevalente delle assemblee non è la discussione – che pure trova spazio nel progetto di Rittinghausen – ma è il voto, al quale hanno accesso tutti i cittadini, senza distinzioni censo. In caso di riforma di una legge o di avvio di un processo di iniziativa legislativa, i cittadini francesi raccolti nelle assemblee possono essere chiamati al voto, di volta in volta, sui principi orientativi della legge, sui suoi dettagli applicativi, nonché per approvare/respingere con un sì o con un no le proposte di legge. Da qui, l'ironia dei critici coevi di fronte a un popolo ridotto a «legislatore meccanico» (Proudhon) o a «una macchina da voto» (Louis Blanc)²⁶¹ e la condivisibile interpretazione di chi in questi progetti ha evidenziato un'«assolutizzazione del voto» (Rosanvallon)²⁶². Potremmo forse chiamarle “democrazie del suffragio”, dato che in nome della sacralizzazione del voto, come ora vedremo, il paradigma normativo rousseauiano viene sfrondata sia della necessaria e faticosa ri-

²⁵⁹ Costituzione del 24 giugno 1793, artt. 59 e 60.

²⁶⁰ Ledru-Rollin sintetizza i caratteri generali del nuovo assetto istituzionale nel suo *Du gouvernement direct du peuple*, cit., pp. 12-14, e a questi passaggi si farà riferimento nel seguito.

²⁶¹ Per un'analisi approfondita di questi rilievi si rimanda al capitolo 6.

²⁶² Rosanvallon, *La démocratie inachevée*, cit., pp. 174-179.

cerca dell'interesse comune, sia dell'esigenza di tenere a bada il principio maggioritario.

L'idea del suffragio come manifestazione "autentica" della sovranità popolare è d'altra parte uno dei canali attraverso i quali l'ideologia "direttista" si propaga, negli stessi anni, in ambienti liberal-conservatori, alimentando sul piano culturale una declinazione plebiscitaria dell'antiparlamentarismo, proprio nei mesi che accompagnano la svolta cesaristica di Luigi Bonaparte. L'esempio maggiore in questo senso è *L'abolition de l'autorité par la simplification du gouvernement*: incendiario *pamphlet* pubblicato a Parigi nell'aprile del 1851 dal direttore de *La Presse*, Émile de Girardin, uno dei pubblicisti più influenti e spregiudicati nella vivacissima scena editoriale parigina²⁶³. L'autore – senza vedere in ciò contraddizione con il fatto di essere deputato all'Assemblea legislativa dal giugno 1850 – vi propone l'abolizione dell'Assemblea e la concentrazione del potere legislativo e di quello esecutivo nelle mani di un «Sindaco di Francia», eletto ogni anno a suffragio universale (maschile) e sempre rinnovabile. A detta di Girardin, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, modellata sull'esempio statunitense, e la durata potenzialmente illimitata della carica non avrebbero innescato dinamiche autoritarie, perché il rinnovo si sarebbe sempre accompagnato all'elezione su base nazionale di un organismo di controllo, composto di undici membri: una *Commissione di sorveglianza e pubblicità*, incaricata di vigilare sugli atti legislativi e di governo del Presidente – in primo luogo sul bilancio –, che avrebbe rimesso al popolo il compito di dirimere eventuali controversie con il Presidente. Una tale «semplificazione» del quadro istituzionale avrebbe permesso di porre fine alle inutili discussioni d'assemblea, dato che «la caratteristica della deliberazione è di spegnere la creatività, di soffocare l'ispirazione, di

²⁶³ É. de Girardin, *L'abolition de l'autorité par la simplification du gouvernement*, Paris, Librairie Nouvelle, 1851. Un profilo intellettuale e un inquadramento della proposta sono in F. Proietti, *Una fonte trascurata dell'antiparlamentarismo: Émile de Girardin e la sua proposta di "Simplification du gouvernement" (1850)*, in *Lo scrittoio dell'intellettuale. Itinerari storico-politici*, a cura di M. Ferronato e G. Scichilone, Roma, Aracne, 2017, pp. 173-190.

snervare l'azione» e che la Francia, scossa dalle rivoluzioni, «più di ogni altra nazione non può fare a meno di un uomo»²⁶⁴.

La fine del governo rappresentativo

Quale spazio riservare alla delega nel processo legislativo? Come in parte risulta da quanto si è detto, anche su questo punto le intenzioni divergono. Per Rittinghausen e ancor più per Considérant la delega è il flagello che nella storia ha ridotto il popolo all'impotenza; il «tradimento» dei rappresentanti della Seconda Repubblica ne è solo l'ultima testimonianza. È stato il principio stesso della delega, infatti, a generare il male che accomuna le nuove democrazie rappresentative ai governi monarchici o aristocratici del passato, ovvero l'esteriorità del potere politico al corpo sociale²⁶⁵. Proprio per questo, il ministero elettivo incaricato della redazione delle leggi (residuale traccia di istituzione esterna al corpo sociale) non dovrà essere considerato un potere, ma una mera «funzione»²⁶⁶. L'abolizione della delega è qui la vera garanzia di un lento processo di riappropriazione sociale del potere, al termine del quale è possibile intravedere la tendenziale «neutralizzazione» di ogni potere²⁶⁷.

In Ledru-Rollin la delega politica conserva invece un ruolo importante, ma ha uno statuto profondamente ambiguo, perché fa riferimento a istanze tra loro contraddittorie, provenienti in parte da Rousseau e in parte dalla Costituzione dell'anno I. Per un verso, Ledru-Rollin richiede una continuativa aderenza dei delegati alla volontà popolare espressa dalle assemblee locali, dato che i membri dell'assemblea non sono in alcun modo dei rappresentanti, ma, giusta la lezione di Rousseau, dei semplici «commissari», contro i quali il popolo ha «un perpetuo diritto d'iniziativa» nei suoi comizi sempre aperti²⁶⁸. Per altro verso, però, egli recupera dalla Costituzione dell'anno I la distinzione

²⁶⁴ Girardin, *L'abolition de l'autorité* cit., p. 31.

²⁶⁵ Cfr. Rittinghausen, *La legislazione diretta* cit., pp. 165-170; Considérant, *La Solution* cit., pp. 11-21.

²⁶⁶ Considérant, *La Solution* cit., p. 52.

²⁶⁷ Cfr. Rittinghausen, *La legislazione diretta* cit., p. 187.

²⁶⁸ Ledru-Rollin, *Du gouvernement direct du peuple*, cit., p. 14.

tra leggi e decreti – di carattere generale le prime; particolare e applicativo, i secondi – riservando all'Assemblea l'approvazione di questi ultimi. Il popolo raccolto nelle assemblee approverà le leggi-principio; l'Assemblea voterà i decreti che dalle leggi deduttivamente discendono. Ciò avrebbe assicurato la riduzione dei delegati a mera funzione del popolo-legislatore, come afferma Ledru-Rollin? O avrebbe invece dilatato a dismisura l'autonomia dei delegati, come obietteranno tra gli altri Blanc e Proudhon?

La dicotomia che stiamo progressivamente delineando tra due tipologie di democrazia diretta investe anche la terza dimensione qui presa in analisi: la teoria dello Stato e, in particolare, il rapporto tra il potere legislativo e gli altri poteri. Uno degli elementi qualificanti delle proposte di Rittinghausen e Considérant è la fiducia riposta nella «semplificazione» generata dall'abolizione di ogni forma di delega politica. La società, finalmente liberata dal gioco perverso degli interessi politici e dagli intrighi orditi dai rappresentanti, potrà ora governare se stessa sulla base di una naturale inclinazione del popolo a riconoscere istintivamente l'autoevidenza di un piccolo numero di principi naturali e comuni a tutti²⁶⁹. Origina da qui l'aspettativa di un radicale processo di deflazione legislativa: poche e buone leggi²⁷⁰. Ma anche la fiducia nel fatto che la spontanea adesione agli indirizzi legislativi avrebbe prodotto in un giorno non lontano un deperimento dell'apparato coercitivo e del governo, che per Rittinghausen si sostanzierà nella scelta «dal basso» di «ottimi ministri senza iniziativa né potere» e nel «rimettere la giustizia al popolo legislatore e giudice»²⁷¹. Nella prospettiva

²⁶⁹ Il progetto di Considérant ha più marcate venature utopiche e lascia presagire al termine del processo una socializzazione della legge naturale: «Laddove la legge naturale funziona, la legge positiva scompare [...]. Non c'è più costituzione scritta, perché c'è una costituzione vivente» (Considérant, *La Solution* cit., p. 42).

²⁷⁰ «Semplificare la legislazione. Ecco tutta la speranza della democrazia» (Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, cit., p. 144). Considérant è convinto che la «sovranità reale del popolo» avrebbe abolito «i nove decimi del lavoro legislativo» (*La Solution* cit., p. 42).

²⁷¹ Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, cit., p. 125 e p. 202. Frattanto, occorre assicurare l'«impotenza del governo», dato che «ogni potere è una tirannia in erba» (ivi, p. 187).

fourierista di un riassorbimento dello Stato nella società, in ambedue i progetti apparsi sulla «*Démocratie pacifique*», il potere esecutivo, mai nominato, sembra poter essere surrogato da un trasferimento alle «masse» delle funzioni amministrative e quello giudiziario da giurie popolari²⁷².

Ledru-Rollin interviene nel dibattito con alcuni mesi di ritardo e ha il vantaggio della replica²⁷³. Non è difficile intuire una sua risposta a Rittinghausen e a *Considérant* quando, forte dell'autorità di Rousseau, mette in guardia dai rischi di una confusione tra i poteri: «tutte le volte che il popolo conserverà l'amministrazione degli affari particolari e l'esecuzione delle proprie leggi vi sarà in linea di principio oppressione e caos». Dopo aver già difeso la necessaria distinzione tra leggi e decreti, Ledru-Rollin rimarca ora l'esigenza di un potere esecutivo separato dal legislativo e capace di garantire «l'istantaneità dell'azione». Nel quadro di un sistema parlamentare che istituisce per il legislativo un ruolo sovraordinato agli altri poteri, egli propone che sia l'Assemblea a nominare un presidente della Repubblica, al quale spetterà a sua volta la nomina dei ministri. L'esecutivo sarà dunque separato e distinto dall'Assemblea, ma creato da essa e da essa sempre revocabile.

Gli interessi individuali e la “mano invisibile” della maggioranza

A ben vedere, nella fase terminale della Seconda Repubblica in Francia si confrontano due diversi modi di concepire l'esercizio diretto della sovranità popolare. In una prima ottica, che è quella di Rittinghausen e di *Considérant*, la pratica della democrazia diretta appare funzionale a un «autogoverno della società» che comporta una «rarefazione della politica» e un deperimento delle istituzioni statuali²⁷⁴. In una seconda declinazione, che è quella di Ledru-Rollin, la piena padronanza di sé che il

²⁷² «Sì, bisogna che il popolo sia giudice, amministratore, bisogna che finalmente faccia tutto ciò che può fare nella sua collettività» (ivi, p. 118). Sul *jury* popolare: ivi, pp. 119-121 e 202.

²⁷³ Cfr. Ledru-Rollin, *Du gouvernement direct du peuple*, cit., pp. 13-14.

²⁷⁴ Cfr. Rosanvallon, *La démocratie inachevée* cit., pp. 162, 170 e 174.

popolo conquista attraverso la partecipazione al processo legislativo si iscrive invece in una concezione della vita associata, debitrice del Rousseau dei giacobini, che attribuisce alla politica, e alle istituzioni, un ruolo autonomo e persistente nell'indirizzo della società²⁷⁵. In quest'ultimo caso, conserva tutta la sua centralità la ricerca di un interesse collettivo superiore a quello delle parti che compongono la società, perseguibile soltanto nel quadro delle necessarie mediazioni operate dall'Assemblea. Nel primo caso invece, la democrazia diretta ambisce ad essere espressione di principi di giustizia semplici e autoevidenti, che trovano *pro tempore* la loro migliore approssimazione negli interessi individuali.

«Le masse – sottolinea Rittinghausen, in sintonia con *Considérant* – hanno un modo tutto loro di risolvere le grandi questioni legislative secondo il buon senso, o detto in altre parole secondo la giustizia eterna, naturale, con la quale il loro interesse è e sarà sempre d'accordo»²⁷⁶. A ben vedere però il pieno adeguamento degli interessi personali ai principi naturali di giustizia richiede «un cambiamento completo nella disposizione di tutti», che non è immediato²⁷⁷. Nel frattempo – precisa Rittinghausen, ben consapevole della natura provvisoria della soluzione²⁷⁸ – «la legislazione diretta [...] non detronizza l'interesse personale, ma se ne serve in modo razionale. Dando voce a tutti gli interessi individuali [...] e formando una maggioranza decisiva di tutti questi interessi arriva a rendere evidente e a far prevalere l'interesse generale»²⁷⁹.

Prende forma in tal modo l'idea anti-rousseauiana di una democrazia diretta come un libero gioco di interessi particolari, retto però, auspice il principio di maggioranza, da una “mano invisibile” che ne assicura la fusione ottimale. Una tale conce-

²⁷⁵ Cfr. Bracco, *Democrazia diretta e democrazia rappresentativa* cit., p. 599.

²⁷⁶ Rittinghausen, *La legislazione diretta*, cit., pp. 179-180. «In politica questa superiorità delle masse sulle classi dominanti è incontestabile» (*ibidem*).

²⁷⁷ Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, cit., p. 214.

²⁷⁸ La «verità assoluta, l'ideale, è l'unanimità» (ivi, p. 115).

²⁷⁹ Rittinghausen, *La legislazione diretta*, cit., p. 179. Qui, come anche nell'idea di un superamento del governo, si produce l'allontanamento da Rousseau di un autore che ha per altro verso nel *Contratto sociale* la sua stella polare.

zione si ritrova anche in *Considérant*, con la fisionomia tipicamente fourierista di una spontanea armonizzazione di interessi caleidoscopici, all'interno di una società giunta ormai a concepirsi come armonica «totalità». La partecipazione politica diretta e universale è il punto di svolta nella storia dell'umanità: «l'evoluzione politica è finita» e con essa hanno fine anche le lotte per assumere la guida di quel «potere esterno alla nazione» chiamato governo. «Tutto ciò decade davanti all'intervento del Popolo in persona», il quale può finalmente «rientrare nella pienezza del diritto naturale» e lo farà mediante l'espressione di «una varietà di elementi che forniscono separatamente le loro manifestazioni parziali»²⁸⁰. *Considérant* attribuisce al «governo diretto» il compito di ridurre al minimo lo spazio arbitrariamente detenuto dalla «regolamentazione legislativa e governamentale», «accrescendo la sfera della sovranità individuale e delle libertà comunali e dipartimentali»²⁸¹. Il libero gioco degli interessi assume così due fattezze principali, costituite per un verso dagli interessi dei singoli e per altro verso da quelli delle comunità-associazioni nelle quali è inscritta l'esistenza sociale del soggetto. Grazie al governo del «Popolo in persona», l'infinità varietà degli interessi ha cessato tuttavia di fare problema: emendati dalla sclerotizzazione prodotta dai partiti politici, i voti sono ora «facili da totalizzare, centralizzare e ricondurre all'unità in un battito d'occhio»²⁸². Come una tale opera di sintesi possa essere assicurata, *Considérant* non dice; ma tutto lascia credere che essa discenderà dall'azione combinata del principio di maggioranza e della docilità dei singoli, ormai inclini ad assecondare i processi di integrazione nella totalità.

Eccoci allora al cospetto di interpretazioni della democrazia diretta che in nome di un'armonizzazione spontanea degli interessi particolari hanno reciso i legami con la gravosa eredità rousseauiana di una volontà generale qualitativamente diversa dalla «volontà di tutti», in quanto orientata verso l'interesse comune²⁸³. È interessante analizzare ora sul punto le forti pa-

²⁸⁰ *Considérant*, *La Solution* cit., pp. 41-42.

²⁸¹ Ivi, p. 50.

²⁸² Ivi, p. 41.

²⁸³ C'è qui una stretta analogia con le concezioni correnti tra gli apologeti della

rentele esistenti con la concezione plebiscitaria di democrazia espressa da Girardin²⁸⁴.

Nello stesso *pamphlet* nel quale indica nell'elezione annuale e diretta di un Presidente della Repubblica l'avvento di una nuova èra – nella quale il popolo regna ma non amministra –, Émile de Girardin richiama a più riprese le basi individualistiche della sua concezione sociale e tratteggia, parallelamente, una teoria dello Stato minimo. «Che cos'è l'individuo? Nulla. Cosa deve essere ormai? Tutto. Che cos'è lo Stato? Tutto. Cosa deve essere ormai? Niente. Nient'altro... che una mutua società di risparmio collettivo»²⁸⁵. Un tale ribaltamento ha nella visione liberal-conservatrice di Girardin il significato di un ritorno alla naturale prevalenza dell'individuo sulla collettività. È bene ricordare ora che nel progetto di Girardin la medesima modalità di elezione diretta del Presidente della Repubblica è adottata a livello comunale per l'elezione del Sindaco. In tal modo, nella società retta dal «voto universale, annuale, segreto e diretto», sarà possibile ripristinare un naturale ordinamento gerarchico dei poteri, che dal superiore all'inferiore deve essere espresso in questi termini: «sovranità individuale, sovranità comunale, sovranità nazionale»²⁸⁶. Da qui, in perfetta sintonia con Rittinghausen e Considérant, la condanna della natura liberticida di gran parte delle leggi²⁸⁷, l'esigenza di una drastica opera di semplificazione legislativa e la celebrazione dell'èra ventura, nella quale il governo dell'uomo sull'uomo lascerà il posto alla

e-democracy. È stato Carl Schmitt – in una celebre prefigurazione di un sistema di voto elettronico, esercitato «senza lasciare la propria abitazione» – a mettere in guardia dal fatto che lo Stato vi avrebbe assunto un carattere privato, nella misura in cui l'opinione pubblica avrebbe lasciato il posto a una «somma di opinioni» e la *volonté générale* a una semplice «somma di volontà individuali, una *volonté de tous*» (C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione* [1928], Milano, Giuffrè, 1984, p. 322). Sulla torsione degli istituti democratici determinata dal «mero accostamento di attitudini private», cfr. Pallante, *Contro la democrazia diretta*, cit., pp. 6 e *passim*.

²⁸⁴ Le affinità sono talvolta manifeste. Riferendosi a Girardin, Considérant esprime «una seria fiducia nella sincerità delle sue opinioni democratiche» e invita a considerarlo «un democratico molto meno aristocratico di molti democratici che ancora lo combattono (Considérant, *La Solution* cit., p. 64).

²⁸⁵ Girardin, *L'abolition de l'autorité* cit., p. 50.

²⁸⁶ Ivi, pp. 45, 47 e *passim*.

²⁸⁷ Ivi, pp. 18 e *passim*.

semplice «amministrazione della cosa pubblica»²⁸⁸. Ma anche un'apologia – con frequenti richiami a Guizot e ai padri del liberalismo – del libero mercato, della libertà dei commerci e della più ampia estensione della libertà individuale.

«Quando la libertà sarà assoluta – conclude Girardin – la società marcerà da sola senza sforzo»²⁸⁹. E sarà anche liberata dal peso della politica. In tempi ordinari basterà al Popolo offrire un giorno all'anno alla politica; ma quel giorno, essere collettivo, esso eserciterà pienamente la sua sovranità²⁹⁰. L'investitura del Sindaco di Francia sarà il distillato della sovranità popolare e la chiave volta della semplificazione.

²⁸⁸ Ivi, p. 48.

²⁸⁹ Ivi, p. 52.

²⁹⁰ Ivi, p. 41.

6. Direttismo, politicizzazione, autoritarismo. Le critiche di Blanc e Proudhon

Nella breve stagione della Seconda Repubblica francese (1848-1852), Louis Blanc (1811-1882) e Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) maturano un dissenso profondo nel giudizio su mezzi e fini di una trasformazione tesa al superamento della questione sociale e incarnano per molti versi due poli opposti dello schieramento socialista: gradualista, statualista e democratico, il primo; radicale, comunitario, libertario, il secondo. La prolungata e a tratti violenta polemica su potere, autorità, ruolo dello Stato, che li vede contrapposti sui principali organi d'informazione della sinistra – iniziata nel 1846 e acuitasi tra il 1848 e il 1850 – costituisce d'altra parte una pagina importante e ben nota del dibattito teorico della Seconda Repubblica²⁹¹. Meno nota e non meno rilevante è però la sostanziale sintonia di vedute che si registra tra i due autori nella seconda metà del 1851, pochi mesi prima del colpo di Stato del 2 dicembre di Luigi Napoleone, nel contrastare risolutamente i sistemi di democrazia diretta proposti da Rittinghausen, Considérant e Ledru-Rollin.

Proudhon e Blanc intervengono sul tema quasi simultaneamente, con forte spirito polemico. Il primo condensa le sue critiche in *Idée générale de la Révolution au XIX^e siècle*, opera di ampio respiro teorico, scritta in prigione a Doullens e pubblica-

²⁹¹ Cfr. M. David, *Louis Blanc, la République et la souveraineté réelle du peuple*, in *Louis Blanc: un socialiste en République*, a cura di F. Démier, Paris, Créaphis, 2006, pp. 93-105; F. Bracco, *Autorité e libertà nel dibattito tra Blanc e Proudhon (1848-1850)*, «Materiali di storia. Annali della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia», 15, III, 1978-1979, pp. 133-176; A. Le Bras-Chopard, *Proudhon, Louis Blanc et Pierre Leroux: polémique sur la question de l'État*, «Revue d'histoire du XIX^e siècle», 9, 1993, pp. 45-56.

ta nel luglio 1851²⁹². Il secondo in due *pamphlet* intitolati *Plus de Girondins* e *La République une et indivisible*, scritti nell'esilio londinese e pubblicati a Parigi (marzo e settembre 1851)²⁹³. In questi testi, ma anche in altri saggi precedenti e successivi, prende corpo una tesi comune, i cui elementi di sovrapposizione sono rimasti singolarmente in ombra nelle analisi storiografiche. È la tesi secondo cui la democrazia diretta deve essere respinta, in ognuna delle diverse «varianti» emerse nella discussione, non tanto perché impraticabile, non solo in virtù della considerazione realistica che le distorsioni applicative avrebbero superato i vantaggi, quanto e soprattutto perché essa è l'espressione di culture politiche nelle quali, invariabilmente, sono presenti i germi di un nuovo dispotismo politico.

La tesi di un'inesorabile deriva dispotica della democrazia diretta è suffragata dai due autori attraverso percorsi argomentativi paralleli, che sono tornati ad assumere un rilievo centrale nel dibattito contemporaneo sulle derive populiste della democrazia: il rischio di una polverizzazione della sovranità; la minaccia costituita dall'assolutizzazione del principio di maggioranza; la semplificazione del dibattito politico, che avrebbe aperto spazi inediti alla manipolazione²⁹⁴. D'altra parte, non si potrà fare a meno di esplorare il riproporsi, nei dibattiti della Seconda Repubblica qui presi in considerazione, di quella medesima svalu-

²⁹² P.-J. Proudhon, *Idée générale de la Révolution au XIX^e siècle. Choix d'études sur la pratique révolutionnaire et industrielle*, Paris, Garnier Frères, 1851. La critica dei progetti di democrazia diretta è sviluppata in particolare nel quarto studio, intitolato *Du principe d'autorité*. Si cita qui dalla traduzione italiana, che non ricomprende il quinto e sesto studio: *L'idea generale di Rivoluzione nel XIX secolo*, a cura di F. Proietti, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2001.

²⁹³ L. Blanc, *Plus de Girondins*, Paris, Charles Joubert, 1851; L. Blanc, *La République une et indivisible*, Paris, A. Naud, 1851. I due pamphlet sono raccolti in L. Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, in Id., *Questions d'aujourd'hui et de demain*, Prima serie, Paris, Dentu, 1873, pp. 45-200, da cui si cita. Per questo testo, e per tutte le fonti in lingua francese citate nel seguito, la traduzione è mia.

²⁹⁴ Riprese contemporanee di questi temi sono in L. Scuccimarra, *Democrazia e populismo. Un itinerario storico e concettuale*, in *La democrazia liberale e i suoi critici*, a cura di C. Calabrò, M. Lenci, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 269-287; Urbinati, *Democrazia sfigurata* cit. e Id., *Io, il popolo* cit.; Rosanvallon, *Controdemocrazia* cit.; V. Pazé, *In nome del popolo. Il problema democratico*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

tazione dell'autorità politica – e segnatamente dell'istanza decisionale localizzata nel potere esecutivo, in nome di un integrale autogoverno democratico per via legislativa – che secondo una tesi condivisibile è stata inaugurata dalla Rivoluzione francese, per poi divenire il tratto dominante delle teorie dello Stato in Francia, prima della Quinta Repubblica²⁹⁵. Considerate sotto questa angolatura, le critiche che Blanc e Proudhon muovono al radicalismo democratico hanno il merito di dare forma articolata al legittimo sospetto che le teorie del governo diretto, ben lungi dal debellare l'esteriorità del potere politico, finiscano di fatto per riprodurne l'esigenza, contribuendo alla sua messa in opera in forma patologica – ipertrofica, senza freni e contrappesi sociali – in una qualche forma di presidenzialismo. Da qui, la questione forse più rilevante sul piano storiografico: comprendere, parafrasando Agulhon, se le proposte di democrazia diretta del 1850-51 appartengano ancora alla fase di «apprendistato della cittadinanza», durante la quale il socialismo cerca la sua realizzazione attraverso la democrazia e il diritto²⁹⁶; o se invece non sia più corretto considerarle, sulla scia delle analisi di Blanc e Proudhon, come un preludio dell'ormai prossima stagione cesaristico-plebiscitaria.

Lo sbriciolamento della sovranità

L'opposizione di Blanc e Proudhon ai progetti di democrazia diretta segue sviluppi paralleli. Diversi sono tuttavia i presupposti da cui muovono i due autori, che diventano opposizione irriducibile riguardo al ruolo da attribuire allo Stato nell'emancipazione in chiave socialista della società.

Pur favorevole al decentramento amministrativo, Blanc, come è noto, è fermamente convinto della necessità di una centra-

²⁹⁵ Cfr. Martucci, *L'ossessione costituente* cit.; Morabito, *Il comando negato* cit.; P. Colombo, *Governo e costituzione. La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese*, Milano, Giuffrè, 1993; P. Viola, *Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella Rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 1989.

²⁹⁶ M. Agulhon, *1848 ou l'apprentissage de la République, 1848-1852*, Paris, Seuil, 1973; tr. it. *La Francia della seconda repubblica, 1848-1852*, Roma, Editori Riuniti, 1979.

lizzazione politica che ha il suo cardine nel ruolo del Parlamento. Per l'autore dell'*Organisation du travail*, la causa del socialismo esige una strategia gradualistica, nella quale le istituzioni della democrazia rappresentativa – il Parlamento e la Costituzione – conservano un ruolo cruciale nel promuovere la maturazione delle energie politiche e culturali necessarie a operare un ribaltamento dei rapporti di forza tra le classi. L'assemblea elettiva è concepita in ottica pluralistica come il «pacifico incontro di idee differenti»²⁹⁷, ma è anche chiamata a divenire il luogo di sintesi e il centro di irradiazione delle dottrine socialiste. E proprio sul ruolo del Parlamento si apre il principale fronte polemico con i teorici della democrazia diretta. Per Blanc, il socialismo esige una tribuna collocata in un luogo eminente, dal quale la sua voce possa raggiungere ogni angolo della terra. Chi sopprime o aiuta a sopprimere questa tribuna ferisce a morte il socialismo²⁹⁸. Il pulviscolo costituito da migliaia di assemblee popolari diffuse su tutto il territorio nazionale gli appare destinato a prosciugare per sempre quel «fluido magnetico» che origina dal luogo nel quale si confrontano i «pensieri più generosi», per poi sprigionarsi attraverso tutta la nazione; e a sostituirvi «l'immensa confusione» di «maggioranze anonime» e inconsapevoli²⁹⁹.

Se la critica di Blanc fa appello in primo luogo alle potenzialità emancipative insite nella rappresentanza democratica, l'opposizione di Proudhon ha il suo cuore invece nella contestazione dell'autosufficienza di una trasformazione soltanto politica³⁰⁰. Già a partire dalle *Confessions d'un révolutionnaire* (1848), egli ha fatto suoi gli imperativi di una trasformazione della società tesa a dissolvere ogni forma di autorità (e in particolar modo di autorità politica) in un autogoverno delle forze sociali, grazie a liberi «contratti commutativi» tra i privati, secondo il principio

²⁹⁷ Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, cit., p. 198.

²⁹⁸ Ivi, pp. 199-200.

²⁹⁹ *Ibidem*.

³⁰⁰ La coerenza teorica non è la prima delle preoccupazioni di Proudhon, che nel breve torno di qualche anno aveva deciso di candidarsi (con successo) alle elezioni complementari del giugno 1848, si era espresso per una rappresentanza professionale e aveva difeso il principio della revoca del mandato. Il carattere rapsodico dei suoi interventi nulla toglie alla forza degli argomenti con i quali esprime ora il suo rifiuto della democrazia diretta.

generale della mutualità³⁰¹. In un tale assetto della società, al quale egli dà ormai il nome di *anarchia*, l'integrazione organica degli interessi economici, sociali, territoriali avrà il suo snodo fondamentale a livello decentrato nella *commune*, che non può tuttavia essere ridotta a una mera funzione politica. Sulla base di tali premesse, Proudhon si dice convinto nel 1851 che la democrazia diretta finirebbe inevitabilmente per riaffermare l'inaccettabile primato del politico sul sociale, e dunque dell'autorità sugli individui:

Concludiamo senza timore che [...] la formula rivoluzionaria non può più essere né *Legislazione diretta*, né *Governo diretto*, né *Governo semplificato*: essa è *nessun governo*³⁰².

In una serie di riflessioni che riecheggiano la critica alla democrazia formulata da Platone nell'VIII Libro della *Repubblica*, Proudhon si dice convinto che la democrazia diretta, proprio perché ancora interna alla logica autoritaria di un esercizio del potere politico sulla società, si presterà a svolgere ancora una volta il ruolo che ha sempre svolto nei secoli, da Atene alla Rivoluzione francese. Essa inaugurerà «l'epoca palingenetica delle aristocrazie distrutte e dei troni spezzati»: sarà il «preludio del cesarismo»; «un passo ancora su questa via, e l'era dei Cesari è alla sua aurora: a una democrazia inestricabile succederà, senza ulteriori transizioni, l'impero, con o senza Napoleone»³⁰³. Se si pensa alla torsione in chiave plebiscitaria dei principi democratici operata da Luigi Napoleone, si sarebbe tentati di attribuire una valenza profetica a questi passaggi, come a quello che segue³⁰⁴.

Il governo diretto non è altro che la transizione, nota da tanto tempo, attraverso la quale il popolo, stanco delle manovre politiche, si va a riposare nel governo assoluto, dove lo aspettano gli ambiziosi e i reazionari. Forse

³⁰¹ In tema, cfr. Proudhon, *L'idea generale di Rivoluzione*, cit., pp. 120 ss.

³⁰² Ivi, p. 135.

³⁰³ Ivi, p. 118.

³⁰⁴ Ciò non impedirà a Proudhon, in una delle sue tante provocazioni teoriche, di esprimere poco più tardi consenso al colpo di Stato del 2 dicembre (poi sconfessato) in Id., *La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 décembre*, Paris, Garnier Frères, 1852.

che nel momento in cui scrivo queste righe il pensiero di una dittatura non è già lanciato tra il popolo, accolto dagli impazienti e dai timidi?³⁰⁵

Effettivamente, lungo la strada che lo condurrà prima al colpo di stato e poi alla legittimazione dell'Impero per via plebiscitaria, il principe-presidente farà appello ad alcuni principi distintivi della retorica della democrazia diretta: primi fra tutti, la sacralizzazione del suffragio popolare e la critica della corruzione e del ruolo dei partiti in democrazia³⁰⁶.

Che la democrazia diretta abbia tra i suoi compiti primari quello di far *tabula rasa* degli interessi politici organizzati – e in particolar modo dei partiti politici – è uno dei motivi ispiratori dei progetti di democrazia diretta della Seconda Repubblica. Lo si ritrova con forza, per esempio, tra gli argomenti che Rittinghausen adduce contro la rappresentanza, in un contesto argomentativo nel quale emerge fortissima l'esigenza di non frappare più alcuna mediazione fra gli interessi personali, legittimi, e l'interesse generale, vero principio di autogoverno democratico della società. Secondo il socialista tedesco, i rappresentanti sono «sempre accecati, oltre che dagli interessi di classe, dall'orgoglio e dai pregiudizi»³⁰⁷ e d'altra parte «ogni partito [...] segue anzitutto gli impulsi dell'egoismo: l'occasione lo rende, immancabilmente, sfruttatore»³⁰⁸. Nell'«intelligente spontaneità delle

³⁰⁵ Proudhon, *L'idea generale di Rivoluzione*, cit., p. 177.

³⁰⁶ La richiesta di un pronto ripristino del suffragio universale fu formulata da Luigi Napoleone nel messaggio del 4 novembre 1851. Sul ruolo non meramente strategico di tale istanza, che appare invece «elemento qualificante» e di lungo corso nella concezione politica di Luigi Napoleone, cfr. L. Scuccimarra, *Il cuneo bonapartista. Governo delle élites e sovranità popolare in Francia agli albori del Secondo Impero*, «Giornale di storia costituzionale / *Journal of Constitutional History*», XII, 2006, pp. 129-148. La «idiosincrasia della sinistra francese per l'idea stessa di partito» in questa fase storica è approfondita in F. Proietti, *Il dibattito sul partito politico nella seconda repubblica francese (1848-1852)*, «Il Pensiero politico», 2015, 1-2, pp. 109-119. Sul ruolo che l'apologia del suffragio universale e l'opposizione ai partiti politici svolgono nella «teoria del plebiscito» di Luigi Napoleone e del suo *entourage*, cfr. D. Losurdo, *Democrazia e bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio universale*, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pp. 55-61; Rosanvallon, *La démocratie inachevée*, cit., pp. 185-201; C. Cassina, *Il bonapartismo o la falsa eccezione*, Roma, Carocci, 2001; *Bonapartismo, cesarismo e crisi della società. Luigi Napoleone e il colpo di Stato del 1851*, a cura di M. Ceretta, Firenze, Olschki, 2003.

³⁰⁷ Rittinghausen, *La legislazione diretta*, cit., p. 180.

³⁰⁸ Ivi, p. 178.

masse» e nella loro «superiorità sulle classi dominanti», d'altra parte, il popolo-uno trova finalmente i suoi principi di condensazione³⁰⁹. Anche nel progetto di *Considérant*, i partiti costituiscono inequivocabilmente un fattore di lacerazione sociale e al tempo stesso di usurpazione politica. Occorre dunque «sommeregere i partiti nella nazione»³¹⁰. Il *gouvernement direct* sarà «lo svanire di tutte le fazioni, il loro naufragio», cosicché «tutto ciò che conosciamo sotto il nome di partito, ovvero queste variegiate aggregazioni di interessi ciechi, di stretti pregiudizi, cristallizzati in qualche forma di servitù, [saranno] infranti, ridotti in polvere»³¹¹.

È possibile spezzare e «ridurre in polvere» gli interessi politicamente organizzati senza con ciò generare una caotica dispersione delle volontà lungo i sentieri più disparati? Tra i controargomenti sviluppati da Blanc e Proudhon un ruolo di primo piano ha la constatazione che la democrazia diretta avrebbe inesorabilmente condotto alla dissoluzione della sovranità popolare: l'opposto dell'unità promessa. Riferendosi a un numero presuntivo di 37 mila assemblee di mille cittadini, Louis Blanc si scaglia a più riprese contro lo «sbriciolamento della sovranità» che si sarebbe prodotto «localizzandola, sparpagliandola e mettendola ovunque in disaccordo con se stessa»³¹². Certamente, in questa presa di posizione giocano un ruolo importante la concezione monistica della sovranità e l'ossessione antifederalistica, che il leader della Montagna quarantottesca condivide con i giacobini. Ma non è di minor conto sul piano teorico la preoccupazione che egli esprime rispetto al rischio che le grandi aspirazioni politiche si consumino ora in «sforzi incoerenti, si dissipino in oscuri dibattiti, anziché concentrarsi in un solo luogo, oggetto di tutti gli sguardi»³¹³.

³⁰⁹ Ivi, pp. 178-180.

³¹⁰ *Considérant*, *La Solution* cit., p. 24.

³¹¹ Ivi, pp. 31 e 26. L'argomento compare anche nelle pagine di Ledru-Rollin, secondo il quale il *gouvernement direct* è il solo modo per sbarazzarsi dello «spirito di setta» dei partiti che diffonde nel paese «i disordini e le discordie» (*Du gouvernement direct du peuple*, cit., pp. 10-11).

³¹² Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, cit., pp. 50 e 148.

³¹³ Ivi, p. 141.

Contro i teorici della democrazia diretta, Proudhon formula una critica molto simile. Li accusa di introdurre, attraverso il principio atomistico del voto individuale su ogni singolo disegno di legge, un elemento di dispersione destinato a vanificare la ricerca di una volontà popolare univoca. I progetti fioriti sulla scia di quello di Rittinghausen non avrebbero affatto prodotto la *législation directe* di un popolo intero, bensì ciò che egli chiama ora, con un efficace gioco di parole, una «legislazione discordante», esito di migliaia voci individuali: «uno spaventoso *charivari*»³¹⁴.

Blanc e Proudhon indicano dunque nella moltiplicazione dei suffragi un fattore di dispersione della sovranità, che appare tanto più grave al primo in quanto cancella, con il Parlamento, il centro di propagazione delle grandi idee; e al secondo in quanto piegato alla logica «materialistica e divisiva» del voto³¹⁵. Il voto finirà in tal modo per essere spoliticizzato (Blanc) e disancorato dalla duplice appartenenza di ogni cittadino alla collettività del popolo e al proprio *milieu* sociale e produttivo (Proudhon). Tutto ciò non avrebbe fatto che innescare dinamiche dispotiche che si tratta ora di individuare e prendere meglio in analisi³¹⁶.

La fallibilità delle “maggioranze prese a caso”

Come si è visto, sotto il profilo attuativo, tutti i progetti di democrazia diretta qui presi in considerazione fanno espresso ricorso al principio di maggioranza, sia nella fase ascendente, di definizione dell'oggetto del *deliberandum* da parte delle assemblee; sia, dove prevista, nella fase discendente, di approvazione finale delle leggi per via referendaria. Se si leggono con attenzione i brani esplicativi che i tre autori dedicano ai loro progetti di

³¹⁴ Proudhon, *Idée générale*, cit., p. 166.

³¹⁵ P.-J. Proudhon, *Solution du problème social*, Paris, Pilhes Éditeur, 1848, p. 95.

³¹⁶ Il tema si ripresenta con forza nel dibattito contemporaneo sui processi spoliticizzanti della e-democracy e della democrazia del sorteggio. Come fa notare Valentina Pazé, «Individui atomizzati e irrelati [...] costituiscono il materiale umano più adatto non solo, e non tanto, a saggiare le virtù della deliberazione, ma a legittimare scelte previamente assunte in sede politica e/o tecnico-scientifica» (Pazé, *I non rappresentati. Esclusi, arrabbiati, disillusi*, cit., p. 130).

riforma, o le loro repliche ai critici, si possono però individuare differenze rilevanti.

Dopo averne argomentato a più riprese la necessità³¹⁷, Rittinghausen è l'autore che, come si è già anticipato, si sofferma in modo più esplicito sull'insufficienza e sulla provvisorietà di questo principio regolativo, che gli appare destinato a far posto, con l'andar del tempo, a una tendenziale unanimità. La sua fiducia rispetto a una tale evoluzione si basa sull'«intelligenza collettiva» del popolo³¹⁸, ma anche sull'idea di un progressivo e inevitabile prevalere di un popolo-classe, il proletariato, capace di esprimere «l'interesse totalizzato dell'immensa maggioranza», ovvero «l'identità degli interessi» dei «nove decimi della popolazione»³¹⁹. Nessun dubbio dunque per Rittinghausen sul fatto che la «verità assoluta, l'ideale, è l'unanimità»³²⁰ e che il principio di maggioranza sia un male necessario destinato ad affievolirsi nel tempo per effetto di una naturale vocazione iper-maggioritaria del popolo. Considérant era stato pochi anni prima uno dei precursori del sistema proporzionale, ma ora la scommessa sulle potenzialità del governo diretto lo porta a ritenere imminente l'armonizzazione spontanea degli interessi sociali – principio-cardine della dottrina fourierista – e a far proprio senz'alcun indugio il principio di maggioranza, inteso come strumento per la necessaria organizzazione della pluralità sociale³²¹. Con il *gouvernement directe*, si otterrà «una varietà

³¹⁷ Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, cit., pp. 112-113.

³¹⁸ Ivi, pp. 119 e 136.

³¹⁹ Ivi, pp. 114-115 e 132. Sul rilievo nel Quarantotto di «un campo semantico polarizzato» che al popolo-nazione affianca un popolo-parte contrassegnato da qualificazioni socio-economiche, cfr. L. Scuccimarra, *I paradossi della sovranità popolare. La crisi del '48 in Francia e la questione del suffragio universale*, in *Il governo del popolo*, a cura di G. Ruocco, L. Scuccimarra, 4 voll., Roma, Viella, 2012, vol. II: *Dalla Restaurazione alla guerra Franco-Prussiana*, pp. 159-188.

³²⁰ Rittinghausen, *La législation directe et ses adversaires*, cit., p. 115.

³²¹ Sulla proposta di un sistema elettorale proporzionale rivolta da Considérant ai costituenti ginevrini in *De la sincérité du gouvernement représentatif ou exposition de l'élection véridique* (1846), cfr. M. Griffo, *Alle origini della rappresentanza proporzionale. Dottrina societaria, strategie istituzionali e finalità metapolitiche*, in *Victor Considérant*, Manduria, Lacaita, 1992.

di elementi che forniscono separatamente le loro manifestazioni parziali, ma che è facile totalizzare, centralizzare, ricondurre all'unità nel tempo di un battito di ciglia»³²². E la maggioranza sarà il mezzo per produrre sul piano collettivo l'unità organica di un popolo che si concepisce, e si esprime nel momento del voto, in quanto «totalità»³²³.

È importante a questo punto mettere in evidenza che l'interpretazione del principio di maggioranza come metafora o segno distintivo dell'unità caratterizza esclusivamente i due progetti di democrazia diretta nei quali più marcata è la prospettiva di una dissoluzione del politico nel sociale (quelli di Rittinghausen e di Considérant, appunto); non si ritrova invece nel progetto di Ledru-Rollin, che riserva allo Stato un ruolo autonomo rispetto alle forze sociali e concepisce la regola di maggioranza come un complemento del pluralismo, ossia come criterio necessario alla decisione in presenza di opinioni e interessi contrastanti³²⁴. Tra i teorici della democrazia diretta, le differenze nel modo di concepire il ricorso al principio di maggioranza dunque esistono, e non sono di poco conto. C'è tuttavia una decisiva coincidenza di vedute rispetto al fatto che il voto espresso nelle assemblee dalla maggioranza del popolo debba essere assunto, *sans plus*, come espressione dell'interesse generale. Ledru-Rollin e Rittinghausen lo affermano esplicitamente, richiamandosi all'autorità di Rousseau³²⁵. Considérant lo ammette implicitamente, tutte le volte che magnifica l'effetto purificatore generato sul «popolo in

³²² Considérant, *La Solution* cit., p. 41. Si noti il ricorrere in ambedue gli autori del verbo «totaliser», nella duplice (e contraddittoria) valenza aritmetica e organicistica.

³²³ Ivi, p. 42. L'unanimità ricercata cessa così di essere un fatto aritmetico e diventa prima di tutto una «qualità sociale» (cfr. Rosanvallon, *La démocratie inachevée* cit., pp. 177-178).

³²⁴ Da qui, l'esigenza per Ledru-Rollin di istituire precisi limiti giuridici alle possibili «usurpazioni» operate dalle maggioranze (*Du gouvernement direct du peuple*, cit., p. 6).

³²⁵ «La legislazione diretta [...] dando voce a tutti gli interessi individuali [...] arriva a rendere evidente e a far prevalere l'interesse generale attraverso questa maggioranza» (Rittinghausen, *La legislazione diretta*, cit., p. 179). «Se gli individui hanno come fine l'interesse individuale, la maggioranza non ha altra prospettiva che l'interesse generale» (Ledru-Rollin, *Du gouvernement direct du peuple*, cit., p. 12).

persona» dall'espulsione mediante il voto degli interessi «esterni alla nazione»³²⁶.

A partire da questo quadro, le obiezioni di Blanc e Proudhon convergono ancora una volta su un nodo teorico di rilievo: il *surplus* di potere illegittimo attribuito alle maggioranze, destinato a moltiplicare l'esercizio della forza di una parte della società sull'altra.

L'ostilità di Proudhon al principio di maggioranza è di lungo corso e muove da una concezione organica di popolo che esclude alla radice il principio divisivo del voto. La questione è affrontata in modo molto acuto in un denso saggio del 1848, intitolato *Solution du problème social*. «Il Popolo – si legge – è uno e indivisibile; non è maggioranza e minoranza; non è una moltitudine, non si scinde. La sua volontà non si conta né si pesa come la moneta, come se fosse il voto di azionisti: è unanime. Ovunque c'è divisione, non è più il Popolo»³²⁷. La volontà «sempre unanime» del popolo si manifesta soltanto in rari e sporadici atti sintetici, capaci di infrangere, e solo per un istante, lo scontro ostile tra gli interessi: è quanto è accaduto nelle giornate insurrezionali del febbraio 1848. Il «popolo uno e indivisibile» di Proudhon, come è stato ben evidenziato, è prima di tutto un popolo-evento³²⁸. Ma fuori da queste sue sporadiche parusie, l'unità deve essere edificata con mezzi diversi da quelli politici: sarà, e non potrà che essere, la risultante finale di una rivoluzione sociale. In questo interludio, «la democrazia non è altra cosa che la tirannia delle maggioranze, tirannia più esecrabile di tutte [...] in quanto ha per base il numero e per maschera il nome del popolo»³²⁹. Infallibile nella sua intuitività sul piano collettivo, il popolo appare d'altra parte a Proudhon debole e fallibile quando è chiamato a far sentire la sua voce come moltitudine dispersa, attraverso l'opinione dei singoli, a causa «del

³²⁶ Considérant, *La Solution* cit., p. 40.

³²⁷ Proudhon, *Solution du problème social*, cit., p. 20.

³²⁸ «Il popolo ha infranto la legge di maggioranza al grido *Viva la Repubblica!*» (ivi, p. 23). Sulla concezione unanimistica e antirappresentativa di un «popolo-evento» che in Proudhon anticipa forme del discorso populista, cfr. Scuccimarra, *I paradossi della sovranità popolare*, cit., p. 180.

³²⁹ Proudhon, *Solution du problème social*, cit., p. 77.

dominio dei pregiudizi, della contraddizione delle idee e degli interessi, della variabilità dell'opinione»³³⁰.

Quest'insieme di argomenti, presentati nel 1848 in una serratissima contestazione teorica della democrazia rappresentativa, sono riproposti punto per punto nel 1851 nella *Idée générale de la Révolution* e rivolti contro l'esercizio diretto della sovranità popolare³³¹. Con due considerazioni aggiuntive, che assumono un particolare rilievo nell'economia della nostra riflessione. La prima è la violenta polemica contro Rousseau, indicato come il padre delle illusorie teorie del governo diretto e responsabile dell'arbitraria riduzione della volontà generale a volontà espressa dalla maggioranza³³². La seconda è il riferimento alle elezioni del 10 dicembre 1848 con le quali Luigi Napoleone era stato eletto Presidente grazie a una maggioranza schiacciante. Si tratta di un passaggio politico che per Proudhon ben esemplifica l'effetto distorsivo del suffragio e che dovrebbe essere tenuto in attenta considerazione da parte dei difensori della «sovranità del numero». La sua opinione è che «dal punto di vista del suffragio universale, del mandato imperativo e della sovranità del numero [...] Luigi Bonaparte riassumeva effettivamente le idee, i bisogni e le tendenze della nazione»³³³. La presunzione che la conta dei voti di una «moltitudine dispersa», cognitivamente fragile e politicamente manipolabile abbia come esito un'accettabile approssimazione alla verità, gli pare un grave errore concettuale di tutti i sostenitori della democrazia diretta.

La critica delle derive maggioritarie della democrazia diretta è, se possibile, ancora più marcata in Louis Blanc. Il governo diretto del popolo «nell'accezione autentica del termine» sarebbe concepibile per lui soltanto con la piena realizzazione di una società socialista, nella quale «tutti gli interessi essendo solidali, tutte le credenze comuni, tutte le volontà convergenti, *il popolo*

³³⁰ Ivi, p. 74.

³³¹ «Diretto o indiretto, semplice o composto [...] il governo del popolo sarà sempre la forza brutta che dirime [*tranche*] le questioni, invece della giustizia che, sola, può risolverle» (Proudhon, *L'idea generale di Rivoluzione*, cit., p. 135).

³³² Ivi, pp. 127, 131 e 156-157.

³³³ Ivi, pp. 152-153.

sarebbe uno»³³⁴. Il popolo sarebbe allora una «vasta famiglia che vive sotto la legge di un'uguaglianza fraterna» e «le decisioni potrebbero essere prese all'unanimità: condizione logicamente e rigorosamente necessaria affinché si sia autorizzati a dire: è il *popolo* che ha parlato»³³⁵. Nello stato di «insolidarité» nel quale viviamo, tuttavia, la presenza di interessi sociali antagonisti rende impossibile l'unanimità ed espone strutturalmente la regola di maggioranza al rischio di far prevalere gli interessi di una parte. Ciò che viene fastosamente chiamato *gouvernement direct du peuple par lui même* merita dunque di essere definito con un'espressione più precisa: «il governo del piccolo numero da parte del gran numero»³³⁶. Respinta con questo argomento l'aspettativa illusoria che le maggioranze popolari siano di per sé l'espressione dell'interesse generale o un accettabile sostituto dell'unanimità, anche Blanc, come Proudhon, si impegna ora a contestare «la presunzione di infallibilità del maggior numero»³³⁷.

Innanzitutto, la maggioranza non può essere considerata un principio assoluto. È semmai una regola di carattere convenzionale soggetta a limiti e a necessarie cautele: «Estendetela oltre misura e vi troverete immediatamente soggetti, sotto forma di cifra, al dispotismo che nello stato selvaggio si esercita con un colpo di mazza»³³⁸. In secondo luogo, Blanc è convinto che la regola di maggioranza abbia in un sistema rappresentativo un fondamento di legittimità che è assente nella democrazia diretta. Basata sul «grande principio della divisione del lavoro»³³⁹, la rappresentanza produce un'opera di selezione «dei più devoti al bene pubblico», «dei più degni», dei «più capaci»³⁴⁰ che istituisce, sotto il profilo della competenza, una solida base di uguaglianza tra i votanti. In queste condizioni è «naturale che il maggior numero abbia la meglio», dato che la deliberazione

³³⁴ Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, cit., pp. 144-145, il corsivo è mio.

³³⁵ Ivi, pp. 63-64.

³³⁶ Ivi, pp. 64 e *passim*.

³³⁷ Ivi, p. 117.

³³⁸ Ivi, pp. 120-121.

³³⁹ Ivi, p. 148.

³⁴⁰ Ivi, pp. 69, 72 e 128.

dei deputati si svolge «a parità di condizioni» tra «cittadini scelti»³⁴¹. Del tutto illegittimo è, invece, appellarsi alle decisioni che emanano direttamente dal maggior numero dei cittadini, fintantoché «la maggior parte della popolazione è tuffata nell'ignoranza» e le popolazioni delle campagne «vivono a migliaia sotto l'impero dei pregiudizi». In condizioni di radicale diseguaglianza sociale e culturale, il divorzio tra principio di maggioranza e ricerca della verità è assicurato: «se si fossero consultati tutti gli abitanti del globo [...] Galileo non avrebbe forse avuto contro di sé la maggioranza?»³⁴².

In Blanc, la critica del maggioritarismo estremo prodotto dalla democrazia diretta porta chiaro il segno di una concezione elitaria della democrazia che affida al binomio sapere-virtù un ruolo direttivo sulla società e che per altro verso interpreta la rappresentanza politica non già come espressione di una volontà popolare già sussistente, ma come funzione necessaria per la sua formazione. In questo quadro di riferimento, ciò che le maggioranze popolari smarriscono, rispetto a quelle prodotte da un'assemblea elettiva, è anche la forza trainante delle grandi idee e delle grandi opzioni morali, capaci di agire come «fuochi» intorno ai quali si polarizzano le opinioni pubbliche. Privatasi dell'orizzonte di senso creato dalla mediazione rappresentativa, la democrazia diretta finisce così per affidarsi a maggioranze senza consistenza e senza prospettiva. Essa diviene ciò con espressione pregnante Blanc chiama «governo del maggior numero preso a caso»³⁴³.

Anche Blanc, come Proudhon, ritiene che all'origine dell'equivoco maggioritario propagato dai paladini della democrazia diretta ci sia Rousseau³⁴⁴. Beninteso, la concezione della democrazia del ginevrino continua a essere per lui un punto di riferimento, ma deve essere emendata dal grossolano errore di

³⁴¹ Ivi, p. 183.

³⁴² Ivi, pp. 74-75.

³⁴³ Ivi, p. 174. Degna di nota la replica di Rittinghausen secondo cui la legislazione diretta si sottrae al rischio di una cristallizzazione delle maggioranze, perché «procede per dettagli», un caso dopo l'altro, secondo un ordine disgiunto (Rittinghausen, *La législation directe par le peuple, ou la véritable démocratie*, cit., pp. 72-73).

³⁴⁴ Cfr. Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, cit., pp. 120-123.

assumere che la volontà del maggior numero sia espressione compiuta della sovranità del corpo collettivo e in quanto tale costituisca «un diritto assoluto». L'errore di Rousseau, replicato dai fautori della democrazia diretta, è quello di «mettere il relativo al posto dell'assoluto, la parte al posto del tutto», correndo il rischio di «consacrare una spaventosa tirannia». Il pericolo più volte evocato da Blanc che il connubio maggioritarismo/democrazia diretta possa produrre una «tirannia cieca e terribile» ha giustificazioni ulteriori. Per un verso, le maggioranze popolari possono essere «violente, inique e oppressive»³⁴⁵. Per altro verso, la democrazia diretta difetta di una clausola di sicurezza come quella della revocabilità dei delegati, che, se adottata, permetterebbe di porre un freno alle decisioni azzardate. In presenza di maggioranze anonime, il solo modo per porre un argine alle decisioni tiranniche diverrà allora il contrapporre forza alla forza³⁴⁶. In ultima analisi, ciò che a Blanc appare destinato a scomparire con l'esercizio diretto della democrazia è la coesistenza tra sovranità e diritti, che Rousseau dava per presupposta e che invece il maggioritarismo lede in modo inesorabile³⁴⁷. Nell'implicita ammissione che la democrazia presuppone vincoli costituzionali, Blanc osserva che il principio stesso di una libertà politica integrale, che i progetti di democrazia diretta perseguono, rischia di essere infranto il giorno in cui la maggioranza, parlando a nome di un popolo intero, decidesse di ristabilire la monarchia sulle rovine della repubblica: «tenete al suffragio universale? E allora non armatelo follemente contro se stesso»³⁴⁸.

³⁴⁵ Ivi, p. 170. In Ledru-Rollin appare l'argomento inverso e speculare: la forza della maggioranza è la miglior garanzia contro le minoranze usurpatrici (Ledru-Rollin, *Du gouvernement direct du peuple*, cit., p. 12).

³⁴⁶ Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, cit., p. 176.

³⁴⁷ Rousseauianamente, il problema è negato alla radice da Rittinghausen: «Il popolo intero è il miglior garante dei diritti acquisiti» (Rittinghausen, *La législation directe*, 1852, cit., p. 64). Sul punto, cfr. Rosanvallon, *La démocratie inachevée*, cit., p. 169.

³⁴⁸ Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, cit., pp. 175 e 182.

Semplificazioni strumentali

Blanc e Proudhon indicano nella logica maggioritaria della democrazia diretta un pericolo per la libertà, e una minaccia di dispotismo, anche per un altro motivo: in ragione delle *specifiche modalità* con le quali, nelle diverse proposte di riforma, la maggioranza viene «estratta» a partire da una pluralità dispersa di interessi, opinioni, volontà. Le critiche di principio che abbiamo ripercorso finora si prolungano infatti in una puntuale contestazione delle forme solo apparentemente neutrali per la definizione del *deliberandum*, prima, e per l'aggregazione dei voti, poi. L'argomento che Blanc e Proudhon sviluppano in parallelo è che in ciascuna delle diverse fasi del processo legislativo sono in atto dinamiche che, inesorabilmente, finiscono per vanificare la promessa di un'emersione spontanea, oggettiva, auto-evidente della volontà popolare. Il loro ragionamento approda a un esito generale di grande valenza teorica nel momento in cui evidenzia che la democrazia diretta non differisce poi molto dalla democrazia rappresentativa quanto al ruolo che possono svolgervi l'artificio istituzionale, l'indirizzamento delle opinioni, la riduzione del pluralismo a un simulacro. Il comune bersaglio polemico è il processo che – sia in Rittinghausen, sia in Considérant – conduce alla redazione di una proposta di legge unitaria, a partire dagli esiti potenzialmente molteplici e contraddittori delle deliberazioni svoltesi nelle assemblee popolari.

Ambedue i teorici della democrazia diretta, come si ricorderà, avevano precisato che il ministero incaricato, attraverso apposite commissioni, della redazione delle proposte di legge non costituirà affatto un potere, ma svolgerà una mera funzione di tipo meccanico, nella doverosa aderenza agli esiti numerici del processo «ascendente». D'altra parte, essi si erano detti convinti che la spontanea adesione del popolo ai principi naturali di giustizia e di diritto avrebbe da sé sola calamitato le deliberazioni verso esiti di segno univoco. La proposta di legge, in tal modo, non si sarebbe configurata come scelta tra opzioni discordanti, o anche solo differenziate, ma come mera trasposizione di un *idem sentire* già emerso nelle deliberazioni delle assemblee.

Blanc e Proudhon negano che la redazione di un testo di legge possa mai essere assimilato a un processo sillogistico e per dimostrarlo si scagliano in modo particolare contro il progetto di Rittinghausen, che consentiva alle assemblee di sottoporre a discussione e poi di mettere al voto non solo i principi, per loro natura già soggetti a interpretazioni diverse, ma anche i dettagli applicativi, moltiplicando in tal modo esponenzialmente gli esiti potenzialmente differenziati delle deliberazioni. Blanc richiama ironicamente i principi del calcolo combinatorio e sfida una qualunque Commissione a «comporre un testo di legge chiaro e semplice», a partire dalla «volontà diretta e unitaria di cinquemila, seimila, diecimila sezioni che avranno votato in modo diverso»³⁴⁹. Constatata l'impossibilità materiale per la Commissione di operare in modo deduttivo, il giudizio di Blanc è che quello conferito a un tale organismo «sarebbe un potere cento volte maggiore di quello di un'assemblea legislativa eletta a suffragio universale»³⁵⁰. In assenza di un confronto plurale, la definizione del *deliberandum* sarebbe stata, senza possibilità d'appello, un atto d'arbitrio.

Proudhon aggiunge una precisazione che apre un nuovo e importante fronte polemico: il potere attribuito all'organo centrale preposto alla redazione delle leggi sarà tanto più arbitrario, in quanto è previsto che le proposte di legge siano infine approvate dalle assemblee popolari della nazione *con un sí o con un no*, e senza alcuna possibilità di emendamento. In queste condizioni: non è più il popolo che porrà le questioni, ma il governo. Alle questioni poste esclusivamente dal potere, il popolo non dovrà far altro che rispondere sí o no, come il bambino al catechismo. Non gli si lascerà nemmeno la possibilità di fare emendamenti³⁵¹.

Che il voto finale delle assemblee debba essere di tipo dualistico – sí/no – e che dunque nella fase «discendente» sia esclu-

³⁴⁹ Ivi, p. 96. Per il calcolo delle combinazioni, «una legge che comporti otto disposizioni principali, potrebbe produrre, in 10 mila assemblee, fino a 10 mila progetti legge!» (ivi, p. 94).

³⁵⁰ Ivi, p. 97.

³⁵¹ Proudhon, *L'idea generale di Rivoluzione* cit., p. 159.

so ogni tipo di processo deliberativo è un assunto centrale per Considérant: ciò che «risolve tutte le questioni» è sapere se alcune centinaia di persone «possono riunirsi in sezione nella loro località e dire sì quando vogliono il sì e no quando vogliono il no, e poi contare i sì e i no. Sta tutto qui»³⁵². Gli argomenti di Rittinghausen per escludere dal processo legislativo ogni discussione, una volta che il testo di legge sia stato definito sulla base delle indicazioni provenienti dalle assemblee, sono più articolati, ma contraddittori. C'è un richiamo al realismo: «se si ammettesse la possibilità di fare emendamenti, la legislazione diretta – è evidente – sarebbe solo un brillante sogno, un'utopia»³⁵³. Ma c'è anche e soprattutto un argomento di principio: gli emendamenti, che nei regimi parlamentari sono il prodotto delle «convulsioni [*tiraillements*] di una legislazione affidata ad alcuni individui interessati», non hanno più alcuna ragion d'essere quando il popolo potrà interpretare da sé il diritto e farlo in modo istintivamente univoco. La conclusione suona come un manifesto programmatico della semplificazione per via maggioritaria: «L'emendamento è il compromesso, e il diritto non tollera il compromesso»³⁵⁴.

Blanc esprime una dura condanna della mortificazione dell'elemento deliberativo prodotta dai sistemi di democrazia diretta. Il trasferimento al popolo dell'esercizio del potere legislativo, se vuole essere tale, non può essere sistematicamente fondato sull'esclusione della discussione. Votare ogni legge con un sì o con un no, «senza esame, con gli occhi chiusi, le labbra immobili, a caso» equivale a «condannare la sovranità» del popolo «a muoversi in mezzo alle tenebre». Per lui, ciò che qualifica in democrazia il processo legislativo è la deliberazione preventiva, ma questa a sua volta «comporta il diritto di non accettare la legge presentata che in una certa misura, di modificarla, di rifar-

³⁵² Considérant, *La Solution* cit., p. 64.

³⁵³ Rittinghausen, *La legislazione diretta*, cit., p. 182.

³⁵⁴ Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, cit., p. 216. Sui risvolti antidemocratici e antideliberativi della semplificazione per via maggioritaria e referendaria, cfr. L. Bobbio, *La democrazia non abita a Gordio*, Milano, FrancoAngeli, 2004.

la, ciò che equivale a farla»³⁵⁵. L'artefatta riduzione di tutte le proposte di legge a un'opzione dualistica è per Blanc tanto più problematica in quanto in ultima analisi restringe abusivamente il potere di scelta. Spesso accadrà «che i cittadini ai quali si sarà domandato di rispondere sì o no, vorranno rispondere qualcosa che non è né sì né no»³⁵⁶. Il popolo sarà in tal modo «ridotto a una macchina da voto» e «la sovranità soffocherà tra due sillabe»³⁵⁷.

Il popolo come una «macchina da voto». La metafora ritorna e viene sviluppata da Proudhon, per il quale i progetti di democrazia diretta finiscono per fare del popolo un «legislatore meccanico»³⁵⁸. Il teorico dell'anarchismo è convinto che la passività di un popolo-ratificatore avrebbe creato inedite possibilità di manipolazione dei sentimenti popolari. Ancora una volta, ad essere chiamato in causa è quell'organismo presuntivamente neutrale (ancorché elettivo) incaricato della redazione dei testi di legge, che i progetti di Rittinghausen e Considérant chiamano «ministero», che Ledru-Rollin identifica in una assemblea di commissari, e che Proudhon non esita ora a definire *sans plus* «governo». Secondo Proudhon, in tutti questi casi, l'arbitrio intrinsecamente connesso alla logica *aut-aut* non avrà nulla di casuale, perché i quesiti saranno agevolmente formulati in modo tale da ottenere con certezza il favore popolare. Proudhon sembra alludere a due possibili varianti di manipolazione del consenso per via referendaria. La prima variante, che potremmo chiamare della banalizzazione, prende alla lettera e spinge al parossismo la presunzione che il popolo sia istintivamente capace di individuare la verità. Se così è, basterà formulare l'alternativa in modo tale da «abbracciare in uno dei suoi termini tutta la verità, e nient'altro che la verità; nell'altra tutto l'errore, nient'altro che l'errore»³⁵⁹. Non sempre però questa strada è

³⁵⁵ Blanc, *Du gouvernement direct du peuple par lui-même*, cit., p. 115.

³⁵⁶ Ivi, p. 146.

³⁵⁷ Ivi, p. 132.

³⁵⁸ Proudhon, *L'idea generale di Rivoluzione*, cit., p. 163.

³⁵⁹ Ivi, p. 167. L'argomento di Proudhon è paradossale ed estremamente suggestivo. Seguendolo nella sua logica astratta, si dovrebbe concludere che un popolo convinto di poter riconoscere da sé i principi di verità è anche il più manipolabile. Assunto come principio di analisi della realtà, sembra render conto in modo efficace,

percorribile. Le leggi comportano generalmente una quantità di elementi di dettaglio che le rendono inevitabilmente *specifiche*. In tutti questi casi, che saranno la maggior parte, per essere certi del consenso popolare basterà formulare il quesito sulla base di una buona conoscenza della «fantasia popolare».

Non è chiaro che la legislazione diretta è un continuo sotterfugio [escamotage]? [...] La ragione [...] è che le domande poste al popolo saranno di norma su questioni *specifiche*, mentre il suffragio universale non può dare che risposte *generali*. Il legislatore meccanico, costretto ad obbedire al dilemma, non potrà modificarne la formulazione seguendo la verità del luogo, del momento, della circostanza: la sua risposta, calcolata sulla base della fantasia popolare, sarà conosciuta in anticipo e, qualunque essa sia, sarà sempre falsa³⁶⁰.

Spoliticizzazione e plebiscitarismo

Una delle critiche più incisive alla democrazia intesa come mera sommatoria di voti individuali è stata formulata nel 1929 da Hans Kelsen in *Essenza e valore della democrazia*. L'argomento del giurista austriaco è che, in quanto soggetto votante, «l'individuo isolato non ha, politicamente, alcuna esistenza reale, non potendo esercitare un reale influsso sulla formazione della volontà dello Stato». Gli individui secondo Kelsen cominciano ad assumere esistenza politica, in democrazia, nel momento in cui si uniscono ad altri individui «allo scopo di indirizzare la volontà generale verso i loro fini politici». Nella sua «tendenza "collettivizzante", il partito politico è per Kelsen l'agente privilegiato di questa politicizzazione ed è per questa ragione a suo avviso che «l'individualismo è [...] contro l'essenza dei partiti politici»³⁶¹.

invece, di come la presunzione di infallibilità della volontà generale possa agevolmente favorire l'insignificanza dell'opposizione politica e delle minoranze.

³⁶⁰ Ivi, p. 163.

³⁶¹ Cfr. H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia* (1929), in Id. *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 56-57. Quindi, «solo l'illusione o l'ipocrisia può far credere che la democrazia sia possibile senza partiti politici» (ivi, p. 57).

I progetti di riforma che abbiamo fin qui considerato sono caratterizzati non solo, come si è visto, da un'enfaticizzazione del voto espresso, singolarmente, da ciascun elettore; ma anche da una radicale condanna dei partiti politici, «aggregazioni di interessi ciechi e di stretti pregiudizi»³⁶² che alimentano il cristallizzarsi delle opinioni, le divisioni, i conflitti. La critica dei partiti e quella del Parlamento sono sovrapposte e hanno come bersaglio comune la conflittualità politica, fattore lesivo di una volontà popolare univocamente orientata. In questo conteso, la riduzione della politica all'esercizio continuativo del voto individuale secondo il principio di maggioranza assicura che il pluralismo politico residuo, interpretato come minaccia, si consumi una volta per tutte nel momento della conta dei suffragi³⁶³. Su questo punto, le aspettative sono diverse: Considérant confida nella spontanea armonizzazione degli interessi; Ledru-Rollin nell'affievolirsi dello «spirito di setta»³⁶⁴; Rittinghausen nella capacità del proletariato numericamente trionfante di operare come «acceleratore» di un rinnovamento morale dell'intera società³⁶⁵. Ma per tutti la democrazia diretta porta a termine l'epoca degli sconvolgimenti e delle rivoluzioni, assicurando una nuova stagione di concordia sociale. L'affermazione della maggioranza ne è il viatico; l'eliminazione delle contrapposizioni ideologiche la precondizione.

Questa peculiare forma di spolticizzazione prodotta dalla disintermediazione politica può contare su un elemento aggiuntivo: le decisioni vengono ora assunte *caso per caso*, fuori

³⁶² Considérant, *La Solution* cit., p. 26.

³⁶³ È interessante seguire sul punto il ragionamento di Girardin. In presenza di partiti, il confronto elettorale diviene «una guerra civile, senza spargimento di sangue», che finisce per instaurare «il dispotismo localizzato delle maggioranze» (Girardin, *La solution*, cit., p. 37). Il quadro cambia con un «suffragio diretto», mediante il quale «i partiti si spegneranno e l'unità nazionale, ovvero la comunanza d'interessi, si riformerà senza violenza» (ivi, p. 41). Lo stesso principio di maggioranza potrà operare ora in direzione armonizzante: «quando lo strumento della maggioranza, che è stato falsato, sarà stato aggiustato, tutto si regolerà da sé come il fiume segue il suo corso» (ivi, p. 47).

³⁶⁴ Ledru-Rollin, *Du gouvernement direct du peuple*, cit., p. 10.

³⁶⁵ Che potrà per esempio condurre i proprietari terrieri a considerare «un atto di giustizia la proprietà collettiva delle terre» (Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, cit., p. 215).

dall'influenza esercitata dai blocchi ideologici e di interesse³⁶⁶. Ne è ben consapevole Rittinghausen quando sottolinea che la legislazione diretta ha il vantaggio di «procedere per dettagli», attraverso deliberazioni disgiunte che impediscono la calcificazione di maggioranze e minoranze, lasciando liberi i soggetti di trovarsi oggi in minoranza, domani in maggioranza³⁶⁷: proprio quella condizione di fluidità, propria di individui isolati e fluttuanti nel grande mare delle opinioni, che Kelsen stigmatizzerà come democrazia illusoria.

Come si è visto, il primo a mettere in guardia da una forma di democrazia che avrebbe spento le grandi idealità politiche è Louis Blanc. Ma sarà Karl Kautsky, mezzo più secolo più tardi, nel tentativo di contrastare il mito risorgente della democrazia diretta, a segnalare con estrema chiarezza che, con la legislazione diretta, il popolo avrebbe cessato di esprimersi su programmi di vasta portata, e sarebbe stato chiamato al voto soltanto su «misure particolari», di natura applicativa. Ciò avrebbe inesorabilmente condotto per lui al deperimento dei grandi progetti sociali e aperto la strada alle manipolazioni plebiscitarie dei governi³⁶⁸.

Se integrati nel sistema rappresentativo, l'iniziativa legislativa e il referendum possono essere istituzioni utili – precisa Kautsky –, ma possono anche «produrre disastri». Perché ciò non accada, alcune condizioni devono essere rispettate e prima fra tutte «l'assenza di un governo troppo centralizzato che possa porsi in posizione indipendente davanti all'Assemblea». Laddove il governo ha potere eccessivo, la democrazia diretta è destinata a divenirne uno strumento e «la legislazione diretta

³⁶⁶ Cfr. M. Cuono, *Decidere caso per caso*, Madrid, Marcial Pons, 2013.

³⁶⁷ Rittinghausen, *La législation directe par le peuple et ses adversaires*, cit., pp. 72-73. Il medesimo argomento si ritrova in G. Rensi (*La democrazia diretta* [1902], Milano, Adelphi, 1995): quando si vota per una legge «la visione del proprio interesse appare nitidamente a ciascuno, non offuscata da considerazioni estranee» (ivi, p. 187) e anche a ciò si deve il fatto che «la democrazia diretta opera nel senso di attenuare la lotta di classe» (ivi, p. 194).

³⁶⁸ K. Kautsky, *Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie* (1893). Si cita qui dall'edizione francese: *Parlementarisme et socialisme. Étude critique sur la législation directe par le peuple*, Prefazione di Jean Jaurès, Paris, Librairie G. Jacques, 1900, pp. 180-184.

diverrà il plebiscito»³⁶⁹. Se poi, coerentemente con il progetto di Rittinghausen, si pensasse di abolire la rappresentanza, ciò condurrebbe alla «soppressione di ogni controllo efficace sul governo» e «la legislazione diretta sfocerebbe in un “dispotismo democratico”, in un cesarismo nel senso moderno del termine»³⁷⁰.

Invisibili traîts-d'union

Sotto il profilo delle *ideologie professate*, nulla lascia intravedere una qualche relazione tra i progetti di democrazia diretta del 1850-1851 e l'ascesa, negli stessi anni, del cesarismo di matrice plebiscitaria professato dal principe-presidente, futuro Napoleone III. Come si è già ricordato, quest'ultimo ha avuto d'altra parte tra i suoi fattori di legittimazione una concezione del popolo-incarnazione e una costante rivendicazione di concentrazione del potere decisionale che sono apertamente avversati dai teorici della democrazia diretta. E non si può non dar atto a un Moritz Rittinghausen di esprimere un principio inderogabile del suo progetto di trasformazione politica, nel momento in cui scrive che «la legislazione diretta è la morte della personalizzazione»³⁷¹.

La relazione privilegiata che Blanc e Proudhon istituiscono tra la democrazia diretta e la figura ibrida dispotismo/tirannia/cesarismo, come anche i loro frequenti riferimenti alla possibilità che sia il secondo Napoleone a capitalizzare di lì a poco gli appelli alla democrazia diretta, inducono però a un supplemento d'analisi. Invitano prima di tutto a porre la questione in modo diverso. Ad assumere cioè come oggetto d'attenzione privilegiato non tanto l'*ideologia manifesta* degli attori storici, e cioè quell'articolato insieme di argomentazioni relative ai motivi, ai fini e al rapporto da istituire tra mezzi e fini; quanto piuttosto gli elementi qualificanti della loro cultura politica, talvolta contraddittori tra loro e generalmente oscurati dalle finalità persuasive del discorso.

³⁶⁹ Ivi, pp. 190-191.

³⁷⁰ Ivi, pp. 105-106 e p. 192

³⁷¹ Rittinghausen, *La legislazione diretta*, cit., p. 184.

Come si è visto, ci sono elementi dell'ideologia della democrazia diretta che Blanc e Proudhon, da sponde molto diverse, indicano ai loro contemporanei come invisibili *trait-d'union* tra «direttismo» e autoritarismo. La polverizzazione delle opinioni *dietro* la retorica dell'interesse generale; l'ipertrofia della logica maggioritaria *dietro* l'apologia del popolo-uno; l'induzione della semplificazione *dietro* l'apparenza della spontaneità. Non andremo lontani allora da ciò che Blanc e Proudhon ci invitano a osservare, se considerassimo questi frammenti di cultura politica – spolticizzazione, maggioritarismo, semplificazione – come elementi di contiguità culturale ai quali imputare gli impalpabili processi di osmosi tra ideologie politiche diverse, storicamente perfino antitetiche, come quelle qui prese in esame.

Proviamo a riepilogare.

Una massa politicamente indistinta di individui votanti. La scomparsa degli antagonismi ideologici. La liberazione dal peso delle mediazioni politiche. L'assolutizzazione del momento del voto. La legittima espressione degli interessi personali, mediante il voto. La marginalizzazione del Parlamento e dei partiti. La drastica riduzione degli strumenti istituzionali per il controllo del governo. Non sono, questi, fattori ideali per un'agevole transizione dalla democrazia al cesarismo?

7. Conclusioni

La formazione e il consolidamento sul piano storico della democrazia rappresentativa non ha mai posto definitivamente fuori campo l'ideale della democrazia diretta. In modo del tutto esemplare, istanze ben riconoscibili di democrazia diretta si ritrovano nelle fasi politicamente decisive delle rivoluzioni americana e francese, ovvero nel momento stesso in cui la democrazia rappresentativa assume la propria fisionomia attraverso una sintesi di tipo sperimentale tra principio democratico ed esercizio del potere in forma delegata³⁷². D'altra parte, gli appelli alla democrazia diretta accompagnano le fasi di *stress* più intenso del modello democratico-rappresentativo. Si prenda in considerazione la seguente successione storica: 1848-1851, 1870-1871, 1917-1919, 1944-1945, 1968-1969. È piuttosto evidente che la contestazione della rappresentanza politica in nome di una democrazia "integrale", che si manifesta in ciascuna delle fasi storiche qui richiamate, ha coinciso o con un radicale rinnovamento del sistema rappresentativo (la nascita dello Stato di diritto ottocentesco, della Terza Repubblica francese, delle Costituzioni democratiche, la sperimentazione di nuove forme di democrazia "dal basso"), o viceversa con una sua crisi letale (l'avvento di Napoleone III, la formazione dei fascismi europei).

Sulla scia di Kelsen si potrebbe sostenere per altro verso che l'appello ricorrente alla democrazia diretta estremizza il principio democratico, comprimendo quello rappresentativo, almeno quanto la periodica invocazione di stampo elitistico di una classe politica di decisori esperti estremizza il principio rappresenta-

³⁷² Cfr. B. Manin, *Principi del governo rappresentativo* (1995), Bologna, il Mulino, 2010.

tivo, allontanandolo dal quadro di riferimento democratico³⁷³. In una realistica considerazione dei processi attraverso i quali la democrazia ha compiuto la sua marcia, dallo Stato di diritto alle democrazie costituzionali, queste due opposte manifestazioni non dovrebbero essere considerate allora come momenti estranei alla storia della democrazia rappresentativa, perché partecipano della sua natura ancipite, alimentandola³⁷⁴. Per altro verso meritano particolare attenzione, perché possono trasformarla e alterarla, fino a metterne in discussione le condizioni stesse di esistenza.

La nostra ricerca si è mossa lungo questo delicato crinale, cercando di sottoporre al vaglio la tesi di una Rivoluzione francese incapace di contenere la pleonexia democratica e di porre dei limiti alla sovranità popolare. Estendendo lo sguardo alla cultura democratica e socialista della Seconda Repubblica, ancora in larga parte coinvolta in sfide e dilemmi che furono dei Giacobini, ci siamo domandati in particolare se e in quali casi le ideologie che fanno appello a un esercizio diretto della sovranità da parte del popolo si presentino con fattezze tali da incrinare l'instabile equilibrio di democrazia e di rappresentanza.

Una prima evidenza della nostra ricerca è costituita dal coesistere nella cultura rivoluzionaria francese di ideali di democrazia diretta molto diversificati tra loro che abbiamo qui ricondotto a tre modelli diversi: quello della democrazia commissaria, che accomuna Rousseau e Babeuf e che appare ormai inservibile per i Giacobini; quello della democrazia diretta come contropotere, che compartecipa dello slancio democratico della fase giacobina della Rivoluzione e trova espressione nell'opera di Condorcet e infine quello che emerge nella crisi della Seconda Repubblica, al quale, dato che sacralizza il voto mediante referendum, abbiamo dato il nome di "democrazia del suffragio".

³⁷³ Cfr. H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia* (1929), in Id. *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 2010.

³⁷⁴ Così come non dovrebbe destare sorpresa il periodico riaprirsi della controversia mandato-indipendenza, dato che «entrambe le parti hanno ragione», avendo la rappresentanza democratica proprio il compito di tenere in equilibrio le due opposte istanze (A.F. Pitkin, *La controversia mandato-indipendenza*, in Id. *Il concetto di rappresentanza*, cit., p. 225).

Da questa varietà, una seconda evidenza. Ovvero l'impossibilità di appiattire la cultura politica rivoluzionaria francese sulla matrice prevalente, che indubbiamente fu rousseauiana; e la necessità di ricomprendere in essa anche le varianti radicali e perfino le radicali confutazioni.

Il punto di partenza della nostra ricerca è stata la teoria democratica di Rousseau, che ci è parsa segnata da pesanti aporie, dato che il mandato imperativo frammenta la sovranità e rischia di paralizzare la funzione legislativa. Questa doppia pietra d'inciampo, lungo un cammino che avrebbe dovuto consentire invece alla sovranità popolare di manifestarsi con in caratteri dell'unità e della fluidità, costituisce l'insostenibile eredità teorica con la quale i Giacobini ebbero a che fare. La loro incapacità di "governare" il mandato imperativo e di dare forma costituzionale alla revoca del mandato ci è parsa il riflesso tanto di queste fragilità teoriche, quanto di una nuova stagione storica che li colloca ormai nell'orizzonte della rappresentanza politica moderna, acuendo in modo drammatico le loro difficoltà. Senza mai accomiarsi del tutto dall'ideale della democrazia commissaria, i Giacobini approdano infatti ad un'accettazione soltanto parziale della democrazia rappresentativa, dato che la concepiscono non come forma politica e istituzionale dotata di autonomi principi costitutivi, bensì come un mero sostituto funzionale della democrazia diretta; ovvero come strumento di una pienezza della sovranità popolare che, se incrinata, può e deve essere raggiunta con ogni mezzo.

Le contraddizioni di una tale ideologia furono colte e analizzate in modo acutissimo da Condorcet, specie dopo il 10 agosto 1792, entro un quadro di riferimenti teorici che è ancora quello del radicalismo rivoluzionario: non solo sovranità popolare e suffragio universale maschile (nell'auspicio, pressoché solitario, di un elettorato anche femminile), ma anche l'idea che l'autonomia dei rappresentanti possa essere solo relativa, *pro tempore*, e che la democrazia diretta abbia un ruolo importante da svolgere per ricordare ai rappresentanti che il popolo è la sorgente della sovranità.

Dai suoi esordi, nelle riflessioni sulla Rivoluzione americana, fino al suo sviluppo più compiuto nel Progetto di Costituzione

del 1793 noto come “girondina”, il pensiero politico del filosofo fa spazio a forme di democrazia diretta, concepite però, a differenza di Rousseau e dei Giacobini, non come manifestazione autentica di sovranità, ma come processo in grado di rimettere in equilibrio la democrazia rappresentativa, tutte le volte che i rappresentanti avessero abusato della loro autonomia e perso la fiducia popolare. È importante sottolineare a questo riguardo che perfino la censura popolare sulle leggi esercitata dai cittadini nelle assemblee primarie – strumento di democrazia diretta che trova nel progetto di Condorcet estensione ben più ampia di quanto accadrà nella Costituzione montagnarda dell’anno I – è congegnata, come si è visto, in modo tale da preservare sempre la pienezza del potere legislativo in capo ai rappresentanti. La sua efficacia politica è estrema, dato che può condurre allo scioglimento del corpo legislativo; ma il suo campo d’azione nella sfera legislativa è imbrigliato da fittissime disposizioni regolamentari. Perché? La risposta a questa domanda ci ha condotto a uno snodo cruciale, ovvero al fatto che Condorcet concepisce il diritto di «reclamo» anche e soprattutto come strumento di moderazione della democrazia rappresentativa. “Moderazione” nel senso di contenimento sia del «dispotismo dei rappresentanti», sia di quello delle maggioranze popolari.

Una tale assunzione, da parte del filosofo che la recente storiografia considera ormai voce autorevole del radicalismo rivoluzionario e artefice della più strutturata proposta costituzionale della fase giacobina, ha una precisa valenza nella storia della Rivoluzione francese: è la dimostrazione che la Rivoluzione fu tutt’altro che incapace di mettere a fuoco il potenziale degenerativo della democrazia e di cercarne i rimedi. Li cercò senza attendere la critica liberale, peraltro attardata fino a Ottocento inoltrato su concezioni censitarie, quindi anti-democratiche, della politica e lo fece entro un quadro di riferimenti teorici che è quello del radicalismo democratico. È questa, una terza evidenza, che sembra trovare conferma anche nella *longue durée* dell’ideologia rivoluzionaria.

Il ripresentarsi, prima con Babeuf nel Termidoro e poi durante la breve esperienza della Seconda Repubblica, tra il 1850 e il 1851, di progetti che estremizzano il ricorso alla democrazia

diretta come “soluzione” al «tradimento» ordito dai rappresentanti ci riconduce alla fisiologica oscillazione del pendolo. Le restrizioni del suffragio e l'estromissione dalla cittadinanza politica di milioni di elettori determinarono una compressione dei margini di democrazia di entità tale da suscitare la richiesta di un azzeramento delle istituzioni rappresentative, con la conseguenza che la democrazia diretta non viene più concepita come un correttivo della rappresentanza, ma come sua radicale alternativa. Come già era accaduto nell'imminenza del *dérapiage* rivoluzionario, anche nella Seconda Repubblica, tuttavia, non appena l'invocazione di un esercizio diretto della sovranità da parte del popolo assume consistenza, immediatamente nell'opinione pubblica democratica e socialista prende corpo una reazione vigorosa, nella quale trovano espressione i timori che le forme proposte di democrazia diretta altro non siano che una «anticamera del dispotismo», un viatico per il cesarismo. Ancora una volta, nel quadro del radicalismo rivoluzionario – e di uno schieramento politico che ha nell'appellativo “Montagna” la propria denominazione e nella Costituzione dell'anno I il suo mito animatore –, il problema del dispotismo democratico è riconosciuto e tematizzato, fino a divenire questione dirimente.

Le critiche estese e approfondite che Louis Blanc e Pierre-Joseph Proudhon muovono all'idea, variamente formulata, di fare del referendum la forma privilegiata di esercizio democratico della sovranità non hanno d'altra parte una valenza esclusivamente storiografica. Il loro rilievo è anche teorico ed è un contributo alla teoria democratica che ha caratteri suoi precipi, diversi da quelli che provengono da parte liberale. A questo livello si colloca, ritengo, una quarta e ultima evidenza di questa ricerca.

Con Blanc e Proudhon non ci si limita a ribadire, con accenti volutamente anti-rousseauiani, i pericoli insiti nell'estremizzazione della logica maggioritaria (i rischi per le minoranze, le minacce ai diritti), ma l'attenzione si sposta su dinamiche politiche proprie delle società liberali e in particolare sugli effetti inevitabilmente spolitizzanti di decisioni per via referendaria su temi specifici. Il ricorso “quotidiano” e reiterato alla democrazia diretta viene così osservato – per la prima volta e in una prospet-

tiva che per la teoria liberale non costituisce problema – come un portato dell'individualismo e dell'atomizzazione sociale che segnerebbe la fine delle grandi contrapposizioni ideali e degli schieramenti partitici (tema caro a Blanc), conducendo a una «polverizzazione della sovranità» e alla formazione di maggioranze «prese a caso», ottenute mediante mera sommatoria di interessi particolari³⁷⁵. In un quadro di questo tipo – ma anche, potremmo aggiungere, in una temperie culturale siffatta – il potere politico deterrà sempre un immenso vantaggio rispetto alla massa degli individui, potendo appellarsi al popolo nel momento ritenuto più propizio, sulla questione prescelta come rilevante e sulla base di una previa «semplificazione» del quesito da sottoporre all'alternativa «sì/no». La sovranità popolare, giusta l'intuizione di Louis Blanc, «soffocherà tra due sillabe».

Che il dispotismo possa essere un esito della radicalizzazione democratica e della democrazia diretta è quindi ben chiaro fin dalla stagione giacobina alla parte più accorta dell'intelligenza rivoluzionaria. Per altro verso, tra gli autori qui presi in esame che hanno avvertito questo rischio, nessuno ha mai coltivato l'illusione che la rappresentanza democratica potesse considerarsene immune.

³⁷⁵ Per una recente riproposizione di queste dinamiche, proprie della democrazia referendaria, cfr. V. Pazé, *Cittadini senza politica. Politica senza cittadini*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2016, pp. 120-125. Sul ruolo dei partiti nell'incanalare la componente plebiscitaria nelle democrazie costituzionali, sempre attuale E. Fraenkel, *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico* (1958), Torino, Giappichelli, 1994.

Indice dei nomi

A

Aberdam, S. 56
Agulhon, M. 103, 105, 106, 123
Albertone, M. 37, 42
Alengry, F. 36, 37, 66, 67
Anderson, E. 45
Arago, M.F. 38
Arendt, H. 78

B

Babeuf, F.-N. 10, 12, 73, 74, 78-87,
91, 93-101, 146, 148
Badinter, R. 37
Baker, K.M. 35, 37
Balland, R. 105
Barberis, G. 12
Bart, J. 62, 65
Battista, A.M. 13
Berlin, I. 8, 74-76
Blanc, L. 11, 12, 90, 104, 107, 111,
114, 121-124, 127, 128, 131-139,
142-144, 149, 150
Bobbio, L. 100
Bobbio, N. 138
Böckenförde, E.-W. 92
Bonaparte L. 112, 132
Bourderon, R. 24, 62, 87
Bracco, F. 106, 108, 116, 121
Brissot 42
Bufano, R. 12, 106
Buonarroti, F. 79, 80, 82, 83, 86-89,
91, 92, 99
Bustarret, C. 38

C

Cahen L. 36
Calabrò, C. 122
Carini, C. 40
Cassina, C. 25, 54, 126
Castiglione, D. 42
Catanzaro, A. 12
Ceretta, M. 126
Chaumette, A. 86, 94
Chouillet, A.-M. 37
Cochin A., 7
Cock, J. de 66
Coignet, F. 106
Colombo, P. 123, 169
Condorcet 11, 12, 25, 33, 35, 36-174,
37-71, 146-148
Considérant, V. 10, 104, 106, 108,
110, 113-118, 121, 127, 129, 130,
131, 136, 138, 139, 141
Crépel, P. 37, 54
Cuono, M. 142

D

Daline, V. 73, 94
Danton, G.J. 30
David, M. 106, 121, 169
De Francesco, A. 93
Delescluze, C. 106
Démier, F. 121
Derathé, R. 15, 18-20
D'Herbois, C. 32
Diderot 81
Dommanget, M. 73, 84, 86
Dorigny, M. 62

Dumouriez 31

E

Estlund, D.M. 45

F

Falchi, F. 12

Ferronato, M. 112

Fosseux, D. (de) 81

Fraenkel, E. 150

Furet, F. 7, 30, 35

G

Galileo, G. 134

Galli, C. 19, 74, 76

Gauchet, M. 7, 20, 35, 47

Germain, C. 82

Gil, L. 38

Gilain, C. 38

Girardin, E. (de) 106, 112, 113, 118,
119, 141

Goëtz, C. 66

Griffo, M. 129

Gueniffey, P. 7

Guizot, F. 119

H

Hayek, F. (von) 8, 74

Hewitt, F. 45

Huard, R. 105

I

Israel, J. 35, 36, 57

J

Jaume, L. 7, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 35,
54, 57, 62, 89, 169

Jaurès, J. 142

Jefferson 37, 51

Juillard, J. 19

K

Kaltwasser, C.R. 75

Kautsky, K. 142

Kelsen, H. 14, 97, 140, 142, 145,
146

Kim, M. 35, 36, 38, 39

L

Laclau, E. 28, 96

Lacorne, D. 37

Lamartine, A. (de) 104

Ledru-Rollin, A. 10, 90, 104, 108,
110, 111, 113-115, 121, 127, 130,
135, 139, 141

Lefort, C. 78

Lenci, M. 122

Lijpart 97

M

Magrin, G. 25, 36, 37, 42, 47, 48, 63,
170

Maillard, A. 73

Manin, B. 145

Mannelli, S. 26, 122

Mannucci, E.J. 84

Marat, J.-P. 66

Maréchal, S. 83, 84

Martucci, R. 93, 123, 169

Mathiez, A. 62, 94, 104

Mazauric, C. 73, 79, 83, 98

McLean, I. 45

Mény, Y. 29

Morabito, M. 65, 93, 123

Morelly 81

Morganti, C. 12

Mounk, Y. 75

Mudde, C. 75

Mulieri, A. 74, 75, 76, 78

Müller, J.-W. 29, 75

N

Napoleone III 104, 105, 121, 125,
126, 132, 143, 145

O

Ozouf, M. 30, 35

P

Pallante, F. 97, 118

Palmer, R. 36

Pazé, V. 69, 122, 128, 150

Pertué, M. 54, 56, 58, 59, 66

Pitkin, H.F. 26, 64, 71, 146

Pizzorno, A. 26

Popper, K. 74, 75

Proietti, F. 104, 106-108, 110, 112,
122, 126

Proudhon, P.-J. 11, 12, 90, 106, 111,
114, 121-128, 131-134, 136, 137,
139, 143, 144, 149

Q

Quirico, S. 12

R

Rensi, G. 142-174

Rieucan, N. 38

Rittinghausen, M. 10, 103, 104, 106-
108, 110, 111, 113-116, 118, 121,
126, 128-130, 134-139, 141-143

Riviale, P. 80

Robespierre, M. 24-29, 31, 32, 35, 52,
57, 78

Robisco, N. 87

Rosanvallon, P. 20, 23, 27, 35, 36, 52,
56, 71, 75, 106, 107, 111, 115, 122,
126, 130, 135

Rosenblum, V. 40, 68, 70

Rosenfield, L.C. 40, 68

Rosenkranz, N.Q. 68

Rotelli, E. 58, 59, 63

Rousseau, J.-J. 7, 9-26, 29-31, 39-
174, 52, 56, 74, 77-79, 85, 89,
91, 93, 98, 107, 113, 115, 116,
130, 132, 134, 135, 146, 147,
148, 169

Ruocco, G. 129, 169

S

Saint-Denis 24

Saint-Just 24, 25, 67, 68

Salmon, F. 105

Sbarberi, F. 40

Schmitt, C. 21, 118

Schumpeter, J.A. 14, 15, 74, 75

Scichilone, G. 112

Scuccimarra, L. 23, 75, 122, 126, 129,
131, 169

Séchelles, H. (de) 27, 62

Sermaize, C. (de) 82, 86

Serra, A. 12

Sieyès, E.J. 23, 40, 50, 78, 169

Soboul, A. 94

Surel, Y. 29

T

Talmon, J.L. 8, 19, 73, 74, 76-79, 83,
84, 88, 92, 94, 95, 98-100

Tocqueville, A. 7, 38

U

Urbinati, N. 29, 35, 41, 52, 57, 58, 63,
64, 69, 75, 122

V

Verlag, F.F. 38

Vigier, (Ph.) 103

Viola, P. 123

Vitale, E. 100

Voltaire 38, 42

Vovelle, M. 30, 32, 58, 79

W

Walter, E. 73

Wolikow, C. 24

Z

Zanon, N. 22, 24, 26, 27

Biblioteca del / *Library of*
«*Giornale di Storia Costituzionale*»

Collana diretta da / Series directed by Luigi Lacchè, Roberto Martucci,
Luca Scuccimarra

- L'evidenza dei diritti. La déclaration des droits di Sieyès e la critica di Bentham*, con testi originali a fronte, a cura di Giovanni Ruocco, 2009.
- Lucien Jaume, *Che cos'è lo spirito europeo?*, 2010.
- Maurizio Ricciardi, *La società come ordine. Storia e teoria politica dei concetti sociali*, 2010.
- Simona Gregori, *L'enfance de la Science du Gouvernement. Filosofia, politica e istituzioni nel pensiero dell'abbé de Saint-Pierre*, 2010.
- Ronald Car, "Un nuovo Vangelo per i tedeschi". *Dittatura del Cancelliere e Stato popolare nel dibattito costituzionale tedesco del secondo Ottocento*, 2011.
- Il 'giureconsulto della politica'. Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, a cura di Giacomo Pace Gravina, 2011.
- Michele Basso, *Max Weber. Economia e politica fra tradizione e modernità*, 2013.
- Luca Cobbe, *Il governo dell'opinione. Politica e costituzione in David Hume*, 2014.
- Andrea Marchili, *Genealogia della comunità. Amor di sé e legame sociale in Rousseau*, 2014.
- Paolo Colombo, *Emmanuel Sieyès: le idee, le istituzioni. Con in appendice l'opera di Antoine Boulay de la Meurthe, Théorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l'an VIII, 1836*, 2015.
- Michael Stolleis, *Introduzione alla storia del diritto pubblico in Germania (XVI-XXI sec.)*, traduzione di Paolo Scotini, 2017.
- Giuseppe Mecca, *Il governo rappresentativo. Cultura politica, sfera pubblica e diritto costituzionale nell'Italia del XIX secolo*, 2019.
- Eleonora Cappuccilli, *La critica impreveduta. Politica, teologia e patriarcato in Mary Astell*, 2020.
- Romano Ferrari Zumbini, Giulio Stolfi, Lorenzo Carnimeo, *Senato Segreto*, 2021.

Gabriel Faustino Santos, *The Invention of the Mandado de segurança. Protecting rights and (re)building the state in the Vargas Era (Brazil 1934-1945)*, 2023.

Ulrike Müßig, *Legal Thinking between Art and Mathematics*, 2024.

Gabriele Magrin, *Dispotismo democratico e autocoscienza della rivoluzione. Percorsi di ricerca*, 2024.

Gabriel Faustino Santos

The Invention of the *Mandado de segurança*

Protecting rights and (re)building the state
in the Vargas Era (Brazil 1934-1945)



eum

biblioteca Giornale di Storia costituzionale




Ulrike Müßig

Legal Thinking between Art and Mathematics

m eum biblioteca Giornale di Storia costituzionale





m eum

Journal of Constitutional History

Giornale di Storia Costituzionale

46

Lorenzo Carnimeo
Riccardo Cavallo
Pietro Costa
Matteo Di Stefano
Sandro Guerrieri
Jacky Hummel
Luigi Lacchè

Giuseppe Mecca
Emilia Musumeci
Michele Pifferi
Pierangelo Schiera
Gian Paolo Trifone
Jens Lei Wendel-Hansen

2nd semester 2023

II semestre 2023



m eum

Journal of Constitutional History

Giornale di Storia Costituzionale

47

Teaching constitutional history: a comparative and international overview

Insegnare la storia costituzionale: uno sguardo comparativo e internazionale

Galaad Defontaine
José Domingues
Ignacio Fernández Sarasola
Romano Ferrari Zumbini
Rocco Giurato
Manuel Guțan
Luigi Lacchè
Stefano Marostica
Giuseppe Mecca

Dag Michalsen
Marcel Morabito
Ulrike Müßig
Diego Nunes
Cristiano Paixão
Raphael Peixoto De Paula Marques
Alessandra Petrone
Jack N. Rakove
Alain Wijffels

1st semester 2024

I semestre 2024

